Parlamento europeo
2024-2029

Commissione per la pesca

2025/0235(COD)

12.6.2026

EMENDAMENTI
39 - 283

Progetto di relazione
Niclas Herbst
(PE788.825v01-00)

Istituzione delle condizioni di attuazione del sostegno dell'Unione alla politica comune della pesca, al patto europeo per gli oceani, alla politica marittima e alla politica dell'acquacoltura dell'Unione nell'ambito del Fondo di partenariato nazionale e regionale di cui al regolamento (UE) [Fondo NRP] per il periodo dal 2028 al 2034

Proposta di regolamento
(COM(2025)0559 – 2025/0235(COD))

Emendamento 39
Bert-Jan Ruissen, Sander Smit

Proposta di regolamento
Titolo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Proposta di	Proposta di
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO	REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
che stabilisce le condizioni di attuazione del ***sostegno dell'Unione alla politica comune della*** pesca***, al patto europeo per gli oceani, alla politica marittima*** e ***alla politica dell'***acquacoltura ***dell'Unione nell'ambito del Fondo di partenariato nazionale e regionale di cui al regolamento (UE) [Fondo NRP]*** per il periodo dal 2028 al 2034	che stabilisce le condizioni di attuazione del ***Fondo europeo per gli affari marittimi, la*** pesca e ***l'***acquacoltura per il periodo dal 2028 al 2034

Or. en

Emendamento 40
Nicolás González Casares, André Franqueira Rodrigues, Idoia Mendia, Sérgio Gonçalves, Thomas Bajada, Eric Sargiacomo, Giuseppe Lupo, Sakis Arnaoutoglou

Proposta di regolamento
Titolo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Proposta di	Proposta di
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO	REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
che ***stabilisce le condizioni di attuazione del sostegno dell'Unione alla politica comune della*** pesca***, al patto europeo per gli oceani, alla politica marittima e alla politica dell'***acquacoltura ***dell'Unione*** nell'ambito del Fondo di partenariato nazionale e regionale di cui al regolamento (UE) [Fondo NRP] per il periodo dal 2028 al 2034	che ***istituisce il Fondo europeo per gli affari marittimi, la*** pesca e ***l'***acquacoltura nell'ambito del Fondo di partenariato nazionale e regionale di cui al regolamento (UE) ***.../...*** [Fondo NRP] per il periodo dal 2028 al 2034

Or. en

Emendamento 41
Željana Zovko

Proposta di regolamento
Titolo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Proposta di ***REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO*** che stabilisce le condizioni di attuazione del sostegno dell'Unione alla politica comune della pesca***, al*** patto europeo per gli oceani***, alla politica marittima e alla politica dell'acquacoltura dell'Unione*** nell'ambito del Fondo di partenariato nazionale e regionale di cui al regolamento (UE) [Fondo NRP] per il periodo dal 2028 al 2034	che stabilisce le condizioni di attuazione del sostegno dell'Unione alla politica comune della pesca ***e dell'acquacoltura nonché la politica marittima dell'Unione e il*** patto europeo per gli oceani nell'ambito del Fondo di partenariato nazionale e regionale di cui al regolamento (UE) [Fondo NRP] per il periodo dal 2028 al 2034

Or. en

Emendamento 42
Stephen Nikola Bartulica

Proposta di regolamento
Titolo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che stabilisce le condizioni di attuazione del ***sostegno dell'Unione alla politica comune della*** pesca***, al patto europeo per gli oceani, alla politica marittima*** e ***alla politica dell'acquacoltura dell'Unione*** nell'ambito del Fondo di partenariato nazionale e regionale di cui al regolamento (UE) [Fondo NRP] per il periodo dal 2028	Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che stabilisce le condizioni di attuazione del ***Fondo europeo per gli affari marittimi, la*** pesca e ***l'acquacoltura*** nell'ambito del Fondo di partenariato nazionale e regionale di cui al regolamento (UE) [Fondo NRP] per il periodo dal 2028 al 2034

al 2034

Or. hr

Emendamento 43
Nora Junco García

Proposta di regolamento
Titolo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Proposta di	Proposta di
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO	REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
che stabilisce le condizioni di attuazione del sostegno dell'Unione alla politica comune della pesca***, al patto europeo per gli oceani***, alla politica marittima e alla politica dell'acquacoltura dell'Unione nell'ambito del Fondo di partenariato nazionale e regionale di cui al regolamento (UE) [Fondo NRP] per il periodo dal 2028 al 2034	che stabilisce le condizioni di attuazione del sostegno dell'Unione alla politica comune della pesca, alla politica marittima e alla politica dell'acquacoltura dell'Unione nell'ambito del Fondo di partenariato nazionale e regionale di cui al regolamento (UE) [Fondo NRP] per il periodo dal 2028 al 2034

Or. es

Emendamento 44
Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Visto 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 42, l'articolo 43, paragrafo 2, l'articolo 91, paragrafo 1, l'articolo 100, paragrafo 2, l'articolo 173, paragrafo 3, l'articolo 175, l'articolo 188, l'articolo 192, paragrafo 1, l'articolo 194, paragrafo 2, l'articolo 195, paragrafo 2, e l'articolo 349,	visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare ***l'articolo 13,*** l'articolo 42, l'articolo 43, paragrafo 2, l'articolo 91, paragrafo 1, l'articolo 100, paragrafo 2, l'articolo 173, paragrafo 3, l'articolo 175, l'articolo 188, l'articolo 192, paragrafo 1, l'articolo 194, paragrafo 2, l'articolo 195, paragrafo 2, e l'articolo 349,

Or. en

Emendamento 45
Anna Maria Cisint

Proposta di regolamento
Visto 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	visto il regolamento (UE) 2024/3012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, che istituisce un quadro di certificazione dell'Unione per gli assorbimenti permanenti di carbonio, la carboniocoltura e lo stoccaggio del carbonio nei prodotti.

Or. it

Emendamento 46
Nicolás González Casares, André Franqueira Rodrigues, Idoia Mendia, Sérgio Gonçalves, Thomas Bajada, Eric Sargiacomo, Giuseppe Lupo, Sakis Arnaoutoglou

Proposta di regolamento
Considerando 1 (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(-1) Il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura ("FEAMPA") dovrebbe essere istituito per il periodo dal 1° gennaio 2028 al 31 dicembre 2034. Il presente regolamento dovrebbe stabilire le condizioni specifiche di attuazione del sostegno dell'Unione alla politica comune della pesca (PCP) e alla politica marittima dell'Unione per il periodo dal 2028 al 2034.

Or. en

Emendamento 47

Nicolás González Casares, André Franqueira Rodrigues, Idoia Mendia, Sérgio Gonçalves, Thomas Bajada, Eric Sargiacomo, Giuseppe Lupo, Sakis Arnaoutoglou

Proposta di regolamento
Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(1 bis) La PCP istituita a norma del regolamento (UE) n. 1380/2013 mira a garantire che le attività di pesca e di acquacoltura siano sostenibili dal punto di vista ambientale nel lungo termine e siano gestite in modo coerente con gli obiettivi consistenti nel conseguire vantaggi a livello economico, sociale e occupazionale e nel contribuire alla disponibilità dell'approvvigionamento alimentare.

Or. en

Emendamento 48
Nicolás González Casares, André Franqueira Rodrigues, Idoia Mendia, Sérgio Gonçalves, Thomas Bajada, Eric Sargiacomo, Giuseppe Lupo, Sakis Arnaoutoglou

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
(1) Il presente sostegno dell'Unione sarà fornito nell'ambito del Fondo di partenariato nazionale e regionale, conformemente alle norme che disciplinano tale Fondo, stabilite nel ***[***regolamento (UE) [Fondo NRP].	(1) ***Il sostegno dell'Unione attuato in conformità del presente regolamento dovrebbe contribuire agli obiettivi generali di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1380/2013.*** Il presente sostegno dell'Unione sarà fornito nell'ambito del Fondo di partenariato nazionale e regionale, conformemente alle norme che disciplinano tale Fondo, stabilite nel regolamento (UE) ***…/…*** [Fondo NRP]***, nonché ai sensi dello strumento Europa globale istituito a norma del regolamento (UE) …/… [regolamento Europa globale]***.

Or. en

Emendamento 49
Siegbert Frank Droese, Volker Schnurrbusch

Proposta di regolamento
Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(1 bis) La conservazione delle risorse biologiche marine a norma della politica comune della pesca è il solo aspetto della politica della pesca che costituisce una competenza esclusiva dell'Unione a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera d) del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Tutti gli altri aspetti della politica della pesca, degli affari marittimi e dell'acquacoltura, compresi la programmazione, l'assegnazione, la gestione e l'attuazione del sostegno dell'Unione, rientrano nella competenza condivisa a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera d) TFUE e sono pertanto soggetti al principio di sussidiarietà. L'integrazione di tale sostegno nel Fondo di partenariato nazionale e regionale e nel suo corpus unico di norme non comporta una centralizzazione del processo decisionale a livello dell'Unione né una riduzione del ruolo degli Stati membri e delle loro autorità regionali e locali. Occorre tenere debitamente conto dei pareri motivati presentati ai sensi del protocollo n. 2 dai parlamenti nazionali, i quali ritengono che la proposta non sia conforme al principio di sussidiarietà.

Or. en

Emendamento 50
France Jamet, António Tânger Corrêa

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) Il sostegno dell'Unione contribuirà inoltre alle attività definite nel patto europeo per gli oceani e agli obiettivi dell'UE di sostenibilità degli oceani e di neutralità climatica, nonché alla sostenibilità, alla competitività e alla resilienza del settore della pesca e dell'acquacoltura dell'Unione europea, alla sostenibilità, alla resilienza e alla competitività dell'economia blu europea, alla resilienza delle comunità costiere e insulari e delle regioni ultraperiferiche e al rafforzamento della governance e dell'osservazione degli oceani, anche attraverso Copernicus, il programma dell'Unione di osservazione della Terra, e i relativi servizi marini.	***soppresso***

Or. fr

Emendamento 51
Nicolás González Casares, André Franqueira Rodrigues, Idoia Mendia, Sérgio Gonçalves, Thomas Bajada, Eric Sargiacomo, Giuseppe Lupo, Sakis Arnaoutoglou

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) Il sostegno dell'Unione ***contribuirà*** inoltre ***alle attività definite nel patto europeo per gli oceani e*** agli obiettivi dell'UE di sostenibilità degli oceani e di neutralità climatica, nonché alla sostenibilità, alla competitività e alla resilienza del settore della pesca e dell'acquacoltura dell'Unione europea, alla sostenibilità, alla resilienza e alla competitività dell'economia blu europea, alla resilienza delle comunità costiere e insulari e delle regioni ultraperiferiche e al rafforzamento della governance e dell'osservazione degli oceani, anche attraverso Copernicus, il programma	(2) Il sostegno dell'Unione ***dovrebbe*** inoltre ***contribuire*** agli obiettivi dell'UE di sostenibilità degli oceani e di neutralità climatica, nonché alla sostenibilità, alla competitività e alla resilienza del settore della pesca e dell'acquacoltura dell'Unione europea, ***alla modernizzazione della flotta dell'Unione, al ricambio generazionale e alla transizione energetica delle attività della pesca e dell'acquacoltura,*** alla sostenibilità, ***all'acquisizione di competenze,*** alla resilienza e alla competitività dell'economia blu europea, ***al miglioramento delle opportunità socioeconomiche e*** alla resilienza delle

dell'Unione di osservazione della Terra, e i relativi servizi marini.	comunità costiere e insulari e delle regioni ultraperiferiche e al rafforzamento della governance e dell'osservazione degli oceani, anche attraverso Copernicus, il programma dell'Unione di osservazione della Terra, e i relativi servizi marini. ***Sostenendo tali obiettivi, il supporto dell'Unione contribuirebbe altresì alle priorità stabilite nel patto europeo per gli oceani.***

Or. en

Emendamento 52
Nora Junco García

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) Il sostegno dell'Unione contribuirà inoltre ***alle attività definite nel patto europeo per gli oceani e*** agli obiettivi dell'UE di sostenibilità degli oceani e di neutralità climatica, nonché alla sostenibilità, alla competitività e alla resilienza del settore della pesca e dell'acquacoltura dell'Unione europea, alla sostenibilità, alla resilienza e alla competitività dell'economia blu europea, alla resilienza delle comunità costiere e insulari e delle regioni ultraperiferiche e al rafforzamento della governance e dell'osservazione degli oceani, anche attraverso Copernicus, il programma dell'Unione di osservazione della Terra, e i relativi servizi marini.	(2) Il sostegno dell'Unione contribuirà inoltre agli obiettivi dell'UE di sostenibilità degli oceani e di neutralità climatica, nonché alla sostenibilità, alla competitività e alla resilienza del settore della pesca e dell'acquacoltura dell'Unione europea, alla sostenibilità, alla resilienza e alla competitività dell'economia blu europea, alla resilienza delle comunità costiere e insulari e delle regioni ultraperiferiche e al rafforzamento della governance e dell'osservazione degli oceani, anche attraverso Copernicus, il programma dell'Unione di osservazione della Terra, e i relativi servizi marini. ***Fatta salva la disponibilità di fondi più adeguati e specializzati per altri settori e interessi marittimi, il sostegno dell'Unione potrà anche contribuire alle attività definite nel patto europeo per gli oceani.***

Or. es

Emendamento 53

Sebastian Everding, Anja Hazekamp

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) Il sostegno dell'Unione contribuirà inoltre alle attività definite nel patto europeo per gli oceani e agli obiettivi dell'UE di sostenibilità degli oceani e di neutralità climatica, nonché alla sostenibilità, alla competitività e alla resilienza del settore della pesca e dell'acquacoltura dell'Unione europea, alla sostenibilità, alla resilienza e alla competitività dell'economia blu europea, alla resilienza delle comunità costiere e insulari e delle regioni ultraperiferiche e al rafforzamento della governance e dell'osservazione degli oceani, anche attraverso Copernicus, il programma dell'Unione di osservazione della Terra, e i relativi servizi marini.	(2) Il sostegno dell'Unione contribuirà inoltre alle attività definite nel patto europeo per gli oceani e agli obiettivi dell'UE di sostenibilità degli oceani***, protezione e ripristino degli ecosistemi marittimi e della biodiversità,*** e di neutralità climatica, nonché alla sostenibilità, alla competitività e alla resilienza del settore della pesca e dell'acquacoltura dell'Unione europea, ***al miglioramento del benessere degli animali, compreso il benessere degli animali acquatici,*** alla sostenibilità, alla resilienza e alla competitività dell'economia blu europea, alla resilienza delle comunità costiere e insulari e delle regioni ultraperiferiche e al rafforzamento della governance e dell'osservazione degli oceani, anche attraverso Copernicus, il programma dell'Unione di osservazione della Terra, e i relativi servizi marini.

Or. en

Emendamento 54
Paulo do Nascimento Cabral

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) Il sostegno dell'Unione contribuirà inoltre alle attività definite nel patto europeo per gli oceani e agli obiettivi dell'UE di sostenibilità degli oceani e di neutralità climatica, nonché alla sostenibilità, alla competitività e alla resilienza del settore della pesca e dell'acquacoltura dell'Unione europea, alla	(2) Il sostegno dell'Unione contribuirà inoltre alle attività definite nel patto europeo per gli oceani e agli obiettivi dell'UE di sostenibilità degli oceani e di neutralità climatica, nonché alla sostenibilità, alla competitività e alla resilienza del settore della pesca e dell'acquacoltura dell'Unione europea, alla

sostenibilità, alla resilienza e alla competitività dell'economia blu europea, alla resilienza delle comunità costiere e insulari e delle regioni ultraperiferiche e al rafforzamento della governance e dell'osservazione degli oceani, anche attraverso Copernicus, il programma dell'Unione di osservazione della Terra, e i relativi servizi marini.	sostenibilità, alla resilienza e alla competitività dell'economia blu europea, alla resilienza delle comunità costiere e insulari e delle regioni ultraperiferiche e al rafforzamento della governance e dell'osservazione degli oceani, anche attraverso Copernicus, il programma dell'Unione di osservazione della Terra, e i relativi servizi marini***, e OceanEye – Monitorare il pianeta blu per la scienza, la sostenibilità e la società***.

Or. pt

Emendamento 55
Isabella Lövin
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) Il sostegno dell'Unione contribuirà inoltre alle attività definite nel patto europeo per gli oceani e agli obiettivi dell'UE di sostenibilità degli oceani e di neutralità climatica, nonché alla sostenibilità, alla competitività e alla resilienza del settore della pesca e dell'acquacoltura dell'Unione europea, alla sostenibilità, alla resilienza e alla competitività dell'economia blu europea, alla resilienza delle comunità costiere e insulari e delle regioni ultraperiferiche e al rafforzamento della governance e dell'osservazione degli oceani, anche attraverso Copernicus, il programma dell'Unione di osservazione della Terra, e i relativi servizi marini.	(2) Il sostegno dell'Unione contribuirà inoltre alle attività definite nel patto europeo per gli oceani***, all'imminente atto legislativo sugli oceani*** e agli obiettivi dell'UE di sostenibilità degli oceani e di neutralità climatica, nonché alla sostenibilità, alla competitività e alla resilienza del settore della pesca e dell'acquacoltura dell'Unione europea, alla sostenibilità, alla resilienza e alla competitività dell'economia blu europea, alla resilienza delle comunità costiere e insulari e delle regioni ultraperiferiche e al rafforzamento della governance e dell'osservazione degli oceani, anche attraverso Copernicus, il programma dell'Unione di osservazione della Terra, e i relativi servizi marini.

Or. en

Emendamento 56

Asger Christensen, Emma Wiesner, Oihane Agirregoitia Martínez

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) Il sostegno dell'Unione contribuirà inoltre alle attività definite ***nel patto europeo per gli oceani*** e agli obiettivi dell'UE di sostenibilità degli oceani e di neutralità climatica, nonché alla sostenibilità, alla competitività e alla resilienza del settore della pesca e dell'acquacoltura dell'Unione europea, alla sostenibilità, alla resilienza e alla competitività dell'economia blu europea, alla resilienza delle comunità costiere e insulari e delle regioni ultraperiferiche e al rafforzamento della governance e dell'osservazione degli oceani, anche attraverso Copernicus, il programma dell'Unione di osservazione della Terra, e i relativi servizi marini.	(2) Il sostegno dell'Unione contribuirà inoltre alle attività definite ***nelle politiche relative alla pesca e all'acquacoltura*** e agli obiettivi dell'UE di sostenibilità degli oceani e di neutralità climatica, nonché alla sostenibilità, alla competitività e alla resilienza del settore della pesca e dell'acquacoltura dell'Unione europea, alla sostenibilità, alla resilienza e alla competitività dell'economia blu europea, alla resilienza delle comunità costiere e insulari e delle regioni ultraperiferiche e al rafforzamento della governance e dell'osservazione degli oceani, anche attraverso Copernicus, il programma dell'Unione di osservazione della Terra, e i relativi servizi marini.

Or. en

Emendamento 57
Luke Ming Flanagan, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) Il sostegno dell'Unione contribuirà inoltre alle attività definite nel patto europeo per gli oceani e agli obiettivi dell'UE di sostenibilità degli oceani e di neutralità climatica, nonché alla sostenibilità, alla competitività ***e*** alla resilienza del settore della pesca e dell'acquacoltura dell'Unione europea, alla sostenibilità, alla resilienza e alla competitività dell'economia blu europea, alla resilienza delle comunità costiere e insulari e delle regioni ultraperiferiche e al	(2) Il sostegno dell'Unione contribuirà inoltre alle attività definite nel patto europeo per gli oceani e agli obiettivi dell'UE di sostenibilità degli oceani e di neutralità climatica, nonché alla sostenibilità, alla competitività***,*** alla resilienza ***e all'equità*** del settore della pesca e dell'acquacoltura dell'Unione europea, alla sostenibilità, ***all'equità,*** alla resilienza e alla competitività dell'economia blu europea, alla resilienza delle comunità costiere e insulari e delle

rafforzamento della governance e dell'osservazione degli oceani, anche attraverso Copernicus, il programma dell'Unione di osservazione della Terra, e i relativi servizi marini.	regioni ultraperiferiche e al rafforzamento della governance e dell'osservazione degli oceani, anche attraverso Copernicus, il programma dell'Unione di osservazione della Terra, e i relativi servizi marini.

Or. en

Emendamento 58
Stephen Nikola Bartulica

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) Il sostegno dell'Unione contribuirà inoltre alle attività definite ***nel patto europeo per gli oceani*** e agli obiettivi dell'UE di sostenibilità degli oceani e di neutralità climatica, nonché alla sostenibilità, alla competitività e alla resilienza del settore della pesca e dell'acquacoltura dell'Unione europea, alla sostenibilità, alla resilienza e alla competitività dell'economia blu europea, alla resilienza delle comunità costiere e insulari e delle regioni ultraperiferiche e al rafforzamento della governance e dell'osservazione degli oceani, anche attraverso Copernicus, il programma dell'Unione di osservazione della Terra, e i relativi servizi marini.	(2) Il sostegno dell'Unione contribuirà inoltre alle attività definite ***nella politica comune della pesca*** e agli obiettivi dell'UE di sostenibilità degli oceani e di neutralità climatica, nonché alla sostenibilità, alla competitività e alla resilienza del settore della pesca e dell'acquacoltura dell'Unione europea, alla sostenibilità, alla resilienza e alla competitività dell'economia blu europea, alla resilienza delle comunità costiere e insulari e delle regioni ultraperiferiche e al rafforzamento della governance e dell'osservazione degli oceani, anche attraverso Copernicus, il programma dell'Unione di osservazione della Terra, e i relativi servizi marini.

Or. hr

Emendamento 59
Bert-Jan Ruissen, Sander Smit

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) Il sostegno dell'Unione contribuirà	(2) Il sostegno dell'Unione contribuirà

inoltre alle attività definite ***nel patto europeo per gli oceani*** e agli obiettivi dell'UE di sostenibilità degli oceani e di neutralità climatica, nonché alla sostenibilità, alla competitività e alla resilienza del settore della pesca e dell'acquacoltura dell'Unione europea, alla sostenibilità, alla resilienza e alla competitività dell'economia blu europea, alla resilienza delle comunità costiere e insulari e delle regioni ultraperiferiche e al rafforzamento della governance e dell'osservazione degli oceani, anche attraverso Copernicus, il programma dell'Unione di osservazione della Terra, e i relativi servizi marini.	inoltre alle attività definite ***nella politica comune della pesca*** e agli obiettivi dell'UE di sostenibilità degli oceani e di neutralità climatica, nonché alla sostenibilità, alla competitività e alla resilienza del settore della pesca e dell'acquacoltura dell'Unione europea, alla sostenibilità, alla resilienza e alla competitività dell'economia blu europea, alla resilienza delle comunità costiere e insulari e delle regioni ultraperiferiche e al rafforzamento della governance e dell'osservazione degli oceani, anche attraverso Copernicus, il programma dell'Unione di osservazione della Terra, e i relativi servizi marini.

Or. en

Emendamento 60
Sebastian Everding, Anja Hazekamp

Proposta di regolamento
Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(2 bis) A norma dell'articolo 13 TFUE, l'Unione e gli Stati membri tengono pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti. Il sostegno dell'Unione a norma del presente regolamento dovrebbe pertanto contribuire a ridurre le sofferenze degli animali nel settore della pesca e dell'acquacoltura, a migliorare il benessere degli animali acquatici d'allevamento e a prevenire lesioni e mortalità evitabili delle specie non bersaglio.

Or. en

Emendamento 61

Nicolás González Casares, André Franqueira Rodrigues, Idoia Mendia, Sérgio Gonçalves, Thomas Bajada, Eric Sargiacomo, Giuseppe Lupo, Sakis Arnaoutoglou

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) Il Fondo di partenariato nazionale e regionale dovrebbe contribuire al conseguimento degli obiettivi ambientali, economici, sociali e occupazionali della politica comune della pesca (PCP) di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio[3]. Tale sostegno dovrebbe garantire che le attività di pesca siano sostenibili a lungo termine e siano gestite in modo coerente con gli obiettivi di cui all'articolo 2 del regolamento ***relativo alla PCP***.	(3) Il Fondo di partenariato nazionale e regionale dovrebbe contribuire al conseguimento degli obiettivi ambientali, economici, sociali e occupazionali della politica comune della pesca (PCP) di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio[3]. Tale sostegno dovrebbe garantire che le attività di pesca ***e di acquacoltura*** siano sostenibili dal punto di vista ambientale nel lungo termine e siano gestite in modo coerente con gli obiettivi di cui all'articolo 2 del regolamento ***(UE) n. 1380/2013, al fine di conseguire vantaggi a livello economico, sociale e occupazionale, contribuire alla disponibilità di un approvvigionamento alimentare sano e contribuire a offrire un equo tenore di vita a coloro che dipendono dalle attività di pesca, tenendo conto della pesca costiera e degli aspetti socioeconomici. Il sostegno dovrebbe comprendere investimenti a favore dell'innovazione e di pratiche e tecniche di pesca a basso impatto, selettive, resilienti ai cambiamenti climatici e a basse emissioni di carbonio.***
[3] Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1380/oj).	[3] Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1380/oj).

Or. en

Emendamento 62
Anna Maria Cisint

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) Il Fondo di partenariato nazionale e regionale dovrebbe contribuire al conseguimento degli obiettivi ambientali, economici, sociali e occupazionali della politica comune della pesca (PCP) di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio[3] . Tale sostegno dovrebbe garantire che le attività di pesca siano sostenibili a lungo termine e siano gestite in modo coerente con gli obiettivi di cui all'articolo 2 del regolamento relativo alla PCP.	(3) Il Fondo di partenariato nazionale e regionale dovrebbe contribuire al conseguimento degli obiettivi ambientali, economici, sociali e occupazionali della politica comune della pesca (PCP)***. Parallelamente, dovrebbe puntare alla redditività socio-economica del settore, garantendo competitività e sicurezza alimentare, con un focus particolare sulla pesca costiera artigianale e sui livelli occupazionali*** di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio. Tale sostegno dovrebbe garantire che le attività di pesca ***e acquacoltura*** siano sostenibili a lungo termine e siano gestite in modo coerente con gli obiettivi di cui all'articolo 2 del regolamento relativo alla PCP.

[3] Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1380/oj).

Or. it

Emendamento 63
France Jamet, António Tânger Corrêa

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) Il Fondo di partenariato nazionale e regionale dovrebbe contribuire al conseguimento degli obiettivi ambientali, economici, sociali e occupazionali della politica comune della pesca (PCP) di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio[3]. Tale sostegno dovrebbe garantire che le attività di pesca siano sostenibili a lungo termine e siano gestite in modo coerente con gli obiettivi di cui all'articolo 2 del regolamento relativo alla PCP.	(3) Il Fondo di partenariato nazionale e regionale dovrebbe contribuire al conseguimento degli obiettivi ambientali, economici, sociali e occupazionali della politica comune della pesca (PCP) di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio[3]. Tale sostegno dovrebbe garantire che le attività di pesca siano sostenibili a lungo termine e siano gestite in modo coerente con gli obiettivi di cui all'articolo 2 del regolamento relativo alla PCP***, che comprendono, oltre alla gestione sostenibile, il rispetto degli equilibri socioeconomici e il rispetto dell'articolo 349 TFUE sulla specificità delle regioni ultraperiferiche***.
[3] Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1380/oj).	[3] Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1380/oj).

Or. fr

Emendamento 64
Isabella Lövin
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) Il Fondo di partenariato nazionale e regionale dovrebbe contribuire al conseguimento degli obiettivi ambientali, economici, sociali e occupazionali della politica comune della pesca (PCP) di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio[3]. Tale sostegno dovrebbe garantire che le attività di pesca siano sostenibili a lungo termine e siano gestite in modo coerente con gli obiettivi di cui all'articolo 2 del regolamento relativo alla PCP.	(3) Il Fondo di partenariato nazionale e regionale dovrebbe contribuire al conseguimento degli obiettivi ambientali, economici, sociali e occupazionali della politica comune della pesca (PCP) di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio[3]. Tale sostegno dovrebbe garantire che le attività di pesca siano sostenibili a lungo termine***, soddisfino i criteri del principio "non arrecare un danno significativo"*** e siano gestite in modo coerente con gli obiettivi di cui all'articolo 2 del regolamento relativo alla PCP***, in particolare con l'obiettivo di raggiungere un buono stato ecologico***.
[3] Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1380/oj).	[3] Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1380/oj).

Or. en

Emendamento 65
Kristoffer Storm

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) Il Fondo di partenariato nazionale e regionale dovrebbe ***contribuire al*** conseguimento degli obiettivi ambientali, economici, sociali e occupazionali della	(3) Il Fondo di partenariato nazionale e regionale dovrebbe ***essere in linea con il principio di proporzionalità, il principio di sussidiarietà ed essere coerente con le***

politica comune della pesca (PCP) di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio[3]. Tale sostegno dovrebbe garantire che le attività di pesca siano sostenibili a lungo termine e siano gestite in modo coerente con gli obiettivi di cui all'articolo 2 del regolamento relativo alla PCP.

finalità di conseguimento degli obiettivi ambientali, economici, sociali e occupazionali della politica comune della pesca (PCP) ***e di garanzia della sicurezza alimentare*** di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio[3]. Tale sostegno dovrebbe garantire che le attività di pesca siano sostenibili a lungo termine e siano gestite in modo coerente con gli obiettivi di cui all'articolo 2 del regolamento relativo alla PCP.

[3] Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1380/oj).

[3] Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1380/oj).

Or. en

Emendamento 66
Stephen Nikola Bartulica

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) Il Fondo di partenariato nazionale e regionale dovrebbe contribuire al conseguimento degli obiettivi ambientali, economici, sociali e occupazionali ***della*** politica comune della pesca (PCP) di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio[3]. Tale sostegno dovrebbe garantire che le attività di pesca siano sostenibili a lungo termine e siano gestite in modo coerente con gli obiettivi di cui	(3) Il Fondo di partenariato nazionale e regionale dovrebbe contribuire al conseguimento degli obiettivi ambientali, economici, sociali e occupazionali ***e a garantire la disponibilità di approvvigionamenti alimentari in linea con la*** politica comune della pesca (PCP) di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio[3]. Tale sostegno dovrebbe garantire che le attività di pesca siano

all'articolo 2 del regolamento relativo alla PCP.

[3] Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1380/oj).

sostenibili a lungo termine e siano gestite in modo coerente con gli obiettivi di cui all'articolo 2 del regolamento relativo alla PCP.

[3] Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1380/oj).

Or. hr

Emendamento 67
Luke Ming Flanagan, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) Il Fondo di partenariato nazionale e regionale dovrebbe contribuire al conseguimento degli obiettivi ambientali, economici, sociali e occupazionali della politica comune della pesca (PCP) di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio[3]. Tale sostegno dovrebbe garantire che le attività di pesca siano sostenibili a lungo termine e siano gestite in modo coerente con gli obiettivi di cui all'articolo 2 del regolamento relativo alla PCP.	(3) Il Fondo di partenariato nazionale e regionale dovrebbe contribuire al conseguimento degli obiettivi ambientali, economici, sociali e occupazionali della politica comune della pesca (PCP) di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio[3]. Tale sostegno dovrebbe garantire che le attività di pesca siano sostenibili ***ed equi*** a lungo termine e siano gestite in modo coerente con gli obiettivi di cui all'articolo 2 del regolamento relativo alla PCP.
[3] Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i	[3] Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i

regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1380/oj).

regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1380/oj).

Or. en

Emendamento 68
Isabelle Le Callennec

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) Il Fondo di partenariato nazionale e regionale dovrebbe contribuire al conseguimento degli obiettivi ambientali, ***economici,*** sociali e occupazionali della politica comune della pesca (PCP) di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio[3]. Tale sostegno dovrebbe garantire che le attività di pesca siano sostenibili a lungo termine e siano gestite in modo coerente con gli obiettivi di cui all'articolo 2 del regolamento relativo alla PCP.	(3) Il Fondo di partenariato nazionale e regionale dovrebbe contribuire al conseguimento degli obiettivi ***economici,*** ambientali, sociali e occupazionali della politica comune della pesca (PCP) di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio[3]. Tale sostegno dovrebbe garantire che le attività di pesca siano sostenibili a lungo termine e siano gestite in modo coerente con gli obiettivi di cui all'articolo 2 del regolamento relativo alla PCP.
[3] Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1380/oj).	[3] Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1380/oj).

Or. fr

Emendamento 69
Nicolás González Casares, André Franqueira Rodrigues, Idoia Mendia, Sérgio Gonçalves, Thomas Bajada, Eric Sargiacomo, Giuseppe Lupo, Sakis Arnaoutoglou

Proposta di regolamento
Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(3 bis) La pesca ha una funzione essenziale nel garantire la sussistenza e preservare il patrimonio culturale di molte comunità costiere dell'Unione, in particolare nelle regioni in cui la piccola pesca costiera svolge un ruolo importante. Con un'età media che in molte comunità di pescatori supera i 50 anni, il ricambio generazionale e la diversificazione delle attività continuano a porre sfide rilevanti. In particolare, la creazione e lo sviluppo di nuove attività economiche nel settore della pesca a opera di giovani pescatori rappresenta una sfida sul piano finanziario e dovrebbe pertanto essere presa in considerazione nell'assegnazione e nell'indirizzamento dei fondi a norma del presente regolamento. Tale sviluppo è essenziale per la competitività del settore della pesca nell'Unione. È quindi opportuno mettere a disposizione dei giovani pescatori che avviano attività di pesca un sostegno che li agevoli e promuovere il ricambio generazionale.

Or. en

Emendamento 70
France Jamet, António Tânger Corrêa

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) Le iniziative previste dal patto	***soppresso***

europeo per gli oceani devono essere sostenute e promosse con investimenti e finanziamenti da fonti private e pubbliche. Un approccio integrato ai finanziamenti e alle politiche in materia di oceani contemplerà un'ampia gamma di elementi, quali: la conservazione delle risorse biologiche marine, che è una delle cinque competenze esclusive dell'UE, la conservazione e il ripristino della biodiversità marina, la gestione e l'innovazione delle attività di pesca e di acquacoltura finalizzate alla sostenibilità e alla resilienza di tali settori, le attività relative all'attuazione della PCP, il ricambio generazionale, la conoscenza e l'osservazione degli oceani, la sicurezza marittima, la sicurezza alimentare, lo sviluppo e l'espansione di un'economia blu competitiva e sostenibile, comprese, tra gli altri, l'energia offshore e oceanica, le biotecnologie e la desalinizzazione, la salvaguardia del patrimonio culturale subacqueo e costiero, nonché il sostegno ad altri settori e altre industrie dell'economia blu affinché diventino climaticamente neutri, utilizzino soluzioni intelligenti e a zero emissioni, basandosi sulla scienza e sulla strategia per la ricerca e l'innovazione riguardanti gli oceani, e sostengano la pianificazione dello spazio marittimo e la cooperazione regionale marittima a livello di bacino marittimo, nonché lo sviluppo territoriale sostenibile e resiliente delle comunità costiere, delle isole e delle regioni ultraperiferiche.

Or. fr

Emendamento 71
Isabelle Le Callennec

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) Le iniziative previste dal patto europeo per gli oceani devono essere sostenute e promosse con investimenti e finanziamenti da fonti private e pubbliche. Un approccio integrato ai finanziamenti e alle politiche in materia di oceani contemplerà un'ampia gamma di elementi, quali: la conservazione delle risorse biologiche marine, che è una delle cinque competenze esclusive dell'UE, la conservazione e il ripristino della biodiversità marina, la gestione e l'innovazione delle attività di pesca e di acquacoltura finalizzate alla sostenibilità e alla resilienza di tali settori, le attività relative all'attuazione della PCP, il ricambio generazionale, la conoscenza e l'osservazione degli oceani, la sicurezza marittima, la sicurezza alimentare, lo sviluppo e l'espansione di un'economia blu competitiva e sostenibile, comprese, tra gli altri, l'energia offshore e oceanica, le biotecnologie e la desalinizzazione, la salvaguardia del patrimonio culturale subacqueo e costiero, nonché il sostegno ad altri settori e altre industrie dell'economia blu affinché diventino climaticamente neutri, utilizzino soluzioni intelligenti e a zero emissioni, basandosi sulla scienza e sulla strategia per la ricerca e l'innovazione riguardanti gli oceani, e sostengano la pianificazione dello spazio marittimo e la cooperazione regionale marittima a livello di bacino marittimo, nonché lo sviluppo territoriale sostenibile e resiliente delle comunità costiere, delle isole e delle regioni ultraperiferiche.	(4) Le iniziative previste dal patto europeo per gli oceani devono essere sostenute e promosse con investimenti e finanziamenti da fonti private e pubbliche. Un approccio integrato ai finanziamenti e alle politiche in materia di oceani contemplerà un'ampia gamma di elementi, quali: la conservazione delle risorse biologiche marine, che è una delle cinque competenze esclusive dell'UE, la conservazione e il ripristino della biodiversità marina, la gestione e l'innovazione delle attività di pesca e di acquacoltura finalizzate alla sostenibilità e alla resilienza di tali settori, le attività relative all'attuazione della PCP, il ricambio generazionale***, i servizi ecosistemici forniti dall'acquacoltura a basso livello trofico, in particolare il miglioramento della qualità dell'acqua, il ciclo dei nutrienti, la biodiversità e la resilienza costiera***, la conoscenza e l'osservazione degli oceani, la sicurezza marittima, la sicurezza alimentare, lo sviluppo e l'espansione di un'economia blu competitiva e sostenibile, comprese, tra gli altri, l'energia offshore e oceanica, le biotecnologie e la desalinizzazione, la salvaguardia del patrimonio culturale subacqueo e costiero, nonché il sostegno ad altri settori e altre industrie dell'economia blu affinché diventino climaticamente neutri, utilizzino soluzioni intelligenti e a zero emissioni, basandosi sulla scienza e sulla strategia per la ricerca e l'innovazione riguardanti gli oceani, e sostengano la pianificazione dello spazio marittimo e la cooperazione regionale marittima a livello di bacino marittimo, nonché lo sviluppo territoriale sostenibile e resiliente delle comunità costiere, delle isole e delle regioni ultraperiferiche.

Or. fr

Emendamento 72
Kristoffer Storm

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) Le iniziative previste dal patto europeo per gli oceani devono essere sostenute e promosse con investimenti e finanziamenti da fonti private e pubbliche. Un approccio integrato ai finanziamenti e alle politiche in materia di oceani ***contemplerà*** un'ampia gamma di elementi, quali: la conservazione delle risorse biologiche marine, che è una delle cinque competenze esclusive dell'UE, la conservazione e il ripristino della biodiversità marina, la gestione e l'innovazione delle attività di pesca e di acquacoltura finalizzate alla sostenibilità e alla resilienza di tali settori, le attività relative all'attuazione della PCP, il ricambio generazionale, la conoscenza e l'osservazione degli oceani, la sicurezza marittima, la sicurezza alimentare, lo sviluppo e l'espansione di un'economia blu competitiva e sostenibile, comprese, tra gli altri, l'energia offshore e oceanica, le biotecnologie e la desalinizzazione, la salvaguardia del patrimonio culturale subacqueo e costiero, nonché il sostegno ad altri settori e altre industrie dell'economia blu affinché diventino climaticamente neutri, utilizzino soluzioni intelligenti e a zero emissioni, basandosi sulla scienza e sulla strategia per la ricerca e l'innovazione riguardanti gli oceani, e sostengano la pianificazione dello spazio marittimo e la cooperazione regionale marittima a livello di bacino marittimo, nonché lo sviluppo territoriale sostenibile e resiliente delle comunità costiere, delle isole e delle regioni ultraperiferiche.	(4) Le iniziative previste dal patto europeo per gli oceani devono essere sostenute e promosse con investimenti e finanziamenti da fonti private e pubbliche. Un approccio integrato ai finanziamenti e alle politiche in materia di oceani***, complementare a un finanziamento vincolato a favore delle politiche relative alla pesca e all'acquacoltura nell'ambito del quadro finanziario pluriennale e volto a preservarne l'integrità, potrebbe contemplare*** un'ampia gamma di elementi, quali: la conservazione delle risorse biologiche marine, che è una delle cinque competenze esclusive dell'UE, la conservazione e il ripristino della biodiversità marina, la gestione e l'innovazione delle attività di pesca e di acquacoltura finalizzate alla sostenibilità e alla resilienza di tali settori, le attività relative all'attuazione della PCP, il ricambio generazionale, la conoscenza e l'osservazione degli oceani, la sicurezza marittima, la sicurezza alimentare, lo sviluppo e l'espansione di un'economia blu competitiva e sostenibile, comprese, tra gli altri, l'energia offshore e oceanica, le biotecnologie e la desalinizzazione, la salvaguardia del patrimonio culturale subacqueo e costiero, nonché il sostegno ad altri settori e altre industrie dell'economia blu affinché diventino climaticamente neutri, utilizzino soluzioni intelligenti e a zero emissioni, basandosi sulla scienza e sulla strategia per la ricerca e l'innovazione riguardanti gli oceani, e sostengano la pianificazione dello spazio marittimo e la cooperazione regionale marittima a livello di bacino marittimo, nonché lo sviluppo territoriale sostenibile e resiliente delle comunità costiere, delle isole e delle

regioni ultraperiferiche.

Or. en

Emendamento 73
Luke Ming Flanagan, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) Le iniziative previste dal patto europeo per gli oceani devono essere sostenute e promosse con investimenti e finanziamenti da fonti private e pubbliche. Un approccio integrato ai finanziamenti e alle politiche in materia di oceani contemplerà un'ampia gamma di elementi, quali: la conservazione delle risorse biologiche marine, che è una delle cinque competenze esclusive dell'UE, la conservazione e il ripristino della biodiversità marina, la gestione e l'innovazione delle attività di pesca e di acquacoltura finalizzate alla sostenibilità e alla resilienza di tali settori, le attività relative all'attuazione della PCP, il ricambio generazionale, la conoscenza e l'osservazione degli oceani, la sicurezza marittima, la sicurezza alimentare, lo sviluppo e l'espansione di un'economia blu competitiva e sostenibile, comprese, tra gli altri, l'energia offshore e oceanica, le biotecnologie e la desalinizzazione, la salvaguardia del patrimonio culturale subacqueo e costiero, nonché il sostegno ad altri settori e altre industrie dell'economia blu affinché diventino climaticamente neutri, utilizzino soluzioni intelligenti e a zero emissioni, basandosi sulla scienza e sulla strategia per la ricerca e l'innovazione riguardanti gli oceani, e sostengano la pianificazione dello spazio marittimo e la cooperazione regionale marittima a livello di bacino marittimo, nonché lo sviluppo territoriale sostenibile e resiliente delle	(4) Le iniziative previste dal patto europeo per gli oceani devono essere sostenute e promosse con investimenti e finanziamenti da fonti private e pubbliche. Un approccio integrato ai finanziamenti e alle politiche in materia di oceani contemplerà un'ampia gamma di elementi, quali: la conservazione delle risorse biologiche marine, che è una delle cinque competenze esclusive dell'UE, la conservazione e il ripristino della biodiversità marina, la gestione e l'innovazione delle attività di pesca e di acquacoltura finalizzate alla sostenibilità e alla resilienza di tali settori, le attività relative all'attuazione della PCP, il ricambio generazionale, la conoscenza e l'osservazione degli oceani, la sicurezza marittima, la sicurezza alimentare, ***la sovranità alimentare, la sovranità digitale e sistemi alimentari locali, resilienti e sostenibili,*** lo sviluppo e l'espansione di un'economia blu competitiva e sostenibile, comprese, tra gli altri, l'energia offshore e oceanica, le biotecnologie e la desalinizzazione, la salvaguardia del patrimonio culturale subacqueo e costiero ***tangibile e non tangibile***, nonché il sostegno ad altri settori e altre industrie dell'economia blu affinché diventino climaticamente neutri, utilizzino soluzioni intelligenti e a zero emissioni, basandosi sulla scienza e sulla strategia per la ricerca e l'innovazione riguardanti gli oceani, e sostengano la pianificazione dello spazio

comunità costiere, delle isole e delle regioni ultraperiferiche.

marittimo e la cooperazione regionale marittima a livello di bacino marittimo, nonché lo sviluppo territoriale sostenibile e resiliente delle comunità costiere, delle isole e delle regioni ultraperiferiche.

Or. en

Emendamento 74
Sebastian Everding, Anja Hazekamp

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) Le iniziative previste dal patto europeo per gli oceani devono essere sostenute e promosse con investimenti e finanziamenti da fonti private e pubbliche. Un approccio integrato ai finanziamenti e alle politiche in materia di oceani contemplerà un'ampia gamma di elementi, quali: la conservazione delle risorse biologiche marine, che è una delle cinque competenze esclusive dell'UE, la conservazione e il ripristino della biodiversità marina, la gestione e l'innovazione delle attività di pesca e di acquacoltura finalizzate alla sostenibilità e alla resilienza di tali settori, le attività relative all'attuazione della PCP, il ricambio generazionale, la conoscenza e l'osservazione degli oceani, la sicurezza marittima, la sicurezza alimentare, lo sviluppo e l'espansione di un'economia blu competitiva e sostenibile, comprese, tra gli altri, l'energia offshore e oceanica, le biotecnologie e la desalinizzazione, la salvaguardia del patrimonio culturale subacqueo e costiero, nonché il sostegno ad altri settori e altre industrie dell'economia blu affinché diventino climaticamente neutri, utilizzino soluzioni intelligenti e a zero emissioni, basandosi sulla scienza e sulla strategia per la ricerca e l'innovazione riguardanti gli oceani, e sostengano la	(4) Le iniziative previste dal patto europeo per gli oceani devono essere sostenute e promosse con investimenti e finanziamenti da fonti private e pubbliche. Un approccio integrato ai finanziamenti e alle politiche in materia di oceani contemplerà un'ampia gamma di elementi, quali: la conservazione delle risorse biologiche marine, che è una delle cinque competenze esclusive dell'UE, la conservazione e il ripristino della biodiversità marina, ***la protezione delle specie e degli habitat marini, la riduzione delle catture accessorie e della sofferenza animale,*** la gestione e l'innovazione delle attività di pesca e di acquacoltura finalizzate alla sostenibilità e alla resilienza di tali settori, le attività relative all'attuazione della PCP, il ricambio generazionale, la conoscenza e l'osservazione degli oceani, la sicurezza marittima, la sicurezza alimentare, lo sviluppo e l'espansione di un'economia blu competitiva e sostenibile, comprese, tra gli altri, l'energia offshore e oceanica, le biotecnologie e la desalinizzazione, la salvaguardia del patrimonio culturale subacqueo e costiero, nonché il sostegno ad altri settori e altre industrie dell'economia blu affinché diventino climaticamente neutri, utilizzino soluzioni intelligenti e a

pianificazione dello spazio marittimo e la cooperazione regionale marittima a livello di bacino marittimo, nonché lo sviluppo territoriale sostenibile e resiliente delle comunità costiere, delle isole e delle regioni ultraperiferiche.

zero emissioni, basandosi sulla scienza e sulla strategia per la ricerca e l'innovazione riguardanti gli oceani, e sostengano la pianificazione dello spazio marittimo e la cooperazione regionale marittima a livello di bacino marittimo, nonché lo sviluppo territoriale sostenibile e resiliente delle comunità costiere, delle isole e delle regioni ultraperiferiche.

Or. en

Emendamento 75
Nicolás González Casares, André Franqueira Rodrigues, Idoia Mendia, Sérgio Gonçalves, Eric Sargiacomo, Giuseppe Lupo, Sakis Arnaoutoglou

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) ***Le iniziative previste dal patto europeo per gli oceani devono essere sostenute e promosse con investimenti e finanziamenti da fonti private e pubbliche.*** Un approccio integrato ai finanziamenti e alle politiche in materia di oceani contemplerà un'ampia gamma di elementi, quali: la conservazione delle risorse biologiche marine, che è una delle cinque competenze esclusive dell'UE, la conservazione e il ripristino della biodiversità marina, la gestione e l'innovazione delle attività di pesca e di acquacoltura finalizzate alla sostenibilità e alla resilienza di tali settori, le attività relative all'attuazione della PCP, il ricambio generazionale, la conoscenza e l'osservazione degli oceani, la sicurezza marittima, la sicurezza alimentare, lo sviluppo e l'espansione di un'economia blu competitiva e sostenibile, comprese, tra gli altri, l'energia offshore e oceanica, le biotecnologie e la desalinizzazione, la salvaguardia del patrimonio culturale subacqueo e costiero, nonché il sostegno ad altri settori e altre industrie dell'economia	(4) Un approccio integrato ai finanziamenti e alle politiche in materia di oceani contemplerà un'ampia gamma di elementi, quali: la conservazione delle risorse biologiche marine ***in base alla politica comune della pesca***, che è una delle cinque competenze esclusive dell'UE, la conservazione e il ripristino della biodiversità marina, la gestione e l'innovazione delle attività di pesca e di acquacoltura finalizzate alla sostenibilità e alla resilienza di tali settori, le attività relative all'attuazione della PCP, il ricambio generazionale, la conoscenza e l'osservazione degli oceani, la sicurezza marittima, la sicurezza alimentare, lo sviluppo e l'espansione di un'economia blu competitiva e sostenibile, comprese, tra gli altri, l'energia offshore e oceanica, le biotecnologie e la desalinizzazione, la salvaguardia del patrimonio culturale subacqueo e costiero, nonché il sostegno ad altri settori e altre industrie dell'economia blu affinché diventino climaticamente neutri, utilizzino soluzioni intelligenti e a zero emissioni, basandosi sulla scienza e

blu affinché diventino climaticamente neutri, utilizzino soluzioni intelligenti e a zero emissioni, basandosi sulla scienza e sulla strategia per la ricerca e l'innovazione riguardanti gli oceani, e sostengano la pianificazione dello spazio marittimo e la cooperazione regionale marittima a livello di bacino marittimo, nonché lo sviluppo territoriale sostenibile e resiliente delle comunità costiere, delle isole e delle regioni ultraperiferiche.

sulla strategia per la ricerca e l'innovazione riguardanti gli oceani, e sostengano la pianificazione dello spazio marittimo e la cooperazione regionale marittima a livello di bacino marittimo, nonché lo sviluppo territoriale sostenibile e resiliente delle comunità costiere, delle isole e delle regioni ultraperiferiche.

Or. en

Emendamento 76
Anna Maria Cisint

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) Le iniziative ***previste dal patto europeo per gli oceani*** devono essere sostenute e promosse con investimenti e finanziamenti da fonti private e pubbliche. Un approccio integrato ai finanziamenti e alle politiche in materia di oceani ***contemplerà*** un'ampia gamma di elementi, quali: la conservazione delle risorse biologiche marine, che è una delle cinque competenze esclusive dell'UE, la conservazione ***e il ripristino*** della biodiversità marina, la gestione e l'innovazione delle attività di pesca e di acquacoltura finalizzate alla sostenibilità e alla resilienza di tali settori, le attività relative all'attuazione della PCP, il ricambio generazionale, la conoscenza e l'osservazione degli oceani, la sicurezza marittima, la sicurezza alimentare, lo sviluppo e l'espansione di un'economia blu competitiva e sostenibile, ***comprese, tra gli altri, l'energia offshore e oceanica, le biotecnologie e la desalinizzazione, la salvaguardia del patrimonio culturale subacqueo e costiero, nonché*** il sostegno	(4) Le iniziative ***che danno la priorità al sostegno della pesca e dell'acquacoltura sostenibili*** devono essere ***attivamente*** sostenute e promosse con investimenti e finanziamenti da fonti private e pubbliche. Un approccio integrato ai finanziamenti e alle politiche in materia di oceani***, complementare a un finanziamento vincolato a favore delle politiche relative alla pesca e all'acquacoltura nell'ambito del quadro finanziario pluriennale e volto a preservarne l'integrità, potrebbe contemplare*** un'ampia gamma di elementi, quali: la conservazione delle risorse biologiche marine, che è una delle cinque competenze esclusive dell'UE, la conservazione della biodiversità marina, la gestione e l'innovazione delle attività di pesca e di acquacoltura finalizzate alla sostenibilità ***all'economicità*** e alla resilienza di tali settori, le attività relative all'attuazione della PCP, il ricambio generazionale ***all'interno della filiera ittica europea***, la conoscenza e

ad altri settori e altre industrie dell'economia blu affinché diventino climaticamente neutri, utilizzino soluzioni intelligenti e a zero emissioni, basandosi sulla scienza e sulla strategia per la ricerca e l'innovazione riguardanti gli oceani, e sostengano la pianificazione dello spazio marittimo e la cooperazione regionale marittima a livello di bacino marittimo, ***e*** lo sviluppo territoriale sostenibile e resiliente delle comunità costiere, delle isole ***e*** delle regioni ultraperiferiche.

l'osservazione degli oceani, la sicurezza marittima, la sicurezza alimentare, lo sviluppo e l'espansione di un'economia blu competitiva e sostenibile, ***e*** il sostegno ***della*** pianificazione dello spazio marittimo e la cooperazione regionale marittima a livello di bacino marittimo, ***nonché*** lo sviluppo territoriale sostenibile e resiliente delle comunità costiere, delle isole***,*** delle regioni ultraperiferiche ***e dei territori d'oltremare***.

Or. it

Emendamento 77
Isabella Lövin
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) Le iniziative previste dal patto europeo per gli oceani devono essere sostenute e promosse con investimenti e finanziamenti da fonti private e pubbliche. Un approccio integrato ai finanziamenti e alle politiche in materia di oceani contemplerà un'ampia gamma di elementi, quali: la conservazione delle risorse biologiche marine, che è una delle cinque competenze esclusive dell'UE, la conservazione ***e*** il ripristino della biodiversità marina, la gestione e l'innovazione delle attività di pesca e di acquacoltura finalizzate alla sostenibilità e alla resilienza di tali settori, le attività relative all'attuazione della PCP, il ricambio generazionale, la conoscenza e l'osservazione degli oceani, la sicurezza marittima, la sicurezza alimentare, lo sviluppo e l'espansione di un'economia blu competitiva e sostenibile, comprese, tra gli altri, l'energia offshore e oceanica, le	(4) Le iniziative previste dal patto europeo per gli oceani ***e dall'imminente atto legislativo sugli oceani*** devono essere sostenute e promosse con investimenti e finanziamenti da fonti private e pubbliche. Un approccio integrato ai finanziamenti e alle politiche in materia di oceani contemplerà un'ampia gamma di elementi, quali: la conservazione delle risorse biologiche marine, che è una delle cinque competenze esclusive dell'UE, la conservazione***,*** il ripristino ***e la protezione*** della biodiversità marina, la gestione e l'innovazione delle attività di pesca e di acquacoltura finalizzate alla sostenibilità e alla resilienza di tali settori, le attività relative all'attuazione della PCP, il ricambio generazionale, la conoscenza e l'osservazione degli oceani, la sicurezza marittima, la sicurezza alimentare, lo sviluppo e l'espansione di un'economia blu competitiva e sostenibile, comprese, tra gli

biotecnologie e la desalinizzazione, la salvaguardia del patrimonio culturale subacqueo e costiero, nonché il sostegno ad altri settori e altre industrie dell'economia blu affinché diventino climaticamente neutri, utilizzino soluzioni intelligenti e a zero emissioni, basandosi sulla scienza e sulla strategia per la ricerca e l'innovazione riguardanti gli oceani, e sostengano la pianificazione dello spazio marittimo e la cooperazione regionale marittima a livello di bacino marittimo, nonché lo sviluppo territoriale sostenibile e resiliente delle comunità costiere, delle isole e delle regioni ultraperiferiche.

altri, l'energia offshore e oceanica, le biotecnologie e la desalinizzazione, la salvaguardia del patrimonio culturale subacqueo e costiero, nonché il sostegno ad altri settori e altre industrie dell'economia blu affinché diventino climaticamente neutri, utilizzino soluzioni intelligenti e a zero emissioni, basandosi sulla scienza e sulla strategia per la ricerca e l'innovazione riguardanti gli oceani, e sostengano la pianificazione dello spazio marittimo, ***l'imminente atto legislativo sugli oceani*** e la cooperazione regionale marittima a livello di bacino marittimo, nonché lo sviluppo territoriale sostenibile e resiliente delle comunità costiere, delle isole e delle regioni ultraperiferiche.

Or. en

Emendamento 78
Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) Le iniziative previste dal patto europeo per gli oceani devono essere sostenute e promosse con investimenti e finanziamenti da fonti private e pubbliche. Un approccio integrato ai finanziamenti e alle politiche in materia di oceani contemplerà un'ampia gamma di elementi, quali: la conservazione delle risorse biologiche marine, che è una delle cinque competenze esclusive dell'UE, la conservazione e il ripristino della biodiversità marina, la gestione e l'innovazione delle attività di pesca e di acquacoltura finalizzate alla sostenibilità e alla resilienza di tali settori, le attività relative all'attuazione della PCP, il ricambio generazionale, la conoscenza e l'osservazione degli oceani, la sicurezza marittima, la sicurezza alimentare, lo	(4) Le iniziative previste dal patto europeo per gli oceani devono essere sostenute e promosse con investimenti e finanziamenti da fonti private e pubbliche. Un approccio integrato ai finanziamenti e alle politiche in materia di oceani contemplerà un'ampia gamma di elementi, quali: la conservazione delle risorse biologiche marine, che è una delle cinque competenze esclusive dell'UE, la conservazione e il ripristino della biodiversità marina, ***la protezione del benessere degli animali acquatici senzienti,*** la gestione e l'innovazione delle attività di pesca e di acquacoltura finalizzate alla sostenibilità e alla resilienza di tali settori, le attività relative all'attuazione della PCP, il ricambio generazionale, la conoscenza e

sviluppo e l'espansione di un'economia blu competitiva e sostenibile, comprese, tra gli altri, l'energia offshore e oceanica, le biotecnologie e la desalinizzazione, la salvaguardia del patrimonio culturale subacqueo e costiero, nonché il sostegno ad altri settori e altre industrie dell'economia blu affinché diventino climaticamente neutri, utilizzino soluzioni intelligenti e a zero emissioni, basandosi sulla scienza e sulla strategia per la ricerca e l'innovazione riguardanti gli oceani, e sostengano la pianificazione dello spazio marittimo e la cooperazione regionale marittima a livello di bacino marittimo, nonché lo sviluppo territoriale sostenibile e resiliente delle comunità costiere, delle isole e delle regioni ultraperiferiche.	l'osservazione degli oceani, la sicurezza marittima, la sicurezza alimentare, lo sviluppo e l'espansione di un'economia blu competitiva e sostenibile, comprese, tra gli altri, l'energia offshore e oceanica, le biotecnologie e la desalinizzazione, la salvaguardia del patrimonio culturale subacqueo e costiero, nonché il sostegno ad altri settori e altre industrie dell'economia blu affinché diventino climaticamente neutri, utilizzino soluzioni intelligenti e a zero emissioni, basandosi sulla scienza e sulla strategia per la ricerca e l'innovazione riguardanti gli oceani, e sostengano la pianificazione dello spazio marittimo e la cooperazione regionale marittima a livello di bacino marittimo, nonché lo sviluppo territoriale sostenibile e resiliente delle comunità costiere, delle isole e delle regioni ultraperiferiche.

Or. en

Emendamento 79
Asger Christensen, Emma Wiesner, Oihane Agirregoitia Martínez

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) Le iniziative previste dal patto europeo per gli oceani devono essere sostenute e promosse con investimenti e finanziamenti da fonti private e pubbliche. Un approccio integrato ai finanziamenti e alle politiche in materia di oceani contemplerà un'ampia gamma di elementi, quali: la conservazione delle risorse biologiche marine, che è una delle cinque competenze esclusive dell'UE, la conservazione e il ripristino della biodiversità marina, la gestione e l'innovazione delle attività di pesca e di acquacoltura finalizzate alla sostenibilità e alla resilienza di tali settori, le attività relative all'attuazione della PCP, il	(4) Le iniziative previste dal patto europeo per gli oceani devono essere sostenute e promosse con investimenti e finanziamenti da fonti private e pubbliche. ***Gli Stati membri dovrebbero tenerne conto e applicare*** un approccio integrato ai finanziamenti e alle politiche in materia di oceani ***che*** contemplerà un'ampia gamma di elementi, quali: la conservazione delle risorse biologiche marine, che è una delle cinque competenze esclusive dell'UE, la conservazione e il ripristino della biodiversità marina, la gestione e l'innovazione delle attività di pesca e di acquacoltura finalizzate alla sostenibilità e alla resilienza di tali settori, le attività

ricambio generazionale, la conoscenza e l'osservazione degli oceani, la sicurezza marittima, la sicurezza alimentare, lo sviluppo e l'espansione di un'economia blu competitiva e sostenibile, comprese, tra gli altri, l'energia offshore e oceanica, le biotecnologie e la desalinizzazione, la salvaguardia del patrimonio culturale subacqueo e costiero, nonché il sostegno ad altri settori e altre industrie dell'economia blu affinché diventino climaticamente neutri, utilizzino soluzioni intelligenti e a zero emissioni, basandosi sulla scienza e sulla strategia per la ricerca e l'innovazione riguardanti gli oceani, e sostengano la pianificazione dello spazio marittimo e la cooperazione regionale marittima a livello di bacino marittimo, nonché lo sviluppo territoriale sostenibile e resiliente delle comunità costiere, delle isole e delle regioni ultraperiferiche.

relative all'attuazione della PCP, il ricambio generazionale, la conoscenza e l'osservazione degli oceani, la sicurezza marittima, la sicurezza alimentare, lo sviluppo e l'espansione di un'economia blu competitiva e sostenibile, comprese, tra gli altri, l'energia offshore e oceanica, le biotecnologie e la desalinizzazione, la salvaguardia del patrimonio culturale subacqueo e costiero, nonché il sostegno ad altri settori e altre industrie dell'economia blu affinché diventino climaticamente neutri, utilizzino soluzioni intelligenti e a zero emissioni, basandosi sulla scienza e sulla strategia per la ricerca e l'innovazione riguardanti gli oceani, e sostengano la pianificazione dello spazio marittimo e la cooperazione regionale marittima a livello di bacino marittimo, nonché lo sviluppo territoriale sostenibile e resiliente delle comunità costiere, delle isole e delle regioni ultraperiferiche.

Or. en

Emendamento 80
Bert-Jan Ruissen, Sander Smit

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) Le iniziative previste dal patto europeo per gli oceani ***devono*** essere sostenute e promosse con investimenti e finanziamenti da fonti private e pubbliche. ***Un approccio integrato ai finanziamenti e alle politiche in materia di oceani contemplerà*** un'ampia gamma di elementi, quali: la conservazione delle risorse biologiche marine, che è una delle cinque competenze esclusive dell'UE, la conservazione e il ripristino della biodiversità marina, la gestione e l'innovazione delle attività di pesca e di acquacoltura finalizzate alla sostenibilità e	(4) Le iniziative previste dal patto europeo per gli oceani ***possono*** essere sostenute e promosse con investimenti e finanziamenti da fonti private e pubbliche. ***Ciò può contemplare*** un'ampia gamma di elementi, quali: la conservazione delle risorse biologiche marine, che è una delle cinque competenze esclusive dell'UE, la conservazione e il ripristino della biodiversità marina, la gestione e l'innovazione delle attività di pesca e di acquacoltura finalizzate alla sostenibilità e alla resilienza di tali settori, le attività relative all'attuazione della PCP, il

alla resilienza di tali settori, le attività relative all'attuazione della PCP, il ricambio generazionale, la conoscenza e l'osservazione degli oceani, la sicurezza marittima, la sicurezza alimentare, lo sviluppo e l'espansione di un'economia blu competitiva e sostenibile, comprese, tra gli altri, l'energia offshore e oceanica, le biotecnologie e la desalinizzazione, la salvaguardia del patrimonio culturale subacqueo e costiero, nonché il sostegno ad altri settori e altre industrie dell'economia blu affinché diventino climaticamente neutri, utilizzino soluzioni intelligenti e a zero emissioni, basandosi sulla scienza e sulla strategia per la ricerca e l'innovazione riguardanti gli oceani, e sostengano la pianificazione dello spazio marittimo e la cooperazione regionale marittima a livello di bacino marittimo, nonché lo sviluppo territoriale sostenibile e resiliente delle comunità costiere, delle isole e delle regioni ultraperiferiche.

ricambio generazionale, la conoscenza e l'osservazione degli oceani, la sicurezza marittima, la sicurezza alimentare, lo sviluppo e l'espansione di un'economia blu competitiva e sostenibile, comprese, tra gli altri, l'energia offshore e oceanica, le biotecnologie e la desalinizzazione, la salvaguardia del patrimonio culturale subacqueo e costiero, nonché il sostegno ad altri settori e altre industrie dell'economia blu affinché diventino climaticamente neutri, utilizzino soluzioni intelligenti e a zero emissioni, basandosi sulla scienza e sulla strategia per la ricerca e l'innovazione riguardanti gli oceani, e sostengano la pianificazione dello spazio marittimo e la cooperazione regionale marittima a livello di bacino marittimo, nonché lo sviluppo territoriale sostenibile e resiliente delle comunità costiere, delle isole e delle regioni ultraperiferiche.

Or. en

Emendamento 81
Bert-Jan Ruissen, Sander Smit

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) La piccola pesca costiera ***è svolta da pescherecci che praticano la pesca nei mari e nelle acque interne, di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri, che non utilizzano attrezzi trainati, e da pescatori a piedi, compresi i pescatori di molluschi. Questo settore*** rappresenta quasi il 75 % di tutti i pescherecci registrati nell'Unione e quasi la metà di tutti i posti di lavoro nel settore della pesca e costituisce un elemento importante del tessuto economico delle zone costiere. Gli operatori della piccola pesca costiera dipendono	(5) La piccola pesca costiera rappresenta quasi il 75 % di tutti i pescherecci registrati nell'Unione e quasi la metà di tutti i posti di lavoro nel settore della pesca e costituisce un elemento importante del tessuto economico delle zone costiere. Gli operatori della piccola pesca costiera dipendono fortemente dalla presenza di stock ittici sani, che rappresentano la loro principale fonte di reddito. Di conseguenza le esigenze specifiche della piccola pesca costiera e il contributo alla sostenibilità ambientale,

fortemente dalla presenza di stock ittici sani, che rappresentano la loro principale fonte di reddito. Di conseguenza le esigenze specifiche della piccola pesca costiera e il contributo alla sostenibilità ambientale, economica e sociale delle operazioni di pesca di cui al regolamento (UE) n. 1380/2013 relativo alla PCP dovrebbero essere tenuti in considerazione nei piani di partenariato nazionale e regionale (NRP) di cui all'articolo 22 del [regolamento NRP].

economica e sociale delle operazioni di pesca di cui al regolamento (UE) n. 1380/2013 relativo alla PCP dovrebbero essere tenuti in considerazione nei piani di partenariato nazionale e regionale (NRP) di cui all'articolo 22 del [regolamento NRP].

Or. en

Emendamento 82
Kristoffer Storm

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) La piccola pesca costiera ***è svolta da pescherecci che praticano la pesca nei mari e nelle acque interne, di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri, che non utilizzano attrezzi trainati, e da pescatori a piedi, compresi i pescatori di molluschi. Questo settore*** rappresenta quasi il 75 % di tutti i pescherecci registrati nell'Unione e quasi la metà di tutti i posti di lavoro nel settore della pesca e costituisce un elemento importante del tessuto economico delle zone costiere. Gli operatori della piccola pesca costiera dipendono fortemente dalla presenza di stock ittici sani, che rappresentano la loro principale fonte di reddito. Di conseguenza le esigenze specifiche della piccola pesca costiera e il contributo alla sostenibilità ambientale, economica e sociale delle operazioni di pesca di cui al regolamento (UE) n. 1380/2013 relativo alla PCP dovrebbero essere tenuti in considerazione nei piani di partenariato nazionale e regionale (NRP) di cui all'articolo 22 del	(5) La piccola pesca costiera rappresenta quasi il 75 % di tutti i pescherecci registrati nell'Unione e quasi la metà di tutti i posti di lavoro nel settore della pesca e costituisce un elemento importante del tessuto economico delle zone costiere. Gli operatori della piccola pesca costiera dipendono fortemente dalla presenza di stock ittici sani, che rappresentano la loro principale fonte di reddito. Di conseguenza le esigenze specifiche della piccola pesca costiera e il contributo alla sostenibilità ambientale, economica e sociale delle operazioni di pesca di cui al regolamento (UE) n. 1380/2013 relativo alla PCP dovrebbero essere tenuti in considerazione nei piani di partenariato nazionale e regionale (NRP) di cui all'articolo 22 del [regolamento NRP].

[regolamento NRP].

Or. en

Emendamento 83
Paulo do Nascimento Cabral

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) La piccola pesca costiera ***è svolta da pescherecci che praticano*** la pesca ***nei mari e nelle acque interne, di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri, che non utilizzano attrezzi trainati, e da pescatori a piedi, compresi i pescatori di molluschi. Questo settore rappresenta*** quasi il 75 % di tutti i pescherecci registrati nell'Unione e quasi la metà di tutti i posti di lavoro nel settore della pesca e ***costituisce*** un elemento importante del tessuto economico delle zone costiere. Gli operatori della piccola pesca costiera dipendono fortemente dalla presenza di stock ittici sani, che rappresentano la loro principale fonte di reddito. Di conseguenza le esigenze specifiche della piccola pesca costiera e il contributo alla sostenibilità ambientale, economica e sociale delle operazioni di pesca di cui al regolamento (UE) n. 1380/2013 relativo alla PCP dovrebbero essere tenuti in considerazione nei piani di partenariato nazionale e regionale (NRP) di cui all'articolo 22 del [regolamento NRP].	(5) La piccola pesca costiera ***e*** la pesca ***artigianale delle regioni ultraperiferiche rappresentano*** quasi il 75 % di tutti i pescherecci registrati nell'Unione e quasi la metà di tutti i posti di lavoro nel settore della pesca e ***costituiscono*** un elemento importante del tessuto economico delle zone costiere. Gli operatori della piccola pesca costiera dipendono fortemente dalla presenza di stock ittici sani, che rappresentano la loro principale fonte di reddito. Di conseguenza le esigenze specifiche della piccola pesca costiera e il contributo alla sostenibilità ambientale, economica e sociale delle operazioni di pesca di cui al regolamento (UE) n. 1380/2013 relativo alla PCP dovrebbero essere tenuti in considerazione nei piani di partenariato nazionale e regionale (NRP) di cui all'articolo 22 del [regolamento NRP].

Or. pt

Emendamento 84
Luke Ming Flanagan, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) La piccola pesca costiera è svolta da pescherecci che praticano la pesca nei mari e nelle acque interne, di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri, che non utilizzano attrezzi trainati, e da pescatori a piedi, compresi i pescatori di molluschi. Questo settore rappresenta quasi il 75 % di tutti i pescherecci registrati nell'Unione e quasi la metà di tutti i posti di lavoro nel settore della pesca e costituisce un elemento importante del tessuto economico delle zone costiere. Gli operatori della piccola pesca costiera dipendono fortemente dalla presenza di stock ittici sani, che rappresentano la loro principale fonte di reddito. Di conseguenza le esigenze specifiche della piccola pesca costiera e il contributo alla sostenibilità ambientale, economica e sociale delle operazioni di pesca di cui al regolamento (UE) n. 1380/2013 relativo alla PCP dovrebbero essere tenuti in considerazione nei piani di partenariato nazionale e regionale (NRP) di cui all'articolo 22 del [regolamento NRP].	(5) La piccola pesca costiera è svolta da pescherecci che praticano la pesca nei mari e nelle acque interne, di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri, che non utilizzano attrezzi trainati, e da pescatori a piedi, compresi i pescatori di molluschi. Questo settore rappresenta quasi il 75 % di tutti i pescherecci registrati nell'Unione e quasi la metà di tutti i posti di lavoro nel settore della pesca e costituisce un elemento importante del tessuto economico delle zone costiere ***e insulari***. Gli operatori della piccola pesca costiera dipendono fortemente dalla presenza di stock ittici sani, ***compreso un accesso giusto ed equo a tali stock,*** che rappresentano la loro principale fonte di reddito. Di conseguenza le esigenze specifiche della piccola pesca costiera e il contributo alla sostenibilità ambientale, economica e sociale delle operazioni di pesca di cui al regolamento (UE) n. 1380/2013 relativo alla PCP dovrebbero essere tenuti in considerazione nei piani di partenariato nazionale e regionale (NRP) di cui all'articolo 22 del [regolamento NRP].

Or. en

Emendamento 85
Asger Christensen, Oihane Agirregoitia Martínez

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) La piccola pesca costiera è svolta da pescherecci che praticano la pesca nei mari e nelle acque interne, di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri, ***che non utilizzano attrezzi trainati, e da pescatori a piedi, compresi i pescatori di molluschi. Questo settore*** rappresenta quasi il 75 % di	(5) La piccola pesca costiera è svolta da pescherecci che praticano la pesca nei mari e nelle acque interne, di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri, ***che*** rappresenta quasi il 75 % di tutti i pescherecci registrati nell'Unione e quasi la metà di tutti i posti di lavoro nel settore

tutti i pescherecci registrati nell'Unione e quasi la metà di tutti i posti di lavoro nel settore della pesca e costituisce un elemento importante del tessuto economico delle zone costiere. Gli operatori della piccola pesca costiera dipendono fortemente dalla presenza di stock ittici sani, che rappresentano la loro principale fonte di reddito. Di conseguenza le esigenze specifiche della piccola pesca costiera e il contributo alla sostenibilità ambientale, economica e sociale delle operazioni di pesca di cui al regolamento (UE) n. 1380/2013 relativo alla PCP dovrebbero essere tenuti in considerazione nei piani di partenariato nazionale e regionale (NRP) di cui all'articolo 22 del [regolamento NRP].

della pesca e costituisce un elemento importante del tessuto economico delle zone costiere. Gli operatori della piccola pesca costiera dipendono fortemente dalla presenza di stock ittici sani, che rappresentano la loro principale fonte di reddito. Di conseguenza le esigenze specifiche della piccola pesca costiera e il contributo alla sostenibilità ambientale, economica e sociale delle operazioni di pesca di cui al regolamento (UE) n. 1380/2013 relativo alla PCP dovrebbero essere tenuti in considerazione nei piani di partenariato nazionale e regionale (NRP) di cui all'articolo 22 del [regolamento NRP].

Or. en

Emendamento 86
Nora Junco García

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) La piccola pesca costiera è svolta da pescherecci che praticano la pesca nei mari e nelle acque interne, di lunghezza fuori tutto inferiore a ***12*** metri, che non utilizzano attrezzi trainati***, e*** da pescatori a piedi, compresi i ***pescatori*** di molluschi. ***Questo settore rappresenta quasi il 75 % di tutti i pescherecci registrati nell'Unione e quasi la metà di tutti i posti di lavoro nel settore della*** pesca ***e costituisce un elemento importante del tessuto economico delle zone costiere***. ***Gli*** operatori della piccola pesca costiera ***dipendono fortemente dalla presenza di stock ittici sani, che rappresentano la loro principale fonte di reddito. Di conseguenza le esigenze specifiche della piccola pesca costiera e il contributo alla***	(5) La piccola pesca costiera ***e su piccola scala*** è svolta da pescherecci che praticano la pesca nei mari e nelle acque interne, di lunghezza fuori tutto inferiore a ***15*** metri, che non utilizzano attrezzi trainati ***quali definiti all'articolo 2, comma 1, punto 1), del regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio (28); o b)*** da pescatori a piedi, compresi i ***raccoglitori*** di molluschi; ***Data la natura estremamente diversificata delle flotte pescherecce nei diversi bacini marittimi dell'Unione, gli Stati membri possono adattare la definizione di piccola*** pesca ***costiera nei loro programmi, tenendo debitamente conto della durata del viaggio, della distanza dalla costa, del tipo di attrezzi da pesca e dei legami con le comunità***

sostenibilità ambientale, economica e sociale delle operazioni di pesca di cui al regolamento ***(UE) n. 1380/2013 relativo alla PCP dovrebbero essere tenuti in considerazione nei piani di partenariato nazionale e regionale (NRP) di cui all'articolo 22 del [regolamento NRP]***.	***costiere***. ***I piani nazionali e regionali contemplano misure specifiche per garantire l'accesso degli*** operatori della piccola pesca costiera ***e su piccola scala, in particolare dei pescatori proprietari e delle piccole imprese, agli strumenti di finanziamento previsti dal presente*** regolamento.

Or. es

Emendamento 87
Nicolás González Casares, André Franqueira Rodrigues, Idoia Mendia, Sérgio Gonçalves, Thomas Bajada, Eric Sargiacomo, Giuseppe Lupo, Sakis Arnaoutoglou

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) Allo scopo di incoraggiare pratiche di pesca sostenibili, gli Stati membri dovrebbero mirare ad accordare agli operatori della piccola pesca costiera un trattamento preferenziale, che preveda un'aliquota massima di intensità di aiuto pari al 100 %.	(6) ***L'aliquota massima di intensità di aiuto dovrebbe essere pari al 50 % della spesa totale ammissibile, con la possibilità, in taluni casi, di fissare tassi superiori.*** Allo scopo di incoraggiare pratiche di pesca ***sempre più*** sostenibili, gli Stati membri dovrebbero mirare ad accordare agli operatori della piccola pesca costiera un trattamento preferenziale, che preveda un'aliquota massima di intensità di aiuto pari al 100 %***, ma anche per le attività correlate al miglioramento della selettività, della salute, della sicurezza e delle condizioni di lavoro a bordo dei pescherecci, nonché per le azioni attuate dalle organizzazioni di produttori o dalle associazioni di produttori e dai gruppi d'azione locali gestiti a livello di comunità***.

Or. en

Emendamento 88
Paulo do Nascimento Cabral

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) Allo scopo di incoraggiare pratiche di pesca sostenibili, gli Stati membri dovrebbero mirare ad accordare agli operatori della piccola pesca costiera un trattamento preferenziale, che preveda un'aliquota massima di intensità di aiuto pari al 100 %.	(6) Allo scopo di incoraggiare pratiche di pesca sostenibili, ***attraverso la decarbonizzazione, il rinnovo e l'ammodernamento delle flotte pescherecce, promuovendo una migliore transizione energetica e migliori condizioni di sicurezza e di lavoro per i pescatori, la Commissione europea e*** gli Stati membri dovrebbero mirare ad accordare agli operatori della piccola pesca costiera un trattamento preferenziale, che preveda un'aliquota massima di intensità di aiuto pari al 100 %.

Or. pt

Emendamento 89
Anna Maria Cisint

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) Allo scopo di ***incoraggiare*** pratiche di pesca sostenibili, gli Stati membri dovrebbero mirare ad accordare agli operatori della piccola pesca costiera ***un trattamento preferenziale***, ***che preveda*** un'aliquota ***massima*** di intensità di aiuto pari al 100 %.	(6) Allo scopo di ***ammodernare la flotta, migliorare le condizioni di lavoro e la sicurezza a bordo delle imbarcazioni e sostenere gli investimenti nelle tecnologie dell'Unione che incoraggiano*** pratiche di pesca sostenibili, gli Stati membri dovrebbero mirare ad accordare agli operatori***, in particolare a quelli*** della piccola pesca costiera, un'aliquota di intensità di aiuto pari al 100 %.

Or. it

Emendamento 90
Kristoffer Storm

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) Allo scopo di incoraggiare pratiche di pesca sostenibili, gli Stati membri dovrebbero mirare ad accordare agli operatori della piccola pesca costiera un trattamento ***preferenziale***, che preveda un'aliquota massima di intensità di aiuto pari al 100 %.	(6) Allo scopo di incoraggiare pratiche di pesca sostenibili, gli Stati membri dovrebbero mirare ad accordare agli operatori della piccola pesca costiera un trattamento ***equo, senza ridurre la competitività degli operatori di maggiori dimensioni***, che preveda un'aliquota massima di intensità di aiuto pari al 100 %.

Or. en

Emendamento 91
Nora Junco García

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) Allo scopo di incoraggiare pratiche di pesca sostenibili, gli Stati membri dovrebbero ***mirare ad*** accordare agli operatori della piccola pesca costiera un trattamento preferenziale, che preveda un'aliquota massima di intensità di aiuto pari al 100 %.	(6) Allo scopo di incoraggiare pratiche di pesca sostenibili ***e di garantire la redditività economica di un settore in crisi***, gli Stati membri dovrebbero accordare agli operatori della piccola pesca costiera un trattamento preferenziale, che preveda un'aliquota massima di intensità di aiuto pari al 100 %.

Or. es

Emendamento 92
Bert-Jan Ruissen, Sander Smit

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) ***Allo scopo di incoraggiare pratiche di pesca sostenibili***, gli Stati	(6) ***Di norma***, gli Stati membri ***applicano*** un'aliquota massima di intensità

membri ***dovrebbero mirare ad accordare agli operatori della piccola pesca costiera un trattamento preferenziale, che preveda*** un'aliquota massima di intensità di aiuto pari al ***100 %***.	di aiuto pari al ***50 % della spesa totale ammissibile dell'operazione***.

Or. en

Emendamento 93
Isabella Lövin
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) Allo scopo di incoraggiare pratiche di pesca sostenibili, gli Stati membri dovrebbero mirare ad accordare agli operatori della piccola pesca costiera un trattamento preferenziale, che preveda un'aliquota massima di intensità di aiuto pari al 100 %.	(6) Allo scopo di incoraggiare pratiche di pesca sostenibili, gli Stati membri dovrebbero mirare ad accordare agli operatori della piccola pesca costiera ***a basso impatto*** un trattamento preferenziale, che preveda un'aliquota massima di intensità di aiuto pari al 100 %.

Or. en

Emendamento 94
Anna Maria Cisint

Proposta di regolamento
Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(6 bis) Allo scopo di incentivare la multifunzionalità delle imprese ittiche, favorendo una minore pressione sugli stock ed al contempo mantenere l'equilibrio economico e sociale delle imprese, gli Stati membri dovrebbero accordare agli operatori che sviluppano attività di diversificazione un'aliquota massima di intensità di aiuto pari al 100%.

Or. it

Emendamento 95
Paulo do Nascimento Cabral

Proposta di regolamento
Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(6 bis) Chiede di sostenere, mediante finanziamenti dell'UE, il rinnovo delle flotte pescherecce delle regioni ultraperiferiche al fine di salvaguardare il futuro del settore della pesca di tali regioni e di contribuire allo sviluppo sostenibile delle comunità locali.

Or. pt

Emendamento 96
Nicolás González Casares, André Franqueira Rodrigues, Idoia Mendia, Sérgio Gonçalves, Thomas Bajada, Eric Sargiacomo, Giuseppe Lupo, Sakis Arnaoutoglou

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
(7) Nel loro piano NRP gli Stati membri dovrebbero tenere conto delle attività definite nel patto europeo per gli oceani per la conservazione e il ripristino delle risorse biologiche marine, il ripristino della biodiversità marina, la gestione e l'innovazione delle attività di pesca e acquacoltura sostenibile sulla base di soluzioni innovative prodotte dalla ricerca e dalla scienza, la sicurezza marittima, lo sviluppo di un'economia blu competitiva e sostenibile, la protezione e la responsabilizzazione delle comunità costiere e delle isole e la promozione della cooperazione marittima regionale a livello di bacino marittimo.	(7) Nel loro piano NRP gli Stati membri dovrebbero tenere conto delle attività definite nel patto europeo per gli oceani per la conservazione e il ripristino delle risorse biologiche marine, il ripristino della biodiversità marina, la gestione e l'innovazione delle attività di pesca e acquacoltura sostenibile sulla base di soluzioni innovative prodotte dalla ricerca e dalla scienza, la sicurezza marittima, lo sviluppo di un'economia blu competitiva e sostenibile, la protezione e la responsabilizzazione delle comunità costiere e delle isole e la promozione della cooperazione marittima regionale a livello di bacino marittimo. ***La Commissione***

dovrebbe garantire che, nella preparazione del capitolo FEAMPA del piano NRP, gli Stati membri rispettino le competenze delle autorità regionali e locali, compreso il loro ruolo nella programmazione, nell'attuazione e nella gestione dei programmi di sostegno conformemente al loro quadro istituzionale, giuridico e finanziario.

Or. en

Emendamento 97
Siegbert Frank Droese, Volker Schnurrbusch

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
(7) Nel loro piano NRP gli Stati membri dovrebbero tenere conto delle attività definite ***nel patto europeo per gli oceani*** per la conservazione e il ripristino delle risorse biologiche marine, il ripristino della biodiversità marina, la gestione e l'innovazione delle attività di pesca e acquacoltura sostenibile sulla base di soluzioni innovative prodotte dalla ricerca e dalla scienza, la sicurezza marittima, lo sviluppo di un'economia blu competitiva e sostenibile, la protezione e la responsabilizzazione delle comunità costiere e delle isole e la promozione della cooperazione marittima regionale a livello di bacino marittimo.	(7) Nel loro piano NRP gli Stati membri dovrebbero tenere conto delle attività definite ***nella politica comune della pesca*** per la conservazione e il ripristino delle risorse biologiche marine, il ripristino della biodiversità marina, la gestione e l'innovazione delle attività di pesca e acquacoltura sostenibile sulla base di soluzioni innovative prodotte dalla ricerca e dalla scienza, la sicurezza marittima, lo sviluppo di un'economia blu competitiva e sostenibile, la protezione e la responsabilizzazione delle comunità costiere e delle isole e la promozione della cooperazione marittima regionale a livello di bacino marittimo. ***Il sostegno nell'ambito del presente regolamento si concentra sul settore della pesca e dell'acquacoltura e sulle comunità che ne dipendono. Esso non è utilizzato per finanziare la proiezione di un'identità diplomatica o di un "potere di persuasione" dell'Unione sugli oceani, né per ampliare l'azione esterna dell'Unione al di là delle competenze conferite dai trattati.***

Or. en

Emendamento 98
Anna Maria Cisint

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
(7) Nel loro piano NRP gli Stati membri dovrebbero tenere conto delle attività definite ***nel patto europeo per gli*** oceani per la conservazione ***e il ripristino*** delle risorse biologiche marine***, il ripristino della biodiversità marina***, la gestione e l'innovazione delle attività di pesca e acquacoltura sostenibile sulla base di soluzioni innovative prodotte dalla ricerca e dalla scienza, la sicurezza marittima, lo sviluppo di un'economia blu competitiva e sostenibile, la protezione e la responsabilizzazione delle comunità costiere e delle isole e la promozione della cooperazione marittima regionale a livello di bacino marittimo.	(7) Nel loro piano NRP gli Stati membri dovrebbero tenere conto delle attività definite ***nella politica comune della pesca e in altre politiche relative agli*** oceani per la conservazione delle risorse biologiche marine, la gestione e l'innovazione delle attività di pesca e acquacoltura sostenibile sulla base di ***infrastrutture e*** soluzioni innovative prodotte dalla ricerca e dalla scienza, la sicurezza marittima ***e alimentare, la diplomazia degli oceani basata sulla moltiplicazione degli accordi internazionali, degli accordi di partenariato per una pesca sostenibile e degli accordi commerciali***, lo sviluppo di un'economia blu competitiva e sostenibile, la protezione ***delle parti interessate e delle aziende dell'Unione*** e la responsabilizzazione delle comunità costiere e delle isole e la promozione della cooperazione marittima regionale a livello di bacino marittimo.

Or. it

Emendamento 99
Sebastian Everding, Anja Hazekamp

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
(7) Nel loro piano NRP gli Stati	(7) Nel loro piano NRP gli Stati

membri dovrebbero tenere conto delle attività definite nel patto europeo per gli oceani per la conservazione e il ripristino delle risorse biologiche marine, il ripristino della biodiversità marina, la gestione e l'innovazione delle attività di pesca e acquacoltura sostenibile sulla base di soluzioni innovative prodotte dalla ricerca e dalla scienza, la sicurezza marittima, lo sviluppo di un'economia blu competitiva e sostenibile, la protezione e la responsabilizzazione delle comunità costiere e delle isole e la promozione della cooperazione marittima regionale a livello di bacino marittimo.

membri dovrebbero tenere conto delle attività definite nel patto europeo per gli oceani per la conservazione e il ripristino delle risorse biologiche marine, il ripristino della biodiversità marina, ***la protezione delle specie marine, comprese le specie vulnerabili e protette, la riduzione delle catture accessorie, la pesca fantasma, le perturbazioni dei fondali marini, il miglioramento del benessere degli animali nel settore dell'acquacoltura e della pesca***, la gestione e l'innovazione delle attività di pesca e acquacoltura sostenibile sulla base di soluzioni innovative prodotte dalla ricerca e dalla scienza, la sicurezza marittima, lo sviluppo di un'economia blu competitiva e sostenibile, la protezione e la responsabilizzazione delle comunità costiere e delle isole e la promozione della cooperazione marittima regionale a livello di bacino marittimo.

Or. en

Emendamento 100
Luke Ming Flanagan, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
(7) Nel loro piano NRP gli Stati membri dovrebbero tenere conto delle attività definite nel patto europeo per gli oceani per la conservazione e il ripristino delle risorse biologiche marine, il ripristino della biodiversità marina, la gestione e l'innovazione delle attività di pesca e acquacoltura sostenibile sulla base di soluzioni innovative prodotte dalla ricerca e dalla scienza, la sicurezza marittima, lo sviluppo di un'economia blu ***competitiva*** e sostenibile, la protezione e la responsabilizzazione delle comunità costiere e ***delle isole*** e la promozione della cooperazione marittima regionale a livello	(7) Nel loro piano NRP gli Stati membri dovrebbero tenere conto delle attività definite nel patto europeo per gli oceani per la conservazione e il ripristino delle risorse biologiche marine, il ripristino della biodiversità marina, la gestione e l'innovazione delle attività di pesca e acquacoltura sostenibile sulla base di soluzioni innovative prodotte dalla ricerca e dalla scienza, la sicurezza marittima ***e alimentare***, ***la sovranità alimentare,*** lo sviluppo di un'economia blu ***resiliente, equa, rigenerativa*** e sostenibile, la protezione e la responsabilizzazione delle comunità costiere e ***insulari, il sostegno ai***

di bacino marittimo.	***sistemi alimentari locali, resilienti e sostenibili,*** e la promozione della cooperazione marittima regionale a livello di bacino marittimo.

Or. en

Emendamento 101
Asger Christensen, Oihane Agirregoitia Martínez

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
(7) Nel loro piano NRP gli Stati membri dovrebbero tenere conto ***delle attività definite nel patto europeo per gli*** oceani per la conservazione e il ripristino delle risorse biologiche marine, il ripristino della biodiversità marina, la gestione e l'innovazione delle attività di pesca e acquacoltura sostenibile sulla base di soluzioni innovative prodotte dalla ricerca e dalla scienza, la sicurezza marittima, lo sviluppo di un'economia blu competitiva e sostenibile, la protezione e la responsabilizzazione delle comunità costiere e delle isole e la promozione della cooperazione marittima regionale a livello di bacino marittimo.	(7) Nel loro piano NRP gli Stati membri dovrebbero tenere conto ***degli obiettivi delle politiche in materia di pesca e acquacoltura nonché delle altre politiche correlate agli*** oceani per la conservazione e il ripristino delle risorse biologiche marine, il ripristino della biodiversità marina, la gestione e l'innovazione delle attività di pesca e acquacoltura sostenibile sulla base di soluzioni innovative prodotte dalla ricerca e dalla scienza, la sicurezza marittima, lo sviluppo di un'economia blu competitiva e sostenibile, la protezione e la responsabilizzazione delle comunità costiere e delle isole e la promozione della cooperazione marittima regionale a livello di bacino marittimo.

Or. en

Emendamento 102
Isabelle Le Callennec

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
(7) Nel loro piano NRP gli Stati	(7) Nel loro piano NRP gli Stati

membri dovrebbero tenere conto delle attività definite nel patto europeo per gli oceani per la conservazione e il ripristino delle risorse biologiche marine, il ripristino della biodiversità marina, la gestione e l'innovazione delle attività di pesca e acquacoltura sostenibile sulla base di soluzioni innovative prodotte dalla ricerca e dalla scienza, la sicurezza marittima, lo sviluppo di un'economia blu competitiva e sostenibile, la protezione e la responsabilizzazione delle comunità costiere e delle isole e la promozione della cooperazione marittima regionale a livello di bacino marittimo.	membri dovrebbero tenere conto delle attività definite nel patto europeo per gli oceani per la conservazione e il ripristino delle risorse biologiche marine, il ripristino della biodiversità marina, la gestione e l'innovazione delle attività di pesca e acquacoltura sostenibile***, compresa l'acquacoltura a basso livello trofico,*** sulla base di soluzioni innovative prodotte dalla ricerca e dalla scienza, la sicurezza marittima, lo sviluppo di un'economia blu competitiva e sostenibile, la protezione e la responsabilizzazione delle comunità costiere e delle isole e la promozione della cooperazione marittima regionale a livello di bacino marittimo.
	Or. fr

Emendamento 103
Isabella Lövin
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
(7) Nel loro piano NRP gli Stati membri dovrebbero tenere conto delle attività definite nel patto europeo per gli oceani per la conservazione ***e*** il ripristino delle risorse biologiche marine, il ripristino della biodiversità marina, la gestione e l'innovazione delle attività di pesca e acquacoltura sostenibile sulla base di soluzioni innovative prodotte dalla ricerca e dalla scienza, la sicurezza marittima, lo sviluppo di un'economia blu competitiva e sostenibile, la protezione e la responsabilizzazione delle comunità costiere e delle isole e la promozione della cooperazione marittima regionale a livello di bacino marittimo.	(7) Nel loro piano NRP gli Stati membri dovrebbero tenere conto delle attività definite nel patto europeo per gli oceani ***e dell'imminente atto legislativo sugli oceani,*** per la conservazione***,*** il ripristino ***e la protezione*** delle risorse biologiche marine, il ripristino della biodiversità marina, la gestione e l'innovazione delle attività di pesca e acquacoltura sostenibile sulla base di soluzioni innovative prodotte dalla ricerca e dalla scienza, la sicurezza marittima, lo sviluppo di un'economia blu competitiva e sostenibile, la protezione e la responsabilizzazione delle comunità costiere e delle isole e la promozione della cooperazione marittima regionale a livello di bacino marittimo.

Or. en

Emendamento 104
France Jamet, António Tânger Corrêa

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
(7) Nel loro piano NRP gli Stati membri dovrebbero tenere conto ***delle attività definite nel patto europeo per gli oceani per la*** conservazione e il ripristino delle risorse biologiche marine, il ripristino della biodiversità marina, la gestione e l'innovazione delle attività di pesca e acquacoltura sostenibile sulla base di soluzioni innovative prodotte dalla ricerca e dalla scienza, la sicurezza marittima, lo sviluppo di un'economia blu competitiva e sostenibile, la protezione e la responsabilizzazione delle comunità costiere e delle isole e la promozione della cooperazione marittima regionale a livello di bacino marittimo.	(7) Nel loro piano NRP gli Stati membri dovrebbero tenere conto ***della*** conservazione e il ripristino delle risorse biologiche marine, il ripristino della biodiversità marina, la gestione e l'innovazione delle attività di pesca e acquacoltura sostenibile sulla base di soluzioni innovative prodotte dalla ricerca e dalla scienza, la sicurezza marittima, lo sviluppo di un'economia blu competitiva e sostenibile, la protezione e la responsabilizzazione delle comunità costiere e delle isole***, la sostenibilità della pesca artigianale anche nelle regioni ultraperiferiche*** e la promozione della cooperazione marittima regionale a livello di bacino marittimo.

Or. fr

Emendamento 105
Stephen Nikola Bartulica

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
(7) Nel loro piano NRP gli Stati membri dovrebbero tenere conto delle attività definite ***nel patto europeo per gli oceani*** per la conservazione e il ripristino delle risorse biologiche marine, il ripristino della biodiversità marina, la gestione e l'innovazione delle attività di pesca e	(7) Nel loro piano NRP gli Stati membri dovrebbero tenere conto delle attività definite ***nella politica comune della pesca*** per gli oceani per la conservazione e il ripristino delle risorse biologiche marine, il ripristino della biodiversità marina, la gestione e l'innovazione delle attività di

acquacoltura sostenibile sulla base di soluzioni innovative prodotte dalla ricerca e dalla scienza, la sicurezza marittima, lo sviluppo di un'economia blu competitiva e sostenibile, la protezione e la responsabilizzazione delle comunità costiere e delle isole e la promozione della cooperazione marittima regionale a livello di bacino marittimo.	pesca e acquacoltura sostenibile sulla base di soluzioni innovative prodotte dalla ricerca e dalla scienza, la sicurezza marittima, lo sviluppo di un'economia blu competitiva e sostenibile, la protezione e la responsabilizzazione delle comunità costiere e delle isole e la promozione della cooperazione marittima regionale a livello di bacino marittimo.

Or. hr

Emendamento 106
Bert-Jan Ruissen, Sander Smit

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
(7) Nel loro piano NRP gli Stati membri dovrebbero tenere conto delle attività definite ***nel patto europeo per gli oceani*** per la conservazione e il ripristino delle risorse biologiche marine, il ripristino della biodiversità marina, la gestione e l'innovazione delle attività di pesca e acquacoltura sostenibile sulla base di soluzioni innovative prodotte dalla ricerca e dalla scienza, la sicurezza marittima, lo sviluppo di un'economia blu competitiva e sostenibile, la protezione e la responsabilizzazione delle comunità costiere e delle isole e la promozione della cooperazione marittima regionale a livello di bacino marittimo.	(7) Nel loro piano NRP gli Stati membri dovrebbero tenere conto delle attività definite ***nella politica comune della pesca*** per la conservazione e il ripristino delle risorse biologiche marine, il ripristino della biodiversità marina, la gestione e l'innovazione delle attività di pesca e acquacoltura sostenibile sulla base di soluzioni innovative prodotte dalla ricerca e dalla scienza, la sicurezza marittima, lo sviluppo di un'economia blu competitiva e sostenibile, la protezione e la responsabilizzazione delle comunità costiere e delle isole e la promozione della cooperazione marittima regionale a livello di bacino marittimo.

Or. en

Emendamento 107
Anna Maria Cisint

Proposta di regolamento
Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(7 bis) La procedura di convalida dei piani NRP da parte della Commissione dovrebbe rispettare le competenze specifiche delle autorità nazionali, regionali e locali. Ciò include il loro ruolo nella programmazione, nell'attuazione e nella gestione dei programmi di sostegno, nel pieno rispetto del quadro costituzionale interno di ciascuno Stato membro. La Commissione dovrebbe anche garantire la "stabilità relativa", dei fondi alle Regioni dei singoli Paesi Membri, basata sulla spesa storica.

Or. it

Emendamento 108
Bert-Jan Ruissen, Sander Smit

Proposta di regolamento
Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(7 bis) I finanziamenti destinati alla pesca e all'acquacoltura dovrebbero andare principalmente a vantaggio delle attività operative e produttive di tali settori e dovrebbero essere utilizzati per garantire condizioni di parità all'interno dell'UE. Pertanto, i finanziamenti utilizzati per il controllo della pesca, la raccolta dei dati, la consulenza scientifica e l'assistenza tecnica non devono essere prelevati dall'importo riservato in regime di gestione concorrente.

Or. en

Emendamento 109
Siegbert Frank Droese, Volker Schnurrbusch

Proposta di regolamento

Considerando 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
(8) Dovrebbe essere possibile sostenere azioni connesse alla pesca, all'acquacoltura e all'economia blu che contribuiscano al raggiungimento degli obiettivi dell'Unione in materia di ambiente***, *mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento agli stessi, compresa la*** transizione energetica ***per tutti i settori***.	(8) Dovrebbe essere possibile sostenere, su base volontaria e se appropriato per lo Stato membro in questione, azioni connesse alla pesca, all'acquacoltura e all'economia blu che contribuiscano al raggiungimento degli obiettivi dell'Unione in materia di ambiente ***e clima. Il conseguimento di tali obiettivi non costituisce una condizione di ammissibilità, accesso o sostegno né vi si deve fare ricorso per ridurre, sospendere o interrompere il finanziamento a operatori nel settore della pesca e dell'acquacoltura. Il sostegno correlato alla*** transizione energetica ***rispetta pienamente il diritto di ciascuno Stato membro di determinare le condizioni di utilizzo delle sue fonti energetiche, la scelta tra varie fonti energetiche e la struttura generale del suo approvvigionamento energetico, in conformità dell'articolo 194, paragrafo 2 TFUE***.

Or. en

Emendamento 110
Nora Junco García

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
(8) Dovrebbe essere possibile sostenere azioni connesse alla pesca, all'acquacoltura e all'economia blu che contribuiscano al raggiungimento degli obiettivi dell'Unione in materia di ambiente, mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento agli stessi, compresa la transizione energetica per tutti i settori.	(8) Dovrebbe essere possibile sostenere azioni connesse alla pesca, all'acquacoltura e all'economia blu che contribuiscano al raggiungimento degli obiettivi dell'Unione in materia di ambiente, mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento agli stessi, comprese la ***duplice*** transizione energetica ***e digitale e la decarbonizzazione*** per tutti i settori. ***In tale contesto, e dato che la flotta peschereccia***

dell'UE ha un'età media di 31,5 anni, è essenziale che gli Stati membri elaborino piani e misure per l'ammodernamento e il rinnovo dei pescherecci, con corrispondenti finanziamenti adeguati, al fine di migliorare l'efficienza energetica, la sicurezza a bordo e le condizioni di lavoro, garantendo la redditività del settore a breve e lungo termine.

Or. es

Emendamento 111
Isabelle Le Callennec

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
(8) ***Dovrebbe essere possibile*** sostenere azioni connesse alla pesca, all'acquacoltura e all'economia blu che ***contribuiscano al raggiungimento degli*** obiettivi dell'Unione in materia di ***ambiente,*** mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento agli stessi, compresa la transizione energetica per ***tutti i*** settori.	(8) ***Gli Stati membri dovrebbero*** sostenere ***le*** azioni connesse alla pesca, all'acquacoltura e all'economia blu che ***contribuiscono alla competitività, all'economia e all'occupazione dell'Unione, alla vitalità dei territori europei, alla sicurezza alimentare e alla produzione alimentare a basso impatto, agli*** obiettivi dell'Unione in materia di mitigazione dei cambiamenti ***ambientali e*** climatici e adattamento agli stessi, ***in particolare attraverso il contributo dell'acquacoltura a basso livello trofico ai servizi ecosistemici, come il miglioramento della qualità dell'acqua, il ciclo dei nutrienti e la resilienza costiera, all'autonomia strategica dell'Unione,*** compresa la transizione energetica per ***tali*** settori***, nonché alla presenza, alla diplomazia e al potere di persuasione dell'Unione in materia di oceani***.

Or. fr

Motivazione

Sulla base dell'emendamento 10 del progetto di relazione.

Emendamento 112
Nicolás González Casares, André Franqueira Rodrigues, Idoia Mendia, Sérgio Gonçalves, Thomas Bajada, Eric Sargiacomo, Giuseppe Lupo, Sakis Arnaoutoglou

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
(8) Dovrebbe essere possibile sostenere azioni connesse alla pesca, all'acquacoltura e all'economia blu che contribuiscano al ***raggiungimento degli*** obiettivi dell'Unione in materia di ambiente, mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento agli stessi, compresa la transizione energetica ***per tutti i*** settori.	(8) Dovrebbe essere possibile sostenere azioni connesse alla pesca, all'acquacoltura e all'economia blu che contribuiscano al ***miglioramento di tali settori, garantendo la sicurezza alimentare e raggiungendo gli*** obiettivi dell'Unione in materia di ambiente, mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento agli stessi, compresa la transizione energetica ***nei*** settori ***della pesca e dell'acquacoltura, laddove siano necessari forti investimenti per garantire la disponibilità di soluzioni accessibili e commercialmente sostenibili per la decarbonizzazione delle loro attività e per contribuire al raggiungimento della neutralità climatica***.

Or. en

Emendamento 113
Sebastian Everding, Anja Hazekamp

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
(8) Dovrebbe essere possibile sostenere azioni connesse alla pesca, all'acquacoltura e all'economia blu che contribuiscano al raggiungimento degli obiettivi dell'Unione in materia di ambiente, mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento agli stessi, compresa la transizione energetica per tutti i settori.	(8) Dovrebbe essere possibile sostenere azioni connesse alla pesca, all'acquacoltura e all'economia blu che contribuiscano al raggiungimento degli obiettivi dell'Unione in materia di ambiente, mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento agli stessi, compresa la transizione energetica per tutti i settori***, la protezione e il ripristino della biodiversità, l'obiettivo di***

inquinamento zero, la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e il miglioramento del benessere degli animali, in particolare nell'ambito dell'acquacoltura.

Or. en

Emendamento 114
Stephen Nikola Bartulica

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
(8) Dovrebbe essere possibile sostenere azioni connesse alla pesca, all'acquacoltura e all'economia blu che contribuiscano al raggiungimento degli obiettivi dell'Unione in materia di ambiente, mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento agli stessi, compresa la transizione energetica per tutti i settori.	(8) Dovrebbe essere possibile sostenere azioni connesse alla pesca, all'acquacoltura e all'economia blu che contribuiscano al raggiungimento degli obiettivi dell'Unione in materia di ambiente, mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento agli stessi, compresa la transizione energetica per tutti i settori. ***L'ammodernamento della flotta è una condizione necessaria per progredire verso una pesca più sostenibile, sicura e competitiva.***

Or. hr

Emendamento 115
France Jamet, António Tânger Corrêa

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
(8) Dovrebbe essere possibile sostenere azioni connesse alla pesca, all'acquacoltura e all'economia blu che contribuiscano al raggiungimento degli obiettivi dell'Unione in materia di ambiente, mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento agli stessi, compresa la transizione energetica	(8) Dovrebbe essere possibile sostenere azioni connesse alla pesca, all'acquacoltura e all'economia blu che contribuiscano al raggiungimento degli obiettivi dell'Unione in materia di ambiente, mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento agli stessi, compresa la transizione energetica

per tutti i settori.

per tutti i settori ***a condizione che non provochino squilibri socioeconomici per i pescatori, in particolare i pescatori artigianali***.

Or. fr

Emendamento 116
Kristoffer Storm

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
(8) Dovrebbe essere possibile sostenere azioni connesse alla pesca, all'acquacoltura e all'economia blu che contribuiscano al raggiungimento degli obiettivi dell'Unione in materia di ambiente, mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento agli stessi, compresa la transizione energetica per tutti i settori.	(8) Dovrebbe essere possibile sostenere azioni connesse alla pesca, all'acquacoltura e all'economia blu che contribuiscano al raggiungimento degli obiettivi dell'Unione in materia di ambiente, mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento agli stessi, compresa la transizione energetica per tutti i settori***, tenendo conto nel contempo che qualsiasi sforzo intrapreso non deve creare svantaggi competitivi***.

Or. en

Emendamento 117
Luke Ming Flanagan, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
(8) Dovrebbe essere possibile sostenere azioni connesse alla pesca, all'acquacoltura e all'economia blu che contribuiscano al raggiungimento degli obiettivi dell'Unione in materia di ambiente, mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento agli stessi, compresa la transizione energetica per tutti i settori.	(8) Dovrebbe essere possibile sostenere azioni connesse alla pesca, all'acquacoltura e all'economia blu che contribuiscano al raggiungimento degli obiettivi dell'Unione in materia di ambiente, mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento agli stessi, compresa la transizione energetica per tutti i settori***, in linea con i principi della transizione giusta***.

Or. en

Emendamento 118
Asger Christensen, Emma Wiesner, Oihane Agirregoitia Martínez

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
(8) Dovrebbe essere possibile sostenere azioni connesse alla pesca, all'acquacoltura e all'economia blu che contribuiscano al raggiungimento degli obiettivi dell'Unione in materia di ambiente, mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento agli stessi, compresa la transizione energetica per tutti i settori.	(8) Dovrebbe essere possibile sostenere azioni connesse alla pesca, all'acquacoltura e all'economia blu che contribuiscano al raggiungimento degli obiettivi dell'Unione in materia di ambiente, ***sicurezza alimentare,*** mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento agli stessi, compresa la transizione energetica per tutti i settori.

Or. en

Emendamento 119
Anna Maria Cisint

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
(8) Dovrebbe essere possibile sostenere azioni connesse alla pesca, all'acquacoltura e all'economia blu che contribuiscano al raggiungimento degli obiettivi dell'Unione in materia di ambiente, mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento agli stessi, compresa la transizione energetica per ***tutti i settori***.	(8) Dovrebbe essere possibile sostenere azioni connesse alla pesca, all'acquacoltura e all'economia blu che contribuiscano al raggiungimento degli obiettivi dell'Unione in materia di ambiente, mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento agli stessi, compresa la transizione energetica per ***l'intera filiera ittica***.

Or. it

Emendamento 120

Nicolás González Casares, André Franqueira Rodrigues, Idoia Mendia, Sérgio Gonçalves, Thomas Bajada, Eric Sargiacomo, Giuseppe Lupo, Sakis Arnaoutoglou

Proposta di regolamento
Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(8 bis) La pesca e l'acquacoltura contribuiscono alla sicurezza alimentare e alla nutrizione. Tuttavia, negli ultimi anni il livello di autosufficienza ha continuato a diminuire e l'Unione importa attualmente circa il 70 % del suo approvvigionamento di prodotti della pesca ed è pertanto fortemente dipendente dai paesi terzi. Incoraggiare il consumo di proteine di pesce prodotte nell'Unione con standard di qualità elevati e a prezzi accessibili per i consumatori costituisce una sfida importante. Dovrebbe pertanto essere possibile sostenere la promozione e lo sviluppo sostenibile dell'acquacoltura, compresa l'acquacoltura d'acqua dolce, per l'allevamento di animali acquatici e la coltivazione di piante acquatiche per la produzione di prodotti alimentari e di altre materie prime.

Or. en

Emendamento 121
Francisco José Millán Mon

Proposta di regolamento
Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(8 bis) Al fine di migliorare la salute, la sicurezza, le condizioni di lavoro, l'efficienza energetica e la qualità delle catture, dovrebbe essere possibile sostenere il rinnovo della flotta e gli investimenti a bordo dei pescherecci dell'Unione. Ai fini della misurazione della capacità di pesca, non si dovrebbe

tener conto della stazza lorda direttamente attribuibile al miglioramento della salute, della sicurezza e delle condizioni di lavoro, dell'efficienza energetica o della qualità delle catture. Tale sostegno, nonché il sostegno per il raggiungimento dell'obiettivo di ricambio generazionale e di altri obiettivi della PCP sono considerati conformi al principio "non arrecare un danno significativo".

Or. en

Emendamento 122
Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(8 bis) Nell'ambito dell'8° programma d'azione per l'ambiente, del quadro globale di Kunming-Montreal per la biodiversità, degli obiettivi di sviluppo sostenibile e dell'accordo dell'OMC sulle sovvenzioni alla pesca, l'Unione si è impegnata a eliminare le sovvenzioni dannose per l'ambiente, comprese le sovvenzioni alla pesca dannose per l'ambiente.

Or. en

Emendamento 123
Bert-Jan Ruissen, Sander Smit

Proposta di regolamento
Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(8 bis) I finanziamenti e le attività legati alla pesca e all'acquacoltura dovrebbero essere esentati dall'applicazione del

principio "non arrecare un danno significativo".

Or. en

Emendamento 124
Nicolás González Casares, André Franqueira Rodrigues, Idoia Mendia, Sérgio Gonçalves, Thomas Bajada, Eric Sargiacomo, Giuseppe Lupo, Sakis Arnaoutoglou

Proposta di regolamento
Considerando 8 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(8 ter) Il ricambio generazionale è essenziale per garantire la sostenibilità, la resilienza e la competitività a lungo termine del settore della pesca e delle comunità costiere, in considerazione dell'invecchiamento della struttura della forza lavoro nel settore della pesca in molti Stati membri. Il FEAMPA dovrebbe pertanto sostenere le operazioni volte ad agevolare l'ingresso e l'insediamento di giovani pescatori nella professione, anche attraverso un migliore accesso alle navi, alle possibilità di pesca, agli strumenti finanziari e a una formazione su misura. Tale sostegno dovrebbe inoltre contribuire a migliorare la stabilità del reddito, le condizioni di vita e di lavoro, la sicurezza e lo sviluppo delle competenze, anche in settori quali la sostenibilità, le pratiche di pesca a basso impatto, la digitalizzazione e la gestione delle imprese, nonché a rafforzare l'attrattiva della professione di pesca. In tale contesto, anche le azioni di comunicazione e sensibilizzazione possono svolgere un ruolo nell'incoraggiare il ricambio generazionale. In linea con i principi orizzontali applicabili ai finanziamenti dell'Unione, gli Stati membri dovrebbero garantire che la progettazione, l'attuazione e il monitoraggio delle operazioni sostenute integrino una prospettiva di genere e affrontino

adeguatamente il ruolo, la partecipazione e le esigenze specifiche delle donne nel settore della pesca.

Or. en

Emendamento 125
Bert-Jan Ruissen, Sander Smit

Proposta di regolamento
Considerando 8 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(8 ter) I programmi e le attività, laddove possibile e opportuno alla luce delle pertinenti priorità settoriali, dovrebbero essere attuati tenendo conto del principio della parità di genere in maniera pragmatica. Per le attività legate ai settori primari di produzione alimentare, quali la pesca e l'acquacoltura, l'obiettivo del ricambio generazionale ha priorità sulla parità di genere.

Or. en

Emendamento 126
Kristoffer Storm

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
(9) L'organizzazione comune dei mercati ***("OCM")***nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, istituita dal regolamento (UE) n. 1379/2013, ***è*** un pilastro essenziale della politica comune della pesca ***e svolge un ruolo fondamentale nel garantire la*** stabilità ***e la trasparenza*** dei mercati ***della pesca e dell'acquacoltura dell'UE. A tal fine nel loro piano*** NRP gli Stati membri	(9) L'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, istituita dal regolamento (UE) n. 1379/2013, ***rimane*** un pilastro essenziale della politica comune della pesca***, contribuendo alla*** stabilità dei mercati***, a giusti compensi per i produttori, alla sicurezza alimentare e a un settore ittico europeo competitivo. Nella progettazione e nell'attuazione dei propri***

dovrebbero ***tenere conto in particolare del sostegno alla*** creazione e ***al rafforzamento delle*** organizzazioni di produttori, ***all'attuazione e all'***applicazione delle norme di commercializzazione e ***alla raccolta e alla diffusione dei dati di*** mercato ***a livello nazionale***.

piani NRP***,*** gli Stati membri dovrebbero***, ove opportuno e conformemente alle esigenze nazionali e regionali, sostenere misure che rafforzino la cooperazione guidata dal produttore compresa la*** creazione e ***lo sviluppo di*** organizzazioni di produttori ***e organizzazioni interprofessionali***, ***migliorino l'***applicazione delle norme di commercializzazione e ***rafforzino la trasparenza del*** mercato ***attraverso informazioni commerciali affidabili e accessibili. Tale sostegno dovrebbe aiutare gli operatori del settore della pesca e dell'acquacoltura, comprese le imprese costiere e le piccole e medie imprese a rispondere alla volatilità del mercato, a ridurre gli oneri amministrativi inutili e a rafforzare la resilienza delle catene del valore della pesca e dell'acquacoltura in Europa***.

Or. en

Emendamento 127
Luke Ming Flanagan, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
(9) L'organizzazione comune dei mercati ("OCM") nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, istituita dal regolamento (UE) n. 1379/2013, è un pilastro essenziale della politica comune della pesca e svolge un ruolo fondamentale nel garantire la stabilità e la trasparenza dei mercati della pesca e dell'acquacoltura dell'UE. A tal fine nel loro piano NRP gli Stati membri dovrebbero tenere conto in particolare del sostegno alla creazione e al rafforzamento delle organizzazioni di produttori, all'attuazione e all'applicazione delle norme di commercializzazione e alla raccolta e alla diffusione dei dati di	(9) L'organizzazione comune dei mercati ("OCM") nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, istituita dal regolamento (UE) n. 1379/2013, è un pilastro essenziale della politica comune della pesca e svolge un ruolo fondamentale nel garantire la stabilità e la trasparenza dei mercati della pesca e dell'acquacoltura dell'UE. A tal fine nel loro piano NRP gli Stati membri dovrebbero tenere conto in particolare del sostegno alla creazione e al rafforzamento delle organizzazioni di produttori, ***garantendo che le organizzazioni di piccoli produttori possano accedere all'assistenza tecnica, a***

mercato a livello nazionale.	***indicazioni pratiche e al prefinanziamento, con requisiti di amministrazione proporzionati e semplificati, adeguati alle dimensioni dei sostegni, per rendere operativi e attuare i propri piani di produzione e commercializzazione,*** all'attuazione e all'applicazione delle norme di commercializzazione e alla raccolta e alla diffusione dei dati di mercato a livello nazionale.

Or. en

Emendamento 128
Nicolás González Casares, André Franqueira Rodrigues, Idoia Mendia, Sérgio Gonçalves, Thomas Bajada, Eric Sargiacomo, Giuseppe Lupo, Sakis Arnaoutoglou

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
(9) L'organizzazione comune dei mercati ("OCM") nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, istituita dal regolamento (UE) n. 1379/2013, è un pilastro essenziale della politica comune della pesca e svolge un ruolo fondamentale nel garantire la stabilità e la trasparenza dei mercati della pesca e dell'acquacoltura dell'***UE***. A tal fine nel loro piano NRP gli Stati membri dovrebbero tenere conto in particolare del sostegno alla creazione e al rafforzamento delle organizzazioni di produttori, all'attuazione e all'applicazione delle norme di commercializzazione e alla raccolta e alla diffusione dei dati di mercato a livello nazionale.	(9) L'organizzazione comune dei mercati ("OCM") nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, istituita dal regolamento (UE) n. 1379/2013, è un pilastro essenziale della politica comune della pesca e svolge un ruolo fondamentale nel garantire la stabilità e la trasparenza dei mercati della pesca e dell'acquacoltura dell'***Unione***. A tal fine nel loro piano NRP gli Stati membri dovrebbero tenere conto in particolare del sostegno alla creazione e al rafforzamento delle organizzazioni di produttori, all'attuazione e all'applicazione delle norme di commercializzazione e alla raccolta e alla diffusione dei dati di mercato a livello nazionale.

Or. en

Emendamento 129
Isabelle Le Callennec

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
(10) La politica comune della pesca poggia su un processo decisionale fondato su dati scientifici, sullo svolgimento di controlli adeguati e sulla tolleranza zero nei confronti della pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata. Gli Stati membri dovrebbero essere sostenuti ***nell'***attuare la legislazione corrispondente dell'UE e garantire che siano pianificate ***attività in questi settori,***	(10) La politica comune della pesca poggia su un processo decisionale fondato su dati scientifici, ***sulla consultazione con i portatori di interessi,*** sullo svolgimento di controlli adeguati e sulla tolleranza zero nei confronti della pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata. Gli Stati membri dovrebbero essere sostenuti ***nel migliorare la raccolta dei dati, anche quelli socioeconomici, e la consulenza scientifica, elementi essenziali per sviluppare e*** attuare la legislazione corrispondente dell'UE e ***nel*** garantire che ***le attività in tali settori*** siano ***mantenute o*** pianificate ***con una visione a breve e a lungo termine.***

Or. fr

Motivazione

Sulla base dell'emendamento 15 del progetto di relazione.

Emendamento 130
Asger Christensen, Emma Wiesner, Oihane Agirregoitia Martínez

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
(10) La politica comune della pesca poggia su un processo decisionale fondato su dati scientifici, sullo svolgimento di controlli adeguati e sulla tolleranza zero nei confronti della pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata. Gli Stati membri dovrebbero essere sostenuti nell'attuare la legislazione corrispondente dell'UE e garantire che siano pianificate attività in questi settori,	(10) La politica comune della pesca poggia su un processo decisionale fondato su dati scientifici, sullo svolgimento di controlli adeguati e sulla tolleranza zero nei confronti della pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata. Gli Stati membri dovrebbero essere sostenuti nell'attuare la legislazione corrispondente dell'UE e garantire che siano pianificate attività in questi settori, ***A tale riguardo, il sostegno al miglioramento della raccolta***

dei dati e della consulenza scientifica è fondamentale per attuare una politica basata su dati scientifici.

Or. en

Emendamento 131
Nicolás González Casares, André Franqueira Rodrigues, Idoia Mendia, Sérgio Gonçalves, Thomas Bajada, Eric Sargiacomo, Giuseppe Lupo

Proposta di regolamento
Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(10 bis) Il controllo della pesca è di fondamentale importanza per l'attuazione della PCP. In regime di gestione concorrente il FEAMPA dovrebbe pertanto sostenere lo sviluppo e l'attuazione di un regime unionale di controllo della pesca quale stabilito dal regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio. Determinati obblighi stabiliti in tale regolamento, vale a dire i sistemi obbligatori di localizzazione e di comunicazione elettronica, i sistemi obbligatori di controllo elettronico a distanza e i sistemi obbligatori di misurazione e registrazione in continuo della potenza di propulsione del motore, giustificano un sostegno specifico nell'ambito del FEAMPA. Inoltre, gli investimenti degli Stati membri a favore di mezzi di controllo potrebbero essere utilizzati anche ai fini della sorveglianza marittima e della cooperazione in materia di funzioni di guardia costiera.

Or. en

Emendamento 132
Bert-Jan Ruissen, Sander Smit

Proposta di regolamento

Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(10 bis) Nel fissare i traguardi e gli obiettivi collegati ai piani di partenariato nazionale e regionale, la Commissione dovrebbe rispettare le competenze degli Stati membri. La Commissione dovrebbe inoltre mirare a creare condizioni di parità tra gli Stati membri per quanto riguarda il livello di ambizione dei traguardi e degli obiettivi. I traguardi e gli obiettivi dovrebbero essere realistici e fattibili e non dovrebbero compromettere la competitività dell'Unione.

Or. en

Emendamento 133
Paulo do Nascimento Cabral

Proposta di regolamento
Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(10 bis) Sostiene l'uso della diplomazia oceanica come veicolo per l'Unione europea al fine di attribuire maggiore importanza al rispetto da parte dei paesi terzi delle norme europee in condizioni di parità, promuovendo l'applicazione di norme ambientali, sociali ed economiche comparabili e garantendo che la concorrenza sia equa per i settori della pesca e dell'acquacoltura.

Or. pt

Emendamento 134
Nicolás González Casares, André Franqueira Rodrigues, Idoia Mendia, Sérgio Gonçalves, Thomas Bajada, Eric Sargiacomo, Giuseppe Lupo, Sakis Arnaoutoglou

Proposta di regolamento

Considerando 10 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(10 ter) Il successo della PCP dipende dalla disponibilità di pareri scientifici per la gestione della pesca, e quindi dalla disponibilità di dati sulle attività di pesca. Poiché l'acquisizione di dati affidabili ed esaustivi comporta notevoli costi e difficoltà, è necessario sostenere le azioni attuate dagli Stati membri per raccogliere e trattare i dati secondo quanto disposto dal regolamento (UE) 2017/1004 del Parlamento europeo e del Consiglio e contribuire alla messa a disposizione dei migliori pareri scientifici. Tale sostegno dovrebbe consentire sinergie con la raccolta e il trattamento di altre tipologie di dati marini.

Or. en

Emendamento 135
Paulo do Nascimento Cabral

Proposta di regolamento
Considerando 10 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(10 ter) Sottolinea che, al fine di garantire condizioni di parità e preservare la competitività del settore europeo della pesca e dell'acquacoltura, i prodotti della pesca e dell'acquacoltura importati da paesi terzi devono soddisfare norme ambientali, sanitarie, sociali ed economiche equivalenti a quelle richieste ai produttori dell'UE.

Or. pt

Emendamento 136

Nicolás González Casares, André Franqueira Rodrigues, Idoia Mendia, Sérgio Gonçalves, Eric Sargiacomo, Giuseppe Lupo, Sakis Arnaoutoglou

Proposta di regolamento
Considerando 10 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(10 quater) Gli articoli 107, 108 e 109 TFUE dovrebbero applicarsi al sostegno concesso alle imprese del settore della pesca e dell'acquacoltura a norma del presente regolamento. Tuttavia, tenuto conto delle caratteristiche specifiche del settore, tali disposizioni non dovrebbero applicarsi al sostegno che rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 42 TFUE e che è effettuato a norma e in conformità del presente regolamento o del regolamento (UE) n. 1308/2012, nonché ai finanziamenti nazionali supplementari per gli interventi in cui il sostegno dell'Unione rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 42 TFUE. Per i prodotti della pesca e dell'acquacoltura elencati nell'allegato I TFUE, ai quali si applicano gli articoli 107, 108 e 109 dello stesso trattato, la Commissione può autorizzare, a norma dell'articolo 108 TFUE, aiuti al funzionamento nelle regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 349 TFUE con riguardo ai settori della produzione, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, al fine di alleviare i vincoli specifici di tali regioni dovuti all'isolamento, all'insularità o alla grande distanza.

Or. en

Emendamento 137
Paulo do Nascimento Cabral

Proposta di regolamento
Considerando 10 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(10 quater) Gli Stati membri dovrebbero promuovere lo sviluppo di attività basate sulle migliori informazioni scientifiche disponibili, garantendo nel contempo che i requisiti tecnici e amministrativi associati siano proporzionati e compatibili con la capacità delle autorità regionali.

Or. pt

Emendamento 138
Nicolás González Casares, André Franqueira Rodrigues, Idoia Mendia, Sérgio Gonçalves, Thomas Bajada, Eric Sargiacomo, Giuseppe Lupo, Sakis Arnaoutoglou

Proposta di regolamento
Considerando 10 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(10 quinquies)Al fine di integrare o modificare determinati elementi non essenziali del presente regolamento, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE per quanto riguarda la definizione della soglia che fa scattare l'inammissibilità e la durata del periodo di inammissibilità in relazione ai criteri di ammissibilità delle domande, le modalità di recupero degli aiuti concessi in caso di infrazioni gravi, le date di inizio o fine del periodo di inammissibilità e le condizioni per un periodo di inammissibilità ridotto nonché la definizione dei criteri per il calcolo dei costi aggiuntivi derivanti dagli svantaggi specifici delle regioni ultraperiferiche. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di

partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Or. en

Emendamento 139
Paulo do Nascimento Cabral

Proposta di regolamento
Considerando 10 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(10 quinquies)Istituzione dell'osservatorio delle acque profonde dell'Atlantico al fine di migliorare la conoscenza e la comprensione degli ambienti marini, promuovere un'economia blu sostenibile e garantire che le risorse oceaniche siano gestite in modo efficiente, sostenendo la protezione e l'uso sostenibile dei fondali marini, che deve far parte dell'iniziativa OceanEye della Commissione.

Or. pt

Emendamento 140
Nicolás González Casares, André Franqueira Rodrigues, Idoia Mendia, Sérgio Gonçalves, Thomas Bajada, Eric Sargiacomo, Giuseppe Lupo, Sakis Arnaoutoglou

Proposta di regolamento
Considerando 10 sexies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(10 sexies) Poiché gli obiettivi del presente regolamento non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati

membri ma, a motivo della sua portata e dei suoi effetti, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

Or. en

Emendamento 141
Luke Ming Flanagan, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il presente regolamento stabilisce le condizioni specifiche per l'attuazione del sostegno dell'Unione conformemente agli obiettivi generali di cui all'articolo 2 del regolamento XX [Fondo NRP], in particolare alla lettera d). Il sostegno dell'Unione contribuisce alle attività definite nel patto europeo per gli oceani e all'attuazione della politica comune della pesca.	Il presente regolamento stabilisce le condizioni specifiche per l'attuazione del sostegno dell'Unione conformemente agli obiettivi generali di cui all'articolo 2 del regolamento XX [Fondo NRP], in particolare alla lettera d). Il sostegno dell'Unione contribuisce alle attività definite nel patto europeo per gli oceani e all'attuazione della politica comune della pesca***, nonché al raggiungimento degli obiettivi di cui al regolamento (UE) 2024/1991 del Parlamento europeo e del Consiglio [normativa sul ripristino della natura] e i relativi piani nazionali di ripristino, alla direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino], alla direttiva 2014/89/UE del Parlamento europeo e del Consiglio [direttiva sulla pianificazione dello spazio marittimo], alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio [direttiva Habitat], alla direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [direttiva Uccelli], alla direttiva***

2000/60/CE, alla direttiva 2008/105/CE, alla direttiva (UE) 2024/3019, alla direttiva 91/676/CEE, alla direttiva 2005/35/CE, al regolamento (CE) n. 1907/2006 [qualità delle acque e controllo dell'inquinamento], alla decisione (UE) 2022/591 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 aprile 2022, relativa a un programma generale di azione dell'Unione per l'ambiente fino al 2030, alla comunicazione della Commissione del 20 maggio 2020 dal titolo "Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 – Riportare la natura nella nostra vita" (COM(2020)0380), nonché alla propria risoluzione del 9 giugno 2021 in materia, e alle tabelle di marcia nazionali a norma del piano d'azione dell'UE: proteggere e ripristinare gli ecosistemi marini per una pesca sostenibile e resiliente, al codice di condotta della FAO per una pesca responsabile del 2011 e alle Linee guida volontarie per garantire una pesca artigianale sostenibile nel contesto della sicurezza alimentare e dell'eliminazione della povertà dell'Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) (linee guida SSF).

Or. en

Emendamento 142
Isabella Lövin
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il presente regolamento stabilisce le condizioni specifiche per l'attuazione del sostegno dell'Unione conformemente agli obiettivi generali di cui all'articolo 2 del regolamento XX [Fondo NRP], in particolare alla lettera d). Il sostegno	Il presente regolamento stabilisce le condizioni specifiche per l'attuazione del sostegno dell'Unione conformemente agli obiettivi generali di cui all'articolo 2 del regolamento XX [Fondo NRP], in particolare alla lettera d). Il sostegno

dell'Unione contribuisce alle attività definite nel patto europeo per gli oceani ***e*** all'attuazione della politica comune della pesca.	dell'Unione contribuisce alle attività definite nel patto europeo per gli oceani***, all'imminente atto legislativo sugli oceani,*** all'attuazione della politica comune della pesca ***e alla pertinente normativa ambientale, al fine, in particolare, di attuare misure di ripristino su almeno il 30 % della superficie totale di tutti i tipi di habitat elencati nell'allegato I del regolamento (UE) 2022/869 che non si trovano in buone condizioni entro il 2030 e di tutti gli ecosistemi che necessitano di ripristino entro il 2050, al raggiungimento del buono stato ecologico delle acque marine dell'UE, come definito nella direttiva quadro sulla strategia marina, al calcolo degli impatti cumulativi delle attività sugli ecosistemi e all'individuazione di opportunità per un uso multiplo dello spazio nel rispetto degli ecosistemi, al fine di garantire che le specie animali e gli habitat non subiscano un ulteriore declino né scompaiano, ma si riprendano e prosperino nel lungo termine, al mantenimento e alla protezione degli attuali 3 000 siti naturali marini della rete Natura 2000 e alla tutela di almeno il 30 % della superficie marina dell'UE entro il 2030, con un terzo sottoposto a protezione rigorosa***.

Or. en

Emendamento 143
Michal Wiezik

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il presente regolamento stabilisce le condizioni specifiche per l'attuazione del sostegno dell'Unione conformemente agli obiettivi generali di cui all'articolo 2 del regolamento XX [Fondo NRP], in particolare alla lettera d). Il sostegno	Il presente regolamento stabilisce le condizioni specifiche per l'attuazione del sostegno dell'Unione conformemente agli obiettivi generali di cui all'articolo 2 del regolamento XX [Fondo NRP], in particolare alla lettera d). Il sostegno

dell'Unione contribuisce alle attività definite nel patto europeo per gli oceani e all'attuazione della politica comune della pesca.	dell'Unione contribuisce alle attività definite nel patto europeo per gli oceani***, in particolare alle sue priorità di protezione e ripristino della salute degli oceani, di sostegno alle comunità costiere e insulari e alle regioni ultraperiferiche, nonché di promozione della ricerca, delle conoscenze, delle competenze e dell'innovazione in materia di oceani,*** e all'attuazione della politica comune della pesca ***e dell'accordo, nel quadro della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, relativo alla conservazione e all'uso sostenibile della biodiversità marina delle zone non soggette a giurisdizione nazionale (accordo BBNJ)***.

Or. en

Emendamento 144
Nicolás González Casares, André Franqueira Rodrigues, Idoia Mendia, Sérgio Gonçalves, Thomas Bajada, Eric Sargiacomo, Giuseppe Lupo, Sakis Arnaoutoglou

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il presente regolamento stabilisce le condizioni specifiche per l'attuazione del sostegno dell'Unione conformemente agli obiettivi generali di cui all'articolo 2 del regolamento ***XX*** [Fondo NRP], in particolare alla lettera d). Il sostegno dell'Unione contribuisce ***alle attività definite nel patto europeo per gli oceani e*** all'attuazione della politica comune della pesca.	Il presente regolamento ***istituisce il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura ("FEAMPA") per il periodo dal 1° gennaio 2028 al 31 dicembre 2034. Esso*** stabilisce le condizioni specifiche per l'attuazione del sostegno dell'Unione conformemente agli obiettivi generali di cui all'articolo 2 del regolamento ***…/…*** [Fondo NRP], in particolare alla lettera d). Il sostegno dell'Unione contribuisce all'attuazione della politica comune della pesca ***(PCP) e alla politica marittima dell'Unione***.

Or. en

Emendamento 145
Željana Zovko

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il presente regolamento stabilisce le condizioni specifiche per l'attuazione del sostegno dell'Unione conformemente agli obiettivi generali di cui all'articolo 2 del regolamento XX [Fondo NRP], in particolare alla lettera d). Il sostegno dell'Unione contribuisce ***alle attività definite nel patto europeo per gli oceani e*** all'attuazione della politica comune della pesca.	Il presente regolamento stabilisce le condizioni specifiche per l'attuazione del sostegno dell'Unione conformemente agli obiettivi generali di cui all'articolo 2 del regolamento XX [Fondo NRP], in particolare alla lettera d). Il sostegno dell'Unione contribuisce all'attuazione della politica comune della pesca ***(PCP) compresa l'acquacoltura e l'organizzazione comune dei mercati (OCM)***. ***Può inoltre contribuire alle attività della politica marittima e del patto europeo per gli oceani.***

Or. en

Emendamento 146
Bert-Jan Ruissen, Sander Smit

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il presente regolamento stabilisce le condizioni specifiche per l'attuazione del sostegno dell'Unione conformemente agli obiettivi generali di cui all'articolo 2 del regolamento ***XX [Fondo NRP], in particolare alla lettera d)***. Il sostegno dell'Unione contribuisce ***alle attività definite nel patto europeo per gli oceani e*** all'attuazione della politica comune della pesca.	Il presente regolamento stabilisce le condizioni specifiche di attuazione del sostegno dell'Unione in conformità agli obiettivi generali di cui all'articolo 2 del regolamento ***1380/2013***. Il sostegno dell'Unione contribuisce all'attuazione della politica comune della pesca.

Or. en

Emendamento 147
France Jamet, António Tânger Corrêa

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il presente regolamento stabilisce le condizioni specifiche per l'attuazione del sostegno dell'Unione conformemente agli obiettivi generali di cui all'articolo 2 del regolamento XX [Fondo NRP], in particolare alla lettera d). Il sostegno dell'Unione contribuisce ***alle attività definite nel patto europeo per gli oceani e*** all'attuazione della politica comune della pesca.	Il presente regolamento stabilisce le condizioni specifiche per l'attuazione del sostegno dell'Unione conformemente agli obiettivi generali di cui all'articolo 2 del regolamento XX [Fondo NRP], in particolare alla lettera d). Il sostegno dell'Unione contribuisce all'attuazione della politica comune della pesca.

Or. fr

Emendamento 148
Nora Junco García

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il presente regolamento stabilisce le condizioni specifiche per l'attuazione del sostegno dell'Unione conformemente agli obiettivi generali di cui all'articolo 2 del regolamento XX [Fondo NRP], in particolare alla lettera d). Il sostegno dell'Unione contribuisce ***alle attività definite nel patto europeo per gli oceani e*** all'attuazione della politica comune della pesca.	Il presente regolamento stabilisce le condizioni specifiche per l'attuazione del sostegno dell'Unione conformemente agli obiettivi generali di cui all'articolo 2 del regolamento XX [Fondo NRP], in particolare alla lettera d). Il sostegno dell'Unione contribuisce all'attuazione della politica comune della pesca.

Or. es

Emendamento 149
Asger Christensen, Emma Wiesner, Oihane Agirregoitia Martínez

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il presente regolamento stabilisce le condizioni specifiche per l'attuazione del sostegno dell'Unione conformemente agli obiettivi generali di cui all'articolo 2 del regolamento XX [Fondo NRP], in particolare alla lettera d). Il sostegno dell'Unione contribuisce ***alle attività definite nel patto europeo per gli oceani e*** all'attuazione della politica comune della pesca.	Il presente regolamento stabilisce le condizioni specifiche per l'attuazione del sostegno dell'Unione conformemente agli obiettivi generali di cui all'articolo 2 del regolamento XX [Fondo NRP], in particolare alla lettera d). Il sostegno dell'Unione contribuisce all'attuazione della politica comune della pesca.

Or. en

Emendamento 150
Stephen Nikola Bartulica

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il presente regolamento stabilisce le condizioni specifiche per l'attuazione del sostegno dell'Unione conformemente agli obiettivi generali di cui all'articolo 2 del regolamento XX [Fondo NRP], in particolare alla lettera d). Il sostegno dell'Unione contribuisce alle attività definite ***nel patto europeo per gli oceani e all'attuazione della*** politica comune della pesca.	Il presente regolamento stabilisce le condizioni specifiche per l'attuazione del sostegno dell'Unione conformemente agli obiettivi generali di cui all'articolo 2 del regolamento XX [Fondo NRP], in particolare alla lettera d). Il sostegno dell'Unione contribuisce alle attività definite nella politica comune della pesca ***e alla sua attuazione***.

Or. hr

Emendamento 151
Asger Christensen, Emma Wiesner

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1– comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 1 bis
	Definizioni
	Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
	(1) "piccola pesca costiera": le attività di pesca praticate da:
	a) pescherecci nei mari e nelle acque interne di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri che non utilizzano gli attrezzi trainati definiti all'articolo 2, punto 1), del regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio[28]; oppure
	(b) pescatori a piedi, compresi i pescatori di molluschi;
	(2) "pescatore": qualsiasi persona fisica che esercita attività di pesca commerciale riconosciute dallo Stato membro interessato;
	(3) "pesca": qualsiasi persona fisica che esercita attività di pesca commerciale riconosciute dallo Stato membro interessato;
	(4) "economia blu sostenibile": tutte le attività economiche settoriali e intersettoriali svolte nell'insieme del mercato interno in relazione agli oceani, ai mari, alle coste e alle acque interne, anche nelle regioni insulari e ultraperiferiche e nei paesi dell'Unione privi di sbocco sul mare, compresi i settori emergenti e i beni e servizi non destinabili alla vendita, il cui obiettivo è assicurare il benessere ambientale, sociale ed economico a lungo termine ed essere conformi agli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS), segnatamente l'OSS 14, e alla legislazione ambientale dell'Unione;
	(5) "politica marittima": la politica dell'Unione volta a promuovere un processo decisionale integrato e coerente per massimizzare lo sviluppo sostenibile, la crescita economica e la coesione

sociale dell'Unione, in particolare delle zone costiere e insulari e delle regioni ultraperiferiche, nonché dei settori dell'economia blu sostenibile, attraverso politiche marittime coerenti e una pertinente cooperazione internazionale;

(6) "sicurezza e sorveglianza marittima": le attività svolte al fine di comprendere, prevenire ove possibile e gestire secondo un approccio globale tutti gli eventi e le azioni connessi al settore marittimo che potrebbero avere ripercussioni sugli ambiti della sicurezza e protezione marittima, dell'applicazione della legge, della difesa, del controllo delle frontiere, della protezione dell'ambiente marino, del controllo della pesca e degli interessi economici e commerciali dell'Unione;

(7) "rete europea di osservazione e di dati dell'ambiente marino" o "EMODnet": un partenariato che ha il compito di assemblare dati e metadati marini per rendere tali risorse frammentate più facilmente accessibili e utilizzabili da parte di utenti pubblici e privati e offrire dati marini armonizzati, interoperabili e di qualità certa;

(8) "pianificazione dello spazio marittimo": un processo mediante il quale le pertinenti autorità dello Stato membro analizzano e organizzano le attività umane nelle zone marine al fine di conseguire obiettivi ecologici, economici e sociali;

(9) "osservazione degli oceani": la base di tutte le conoscenze oceanografiche. Costituisce il fondamento per la comprensione degli ecosistemi marini e dei fattori che li influenzano. Fornisce dati cruciali per le previsioni meteorologiche, le strategie di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici, il monitoraggio degli eventi estremi, la sicurezza civile (condizioni del mare, inondazioni), il trasporto marittimo, l'energia offshore, la pesca e l'acquacoltura e, in misura crescente, la

	sicurezza e la difesa. Getta le fondamenta per un processo decisionale basato su dati concreti e fornisce informazioni essenziali sul modo in cui le attività umane influenzano la salute degli oceani e sui servizi forniti dagli oceani alle società.

Or. en

Emendamento 152
Bert-Jan Ruissen, Sander Smit

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Tale sostegno dell'Unione è fornito nell'ambito del Fondo di partenariato nazionale e regionale, compreso lo strumento dell'UE, conformemente alle norme che disciplinano tale fondo, stabilite nel regolamento (UE) [...] [Fondo di partenariato nazionale e regionale].	***soppresso***

Or. en

Emendamento 153
Michal Wiezik

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Tale sostegno dell'Unione è fornito nell'ambito del Fondo di partenariato nazionale e regionale, compreso lo strumento dell'UE, conformemente alle norme che disciplinano tale fondo, stabilite nel regolamento (UE) [...] [Fondo di partenariato nazionale e regionale].	Tale sostegno dell'Unione è fornito nell'ambito del Fondo di partenariato nazionale e regionale, compreso lo strumento dell'UE, conformemente alle norme che disciplinano tale fondo, stabilite nel regolamento (UE) [...] [Fondo di partenariato nazionale e regionale]. ***Il sostegno nell'ambito dello strumento dell'UE contempla, tra l'altro, le azioni LIFE, compresi i progetti strategici di***

	tutela della natura, i progetti strategici integrati e i progetti d'azione standard che affrontano le priorità della politica ambientale, le attività che sono alla base della progettazione, dell'attuazione, del monitoraggio, della valutazione e dell'applicazione della legislazione e delle politiche in materia di ambiente e clima connesse agli oceani, nonché il sostegno alla diffusione, all'espansione e alla replica su vasta scala di soluzioni efficaci che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi in materia di oceani stabiliti nella legislazione dell'Unione in materia di ambiente e clima.

Or. en

Emendamento 154
Siegbert Frank Droese, Volker Schnurrbusch

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Tale sostegno dell'Unione è fornito nell'ambito del Fondo di partenariato nazionale e regionale, compreso lo strumento dell'UE, conformemente alle norme che disciplinano tale fondo, stabilite nel regolamento (UE) [...] [Fondo di partenariato nazionale e regionale].	Tale sostegno dell'Unione è fornito nell'ambito del Fondo di partenariato nazionale e regionale, compreso lo strumento dell'UE, conformemente alle norme che disciplinano tale fondo, stabilite nel regolamento (UE) [...] [Fondo di partenariato nazionale e regionale]. ***Il sostegno è attuato attraverso una gestione condivisa da parte degli Stati membri. Il ricorso alla gestione diretta o indiretta da parte della Commissione, anche attraverso lo strumento dell'UE, è limitato allo stretto necessario e non riduce le dotazioni finanziarie assegnate agli Stati membri.***

Or. en

Emendamento 155

Isabella Lövin
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Tale sostegno dell'Unione è fornito nell'ambito del Fondo di partenariato nazionale e regionale, compreso lo strumento dell'UE, conformemente alle norme che disciplinano tale fondo, stabilite nel regolamento (UE) [...] [Fondo di partenariato nazionale e regionale].	Tale sostegno dell'Unione è fornito nell'ambito del Fondo di partenariato nazionale e regionale, compreso lo strumento dell'UE, conformemente alle norme che disciplinano tale fondo, stabilite nel regolamento (UE) [...] [Fondo di partenariato nazionale e regionale]. ***Le condizioni specifiche stabilite nel presente regolamento si applicheranno all'intero bilancio, indipendentemente dall'origine del sostegno.***

Or. en

Emendamento 156
Nicolás González Casares, André Franqueira Rodrigues, Idoia Mendia, Sérgio Gonçalves, Thomas Bajada, Eric Sargiacomo, Giuseppe Lupo, Sakis Arnaoutoglou

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Tale sostegno dell'Unione è fornito nell'ambito del Fondo di partenariato nazionale e regionale, compreso lo strumento dell'UE, conformemente alle norme che disciplinano tale fondo, stabilite nel regolamento (UE) ***[***…***] [***Fondo ***di partenariato nazionale e regionale***].	Tale sostegno dell'Unione è fornito nell'ambito del Fondo di partenariato nazionale e regionale, compreso lo strumento dell'UE, conformemente alle norme che disciplinano tale fondo, stabilite nel regolamento (UE) ***../...*** Fondo ***[NRP], nonché conformemente allo strumento Europa globale di cui al regolamento (UE) …/… [regolamento Europa globale]***.

Or. en

Emendamento 157

Kristoffer Storm

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Tale sostegno dell'Unione è fornito nell'ambito del Fondo di partenariato nazionale e regionale, compreso lo strumento dell'UE, conformemente alle norme che disciplinano tale fondo, stabilite nel regolamento (UE) [...] [Fondo di partenariato nazionale e regionale].	Tale sostegno dell'Unione è fornito nell'ambito del ***Fondo per la competitività, di Europa globale e del*** Fondo di partenariato nazionale e regionale, compreso lo strumento dell'UE, conformemente alle norme che disciplinano tale fondo, stabilite nel regolamento (UE) [...] [Fondo di partenariato nazionale e regionale].

Or. en

Emendamento 158
Luke Ming Flanagan, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Articolo 1 bis
	Definizioni
	Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
	(1) "piccola pesca costiera": le attività di pesca praticate da: a) pescherecci nei mari e nelle acque interne di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri che non utilizzano gli attrezzi trainati definiti all'articolo 2, punto 1), del regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio[28]; oppure b) pescatori a piedi, compresi i pescatori di molluschi;
	(2) "pescatore": qualsiasi persona fisica che esercita attività di pesca commerciale riconosciute dallo Stato membro interessato;
	(3) "pesca": qualsiasi persona fisica che

esercita attività di pesca commerciale riconosciute dallo Stato membro interessato;

(4) "economia blu sostenibile": tutte le attività economiche settoriali e intersettoriali svolte nell'insieme del mercato interno in relazione agli oceani, ai mari, alle coste e alle acque interne, anche nelle regioni insulari e ultraperiferiche e nei paesi dell'Unione privi di sbocco sul mare, compresi i settori emergenti e i beni e servizi non destinabili alla vendita, il cui obiettivo è assicurare l'equità, l'integrità ecologica e la gestione responsabile a lungo termine, nonché il benessere ambientale, sociale ed economico a lungo termine, nel rispetto dei limiti del pianeta ed essere conformi agli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS), segnatamente l'OSS 14, e alla legislazione ambientale e climatica dell'Unione;

(5) "politica marittima": una politica dell'Unione il cui scopo è promuovere un processo decisionale integrato e coerente al fine di ottimizzare lo sviluppo sostenibile, la crescita economica e la coesione sociale dell'Unione, in particolare delle zone costiere, delle isole, delle zone insulari e delle regioni ultraperiferiche, nonché dei settori dell'economia blu sostenibile, grazie a politiche coerenti nel settore marittimo e alla cooperazione internazionale in materia, individuando e affrontando le asimmetrie di potere e le ingiustizie, al fine di consentire un processo decisionale più giusto e sostenibile nel contesto dell'economia blu sostenibile;

(6) "sicurezza e sorveglianza marittima": le attività svolte al fine di comprendere, prevenire ove possibile e gestire secondo un approccio globale tutti gli eventi e le azioni connessi al settore marittimo che potrebbero avere ripercussioni sugli ambiti della sicurezza e protezione marittima, dell'applicazione della legge, della difesa, del controllo delle frontiere,

della protezione dell'ambiente marino, del controllo della pesca e degli interessi economici e commerciali dell'Unione;

(7) "rete europea di osservazione e di dati dell'ambiente marino" o "EMODnet": un partenariato che ha il compito di assemblare dati e metadati marini per rendere tali risorse frammentate più facilmente accessibili e utilizzabili da parte di utenti pubblici e privati e offrire dati marini armonizzati, interoperabili e di qualità certa;

(8) "pianificazione dello spazio marittimo": un processo mediante il quale le pertinenti autorità dello Stato membro analizzano e organizzano le attività umane (comprese le interazioni terra-mare) nelle zone marine al fine di conseguire obiettivi ecologici, economici e sociali;

(9) "osservazione degli oceani": la base di tutte le conoscenze oceanografiche. Costituisce il fondamento per la comprensione degli ecosistemi marini e dei fattori che li influenzano. Fornisce dati cruciali per le previsioni meteorologiche, le strategie di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici, il monitoraggio degli eventi estremi, la sicurezza civile (condizioni del mare, inondazioni), il trasporto marittimo, l'energia offshore, la pesca e l'acquacoltura e, in misura crescente, la sicurezza e la difesa. Getta le fondamenta per un processo decisionale basato su dati concreti e fornisce informazioni essenziali sul modo in cui le attività umane influenzano la salute degli oceani e sui servizi forniti dagli oceani alle società.

Or. en

Emendamento 159
Nicolás González Casares, André Franqueira Rodrigues, Idoia Mendia, Sérgio Gonçalves, Thomas Bajada, Eric Sargiacomo, Giuseppe Lupo

Proposta di regolamento
Articolo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 1 bis
	Definizioni
	Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
	(1) "piccola pesca costiera": le attività di pesca praticate da:
	a) pescherecci nei mari e nelle acque interne di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri che non utilizzano gli attrezzi trainati definiti all'articolo 2, punto 1), del regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio; oppure
	(b) pescatori a piedi, compresi i pescatori di molluschi;
	(2) "pescatore": qualsiasi persona fisica che esercita attività di pesca commerciale riconosciute dallo Stato membro interessato, compresi i pescatori a piedi;
	(3) "giovane pescatore": un "pescatore", quale definito nel presente regolamento, che non supera un limite massimo di età fissato dallo Stato membro interessato, non oltre i 40 anni;
	(4) "pesca": qualsiasi persona fisica che esercita attività di pesca commerciale riconosciute dallo Stato membro interessato;
	(5) "economia blu sostenibile": tutte le attività economiche settoriali e intersettoriali svolte nell'insieme del mercato interno in relazione agli oceani, ai mari, alle coste e alle acque interne, anche nelle regioni insulari e ultraperiferiche e nei paesi dell'Unione privi di sbocco sul mare, compresi i settori emergenti e i beni e servizi non destinabili alla vendita, il cui obiettivo è assicurare il benessere ambientale, sociale ed economico a lungo termine ed essere

conformi agli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS), segnatamente l'OSS 14, e alla legislazione ambientale dell'Unione;

(6) "politica marittima": la politica dell'Unione volta a promuovere un processo decisionale integrato e coerente per massimizzare lo sviluppo sostenibile, la crescita economica e la coesione sociale dell'Unione, in particolare delle zone costiere e insulari e delle regioni ultraperiferiche, nonché dei settori dell'economia blu sostenibile, attraverso politiche marittime coerenti e una pertinente cooperazione internazionale;

(7) "sicurezza e sorveglianza marittima": le attività svolte al fine di comprendere, prevenire ove possibile e gestire secondo un approccio globale tutti gli eventi e le azioni connessi al settore marittimo che potrebbero avere ripercussioni sugli ambiti della sicurezza e protezione marittima, dell'applicazione della legge, della difesa, del controllo delle frontiere, della protezione dell'ambiente marino, del controllo della pesca e degli interessi economici e commerciali dell'Unione;

(8) "rete europea di osservazione e di dati dell'ambiente marino" o "EMODnet": un partenariato che ha il compito di assemblare dati e metadati marini per rendere tali risorse frammentate più facilmente accessibili e utilizzabili da parte di utenti pubblici e privati e offrire dati marini armonizzati, interoperabili e di qualità certa;

(9) "pianificazione dello spazio marittimo": un processo mediante il quale le pertinenti autorità dello Stato membro analizzano e organizzano le attività umane nelle zone marine al fine di conseguire obiettivi ecologici, economici e sociali;

(10) "osservazione degli oceani": la base di tutte le conoscenze oceanografiche. Costituisce il fondamento per la comprensione degli ecosistemi marini e

	dei fattori che li influenzano. Fornisce dati cruciali per le previsioni meteorologiche, le strategie di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici, il monitoraggio degli eventi estremi, la sicurezza civile (condizioni del mare, inondazioni), il trasporto marittimo, l'energia offshore, la pesca e l'acquacoltura e, in misura crescente, la sicurezza e la difesa. Getta le fondamenta per un processo decisionale basato su dati concreti e fornisce informazioni essenziali sul modo in cui le attività umane influenzano la salute degli oceani e sui servizi forniti dagli oceani alle società.
	(11) "accordo di partenariato per una pesca sostenibile": un accordo internazionale quale definito all'articolo 4, punto 37, del regolamento (UE) 1380/2013.

Or. en

Emendamento 160
Željana Zovko

Proposta di regolamento
Articolo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 2	***soppresso***
Sostegno alla politica comune della pesca, al patto europeo per gli oceani, alla politica marittima e alla politica dell'acquacoltura dell'Unione	
1. Il sostegno alla politica comune della pesca, al patto europeo per gli oceani, alla politica marittima e alla politica dell'acquacoltura dell'Unione contribuisce agli obiettivi generali di cui all'articolo 2, lettera d), del [regolamento NRP].	

Or. en

Emendamento 161
Nicolás González Casares, André Franqueira Rodrigues, Idoia Mendia, Sérgio Gonçalves, Thomas Bajada, Eric Sargiacomo, Giuseppe Lupo, Sakis Arnaoutoglou

Proposta di regolamento
Articolo 2 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Sostegno alla politica comune della pesca, al patto europeo per gli oceani, alla politica marittima e alla politica dell'acquacoltura dell'Unione	***Priorità***

Or. en

Emendamento 162
Asger Christensen, Emma Wiesner, Oihane Agirregoitia Martínez

Proposta di regolamento
Articolo 2 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Sostegno alla politica comune della pesca, ***al patto europeo per gli oceani,*** alla politica marittima e alla politica dell'acquacoltura dell'Unione	Sostegno alla politica comune della pesca, alla politica marittima e alla politica dell'acquacoltura dell'Unione ***nonché ad altre iniziative legate agli oceani***

Or. en

Emendamento 163
Bert-Jan Ruissen, Sander Smit

Proposta di regolamento
Articolo 2 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Sostegno alla politica comune della pesca***, al patto europeo per gli oceani***, alla politica marittima e alla politica dell'acquacoltura dell'Unione	Sostegno alla politica comune della pesca, alla politica marittima e alla politica dell'acquacoltura dell'Unione

Or. en

Emendamento 164
Stephen Nikola Bartulica

Proposta di regolamento
Articolo 2 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Sostegno alla politica comune della pesca***,*** ***al patto europeo per gli oceani***, alla politica marittima e alla politica dell'acquacoltura dell'Unione	Sostegno alla politica comune della pesca, alla politica marittima e alla politica dell'acquacoltura dell'Unione

Or. hr

Emendamento 165
Željana Zovko

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il sostegno alla politica comune della pesca, al patto europeo per gli oceani, alla politica marittima e alla politica dell'acquacoltura dell'Unione contribuisce agli obiettivi generali di cui all'articolo 2, lettera d), del [regolamento NRP].	***soppresso***

Or. en

Emendamento 166
Luke Ming Flanagan, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il sostegno alla politica comune	1. Il sostegno alla politica comune

della pesca, al patto europeo per gli oceani, alla politica marittima e alla politica dell'acquacoltura dell'Unione contribuisce agli obiettivi generali di cui all'articolo 2, lettera d), del [regolamento NRP].

della pesca, al patto europeo per gli oceani, alla politica marittima e alla politica dell'acquacoltura dell'Unione contribuisce agli obiettivi generali di cui all'articolo 2, lettera d), del [regolamento NRP] ***e agli obiettivi di cui al regolamento (UE) 2024/1991 del Parlamento europeo e del Consiglio [normativa sul ripristino della natura] e i relativi piani nazionali di ripristino, alla direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino], alla direttiva 2014/89/UE del Parlamento europeo e del Consiglio [direttiva sulla pianificazione dello spazio marittimo], alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio [direttiva Habitat], alla direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [direttiva Uccelli], alla decisione (UE) 2022/591 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 aprile 2022, relativa a un programma generale di azione dell'Unione per l'ambiente fino al 2030, alla comunicazione della Commissione del 20 maggio 2020 dal titolo "Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 – Riportare la natura nella nostra vita" (COM(2020)0380), nonché alla propria risoluzione del 9 giugno 2021 in materia, e alle tabelle di marcia nazionali a norma del piano d'azione dell'UE: proteggere e ripristinare gli ecosistemi marini per una pesca sostenibile e resiliente, alla direttiva 2000/60/CE, alla direttiva 2008/105/CE, alla direttiva (UE) 2024/3019, alla direttiva 91/676/CEE, alla direttiva 2005/35/CE, al regolamento (CE) n. 1907/2006 [qualità delle acque e controllo dell'inquinamento], al codice di condotta della FAO per una pesca responsabile del 2011 e alle linee guida volontarie per garantire una pesca artigianale sostenibile nel contesto della sicurezza alimentare e dell'eliminazione della povertà dell'Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) (linee guida SSF)***.

Emendamento 167
Nicolás González Casares, André Franqueira Rodrigues, Idoia Mendia, Sérgio Gonçalves, Thomas Bajada, Eric Sargiacomo, Giuseppe Lupo, Sakis Arnaoutoglou

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il ***sostegno alla*** politica comune della pesca***, al patto europeo per gli oceani, alla politica marittima e alla politica dell'acquacoltura dell'Unione contribuisce agli obiettivi generali*** di cui all'articolo 2, lettera d), del[regolamento NRP].	1. ***1.*** Il ***FEAMPA sostiene l'attuazione della*** politica comune della pesca di cui all'articolo 2, ***paragrafo 1***, lettera d) del ***regolamento(UE) …/…*** [regolamento NRP]. ***Esso persegue le seguenti priorità:***
	(a) promuovere la pesca sostenibile e il ripristino e la conservazione delle risorse biologiche acquatiche;
	(b) promuovere le attività di acquacoltura sostenibile e la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, contribuendo alla sicurezza alimentare nell'Unione;
	(c) promuovere la competitività sostenibile dell'economia blu nelle zone costiere, insulari e interne e promuovere lo sviluppo delle comunità di pesca e acquacoltura e la resilienza delle comunità costiere;
	(d) rafforzare la diplomazia oceanica dell'UE e la governance internazionale degli oceani basata su regole e consentire ai mari e agli oceani di essere sicuri, puliti, sani e gestiti in modo sostenibile;
	(e) promuovere la ricerca, le conoscenze, le competenze e l'innovazione in materia di oceani.
	2. Il sostegno nell'ambito del FEAMPA contribuisce al raggiungimento degli obiettivi dell'Unione in materia di ambiente, mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento agli stessi. Tale

contributo è monitorato conformemente alla metodologia di cui al regolamento (UE) .../... [regolamento sulla performance].

Or. en

Emendamento 168
Isabella Lövin
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il sostegno alla politica comune della pesca, al patto europeo per gli oceani, alla politica marittima e alla politica dell'acquacoltura dell'Unione contribuisce agli obiettivi generali di cui all'articolo 2, lettera d), del [regolamento NRP].	1. Il sostegno alla politica comune della pesca, al patto europeo per gli oceani***, all'imminente atto legislativo sugli oceani,*** alla politica marittima e alla politica dell'acquacoltura dell'Unione contribuisce agli obiettivi generali di cui all'articolo 2, lettera d), del [regolamento NRP] ***e sostiene l'attuazione di misure di ripristino su almeno il 30 % della superficie totale di tutti i tipi di habitat elencati nell'allegato I del regolamento (UE) 2022/869 che non si trovano in buone condizioni entro il 2030 e di tutti gli ecosistemi che necessitano di ripristino entro il 2050, al raggiungimento del buono stato ecologico delle acque marine dell'UE, come definito nella direttiva quadro sulla strategia marina, al calcolo degli impatti cumulativi delle attività sugli ecosistemi e all'individuazione di opportunità per un uso multiplo dello spazio nel rispetto degli ecosistemi, al fine di garantire che le specie animali e gli habitat non subiscano un ulteriore declino né scompaiano, ma si riprendano e prosperino nel lungo termine, al mantenimento e alla protezione degli attuali 3 000 siti naturali marini della rete Natura 2000 e alla tutela di almeno il 30 % della superficie marina dell'UE entro il 2030, con un terzo sottoposto a***

protezione rigorosa.

Or. en

Emendamento 169
Sebastian Everding, Anja Hazekamp

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il sostegno alla politica comune della pesca, al patto europeo per gli oceani, alla politica marittima e alla politica dell'acquacoltura dell'Unione contribuisce agli obiettivi generali di cui all'articolo 2, lettera d), del [regolamento NRP].	1. Il sostegno alla politica comune della pesca, al patto europeo per gli oceani, alla politica marittima e alla politica dell'acquacoltura dell'Unione contribuisce agli obiettivi generali di cui all'articolo 2, lettera d), del [regolamento NRP] ***e contribuisce alla protezione e al ripristino degli ecosistemi marini e della biodiversità, alla neutralità climatica, all'adattamento ai cambiamenti climatici, alla riduzione dell'inquinamento, alla rigida prevenzione della pesca eccessiva, delle catture accessorie e della sofferenza degli animali***.

Or. en

Emendamento 170
Michal Wiezik

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il sostegno alla politica comune della pesca, al patto europeo per gli oceani, alla politica marittima e alla politica dell'acquacoltura dell'Unione contribuisce agli obiettivi generali di cui all'articolo 2, lettera d), del [regolamento NRP].	1. Il sostegno alla politica comune della pesca, al patto europeo per gli oceani, alla politica marittima e alla politica dell'acquacoltura dell'Unione contribuisce agli obiettivi generali di cui all'articolo 2, ***lettera a) e*** lettera d), del [regolamento NRP]***, perseguito attraverso almeno gli obiettivi specifici di cui all'articolo 3,***

lettera a) e lettera d) di tale regolamento.

Or. en

Emendamento 171
Asger Christensen, Emma Wiesner, Oihane Agirregoitia Martínez

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il sostegno alla politica comune della pesca, ***al patto europeo per gli oceani,*** alla politica marittima e alla politica dell'acquacoltura dell'Unione contribuisce agli obiettivi generali di cui all'articolo 2, lettera d), del [regolamento NRP].	1. Il sostegno alla politica comune della pesca, alla politica marittima e dell'acquacoltura dell'Unione ***nonché ad altre iniziative legate agli oceani,*** contribuisce agli obiettivi generali di cui all'articolo 2, lettera d), del [regolamento NRP].

Or. en

Emendamento 172
France Jamet, António Tânger Corrêa

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il sostegno alla politica comune della pesca***, al patto europeo per gli oceani,*** alla politica marittima e alla politica dell'acquacoltura dell'Unione contribuisce agli obiettivi generali di cui all'articolo 2, lettera d), del [regolamento NRP].	1. Il sostegno alla politica comune della pesca ***e*** alla politica marittima e dell'acquacoltura dell'Unione contribuisce agli obiettivi generali di cui all'articolo 2, lettera d), del [regolamento NRP].

Or. fr

Emendamento 173
Bert-Jan Ruissen, Sander Smit

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il sostegno alla politica comune della pesca***, al patto europeo per gli oceani,*** alla politica marittima e alla politica dell'acquacoltura dell'Unione contribuisce agli obiettivi generali di cui all'articolo 2, lettera d), del [regolamento NRP].	1. Il sostegno alla politica comune della pesca ***e*** alla politica marittima e dell'acquacoltura dell'Unione contribuisce agli obiettivi generali di cui all'articolo 2, lettera d), del [regolamento NRP].

Or. en

Emendamento 174
Nora Junco García

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Le priorità di finanziamento del presente regolamento sono dedicate esclusivamente allo sviluppo, all'ammodernamento, alla resilienza e alla competitività della flotta peschereccia, della pesca artigianale, della pesca su piccola scala, dell'acquacoltura, della commercializzazione e del tessuto socioeconomico costiero.

Or. es

Emendamento 175
Luke Ming Flanagan, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 2 bis

Tipologie di intervento

Gli interventi della politica comune della pesca comprendono:

(a) il sostegno per la piccola pesca costiera, il ricambio generazionale, la transizione verso la pesca a basso impatto e sostenibile, compresa la riduzione graduale degli attrezzi trainati e il ripristino e la conservazione delle risorse biologiche acquatiche, la transizione energetica nel settore della pesca e dell'acquacoltura a basso livello trofico e rigenerativa, come pure per le azioni volte a migliorare la sicurezza;

(b) il sostegno per l'innovazione in relazione ad attività di pesca più selettive e per la conservazione, la tutela e il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi acquatici;

(c) il sostegno per l'organizzazione comune dei mercati (OCM);

(d) il sostegno ai pescatori di piccole dimensioni e ai produttori del settore dell'acquacoltura a basso livello trofico ai fini della compensazione a favore degli operatori del settore della pesca e dell'acquacoltura di piccole dimensioni e a basso livello trofico per il mancato guadagno o i costi aggiuntivi e della compensazione destinata alle organizzazioni di produttori e alle associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute per l'ammasso dei prodotti della pesca elencati nell'allegato II del regolamento (UE) n. 1379/2013, a condizione che l'ammasso di tali prodotti avvenga conformemente agli articoli 30 e 31 di detto regolamento.

Or. en

Emendamento 176
Nicolás González Casares, André Franqueira Rodrigues, Idoia Mendia, Sérgio Gonçalves, Thomas Bajada, Eric Sargiacomo, Giuseppe Lupo, Sakis Arnaoutoglou

Proposta di regolamento
Articolo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 2 bis
	Bilancio
	1. La dotazione finanziaria per l'attuazione del FEAMPA per il periodo compreso tra il 1º gennaio 2028 e il 31 dicembre 2034 è fissata a 7 290 000 000 EUR a prezzi correnti, come stabilito all'articolo 10, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (UE).../… [Fondo NRP].
	2. Nell'ambito dello strumento dell'UE all'articolo 10, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (UE).../… [Fondo NRP] un importo minimo di 1 000 000 000 EUR è assegnato alle azioni dell'Unione a sostegno dell'attuazione della politica comune della pesca.
	3. Un importo minimo di 1 690 000 000 EUR a prezzi correnti a norma del regolamento (UE) .../… [regolamento Europa globale] è assegnato al finanziamento degli accordi di partenariato per una pesca sostenibile (APPS) e ai contributi alle organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP).
	4. Gli stanziamenti di cui al presente articolo costituiscono le dotazioni finanziarie minime e non possono essere riassegnati o trasferiti ad altri settori strategici o obiettivi nell'ambito del piano di partenariato nazionale e regionale (piano NRP) o nell'ambito dei regolamenti di cui ai paragrafi 2 e 3.

Or. en

Emendamento 177
Emma Fourreau

Proposta di regolamento

Articolo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 2 bis
	Definizioni
	(...)
	(10) "acquacoltura a basso livello trofico": l'allevamento di specie che occupano livelli inferiori della rete alimentare. Consiste in un'acquacoltura non alimentata che comprende filtratori (ad esempio cozze, ostriche e vongole), detritivori (ad esempio oloturie), alghe marine, ma anche pesci erbivori (ad esempio carpe).
	(11) "sistemi di acquacoltura a ricircolo": impianti di acquacoltura terrestri, all'aperto o al chiuso, che riducono al minimo il consumo di acqua filtrando, regolando e riutilizzando l'acqua.

Or. en

Motivazione

Motivazione: Le definizioni sono basate sul meccanismo di assistenza dell'UE per l'acquacoltura e sul sito web della Commissione: https://aquaculture.ec.europa.eu/faq/12-what-integrated-multi-trophic-aquaculture-imta-and-it-sufficiently-developed-industrial / https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/fec31328-643a-11eb-aeb5-01aa75ed71a1/language-en

Emendamento 178
Nicolás González Casares, André Franqueira Rodrigues, Idoia Mendia, Sérgio Gonçalves, Thomas Bajada, Eric Sargiacomo, Giuseppe Lupo, Sakis Arnaoutoglou

Proposta di regolamento
Articolo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 2 ter
	Tipologie di intervento
	1. Gli interventi a norma del presente regolamento rientrano nell'ambito della

politica comune della pesca di cui all'articolo 1 del regolamento (UE) n. 1380/2013 e prevedono il sostegno a:

(a) la pesca sostenibile dal punto di vista economico, sociale e ambientale e il ripristino e la conservazione delle risorse biologiche acquatiche;

(b) la transizione energetica della pesca e dell'acquacoltura;

(c) azioni di miglioramento della salute, della sicurezza e delle condizioni di lavoro a bordo dei pescherecci;

(d) il rinnovo della flotta;

(e) l'innovazione e l'adozione di pratiche di pesca più selettive;

(f) la conservazione, la protezione e il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi acquatici;

(g) l'Organizzazione comune dei mercati (OCM);

(h) l'indennizzo versato agli operatori del settore della pesca e dell'acquacoltura per il mancato guadagno o i costi aggiuntivi in caso di eventi eccezionali che causano una perturbazione significativa dei mercati e delle attività;

(i) l'indennizzo versato a organizzazioni di produttori e associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute che immagazzinano prodotti della pesca di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 1379/2013, a condizione che tali prodotti siano immagazzinati conformemente agli articoli 30 e 31 di tale regolamento;

(j) lo sviluppo locale di tipo partecipativo, in particolare ai gruppi di azione locale per la pesca (FLAG);

(k) favorire l'efficacia del controllo della pesca e dell'attuazione delle norme, compresa la lotta alla pesca INN, nonché l'affidabilità dei dati destinati a un processo decisionale basato sulle

	conoscenze;
	(l) la raccolta e la gestione dei dati, conformemente all'articolo 25 del regolamento (UE) n. 1380/2013;
	(m) la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, compresa l'organizzazione di mercato, il sostegno alle organizzazioni di produttori, la qualità e la tracciabilità dei prodotti;
	(n) l'innovazione e la digitalizzazione nei settori della pesca e dell'acquacoltura dell'UE;
	(o) lo sviluppo del capitale umano e il ricambio generazionale, compresa la formazione professionale;
	(p) l'indennizzo per la cessazione definitiva delle attività di pesca.

Or. en

Emendamento 179
Željana Zovko

Proposta di regolamento
Articolo 3 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Sostegno alla politica comune della pesca***, al patto europeo per gli oceani, alla politica marittima e alla politica dell'***acquacoltura ***dell'Unione***	Sostegno alla politica comune della pesca***, compresa l'***acquacoltura

Or. en

Emendamento 180
France Jamet, António Tânger Corrêa

Proposta di regolamento
Articolo 3 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Sostegno alla politica comune della pesca***,*** ***al patto europeo per gli oceani***, alla politica marittima e alla politica dell'acquacoltura dell'Unione	Sostegno alla politica comune della pesca, alla politica marittima e alla politica dell'acquacoltura dell'Unione

Or. fr

Emendamento 181
Nora Junco García

Proposta di regolamento
Articolo 3 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Sostegno alla politica comune della pesca***,*** ***al patto europeo per gli oceani***, alla politica marittima e alla politica dell'acquacoltura dell'Unione	Sostegno alla politica comune della pesca, alla politica marittima e alla politica dell'acquacoltura dell'Unione

Or. es

Emendamento 182
Stephen Nikola Bartulica

Proposta di regolamento
Articolo 3 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Sostegno alla politica comune della pesca***,*** ***al patto europeo per gli oceani***, alla politica marittima e alla politica dell'acquacoltura dell'Unione	Sostegno alla politica comune della pesca, alla politica marittima e alla politica dell'acquacoltura dell'Unione

Or. hr

Emendamento 183
Nicolás González Casares, André Franqueira Rodrigues, Idoia Mendia, Sérgio Gonçalves, Eric Sargiacomo, Giuseppe Lupo, Sakis Arnaoutoglou

Proposta di regolamento
Articolo 3 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Sostegno alla politica comune della pesca***,*** ***al patto europeo per gli oceani,*** alla politica marittima e alla politica dell'acquacoltura dell'Unione	Sostegno alla politica comune della pesca ***e*** alla politica dell'acquacoltura dell'Unione

Or. en

Emendamento 184
Asger Christensen, Emma Wiesner, Oihane Agirregoitia Martínez

Proposta di regolamento
Articolo 3 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Sostegno alla politica comune della pesca***,*** ***al patto europeo per gli oceani,*** alla politica marittima e alla politica dell'acquacoltura dell'Unione	Sostegno alla politica comune della pesca ***e*** alla politica dell'acquacoltura dell'Unione

Or. en

Emendamento 185
Bert-Jan Ruissen, Sander Smit

Proposta di regolamento
Articolo 3 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Sostegno alla politica comune della pesca***,*** ***al patto europeo per gli oceani,*** alla politica marittima e alla politica dell'acquacoltura dell'Unione	Sostegno alla politica comune della pesca ***e*** alla politica dell'acquacoltura dell'Unione

Or. en

Emendamento 186

Nicolás González Casares, André Franqueira Rodrigues, Idoia Mendia, Sérgio Gonçalves, Thomas Bajada, Eric Sargiacomo, Giuseppe Lupo, Sakis Arnaoutoglou

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Nel loro piano NRP gli Stati membri tengono conto delle esigenze specifiche dei settori della pesca e dell'acquacoltura e delle comunità costiere, in particolare della piccola pesca costiera, in linea con l'articolo 22, paragrafo 2, lettera ***i)***, del [regolamento NRP].	1. Nel loro piano NRP gli Stati membri tengono conto delle esigenze specifiche dei settori della pesca e dell'acquacoltura***, tra cui il trattamento*** e ***la commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, nonché*** delle comunità costiere, in particolare della piccola pesca costiera, in linea con l'articolo 22, paragrafo 2, lettera ***g)***, del ***regolamento (UE) .../...*** [regolamento NRP]. ***A norma degli articoli 6 e 22 del regolamento (UE) …/… [regolamento NRP], gli Stati membri provvedono affinché la preparazione, l'attuazione e la gestione del capitolo FEAMPA del piano NRP siano effettuate conformemente al principio di partenariato e di governance multilivello e nel pieno rispetto delle competenze istituzionali delle autorità nazionali, regionali e locali. Gli Stati membri provvedono affinché tali autorità, conformemente ai rispettivi quadri costituzionali e amministrativi, siano effettivamente coinvolte nella programmazione, nell'attuazione, nel monitoraggio e nella valutazione del sostegno nell'ambito del piano NRP.***

Or. en

Emendamento 187
Isabella Lövin
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Nel loro piano NRP gli Stati membri tengono conto delle esigenze specifiche ***dei settori*** della pesca ***e dell'acquacoltura e*** delle comunità costiere, in particolare della piccola pesca costiera, in linea con l'articolo 22, paragrafo 2, lettera ***i)***, del [regolamento NRP].	1. Nel loro piano NRP gli Stati membri tengono conto delle esigenze specifiche della ***piccola*** pesca ***costiera, quale definita all'articolo 2, paragrafo 2, punto 14 del regolamento (UE) 2021/1139, dell'esigenza di una riduzione graduale degli attrezzi trainati quali definiti all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, di un'acquacoltura a bassa impronta di carbonio e rigenerativa nel pieno rispetto degli obblighi di benessere degli animali, compresi i sistemi acquaponici,*** delle comunità costiere, in particolare della piccola pesca costiera, in linea con l'articolo 22, paragrafo 2, lettera ***g), punto iii)***, del [regolamento NRP].

Or. en

Emendamento 188
Luke Ming Flanagan, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Nel loro piano NRP gli Stati membri tengono conto delle esigenze specifiche ***dei settori della pesca e dell'acquacoltura e delle comunità costiere, in particolare*** della piccola pesca costiera, in linea con l'articolo 22, paragrafo 2, lettera ***i)***, del [regolamento NRP].	1. Nel loro piano NRP gli Stati membri tengono conto delle esigenze specifiche della piccola pesca costiera, in linea con l'articolo 22, paragrafo 2, lettera ***g)***, del [regolamento NRP]***, dell'acquacoltura a basso livello trofico e delle comunità costiere e insulari, nonché, in particolare, della necessità di sostenere una transizione equa verso una pesca a basso impatto, in particolare con la riduzione graduale degli attrezzi trainati, quali definiti all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1967/2006, e della necessità di sostenere l'acquacoltura a basso livello trofico e le attività marittime***.

Or. en

Emendamento 189
Michal Wiezik

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Nel loro piano NRP gli Stati membri tengono conto delle esigenze specifiche ***dei settori*** della pesca e dell'acquacoltura e delle comunità costiere, in particolare della piccola pesca costiera, in linea con l'articolo 22, paragrafo 2, lettera ***i)***, del [regolamento NRP].	1. Nel loro piano NRP gli Stati membri tengono conto delle esigenze specifiche della pesca e ***dei pescatori***, ***compresa la transizione sociale dei pescatori e dei lavoratori su pescherecci, nonché la transizione verso una pesca a basso impatto, il miglioramento della selettività degli attrezzi da pesca e della riduzione delle catture accessorie, delle esigenze*** dell'acquacoltura ***non alimentata*** e delle comunità costiere, ***compresa la catena del valore della pesca ricreativa, e*** in particolare della piccola pesca costiera, in linea con l'articolo 22, paragrafo 2, lettera ***g)***, del [regolamento NRP].

Or. en

Emendamento 190
Sebastian Everding, Anja Hazekamp

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Nel loro piano NRP gli Stati membri tengono conto delle esigenze specifiche dei settori della pesca e dell'acquacoltura e delle comunità costiere, in particolare della piccola pesca costiera, in linea con l'articolo 22, paragrafo 2, lettera i), del [regolamento NRP].	1. Nel loro piano NRP gli Stati membri tengono conto delle esigenze specifiche dei settori della pesca e dell'acquacoltura e delle comunità costiere, in particolare della piccola pesca costiera, in linea con l'articolo 22, paragrafo 2, lettera i), del [regolamento NRP]***, garantendo nel contempo che il sostegno contribuisca agli obiettivi dell'Unione in***

materia di neutralità climatica, protezione e ripristino della biodiversità, inquinamento zero, benessere degli animali e protezione delle specie marine vulnerabili e protette.

Or. en

Emendamento 191
Asger Christensen, Oihane Agirregoitia Martínez

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Nel loro piano NRP gli Stati membri tengono conto delle esigenze specifiche dei settori della pesca e dell'acquacoltura e delle comunità costiere, in particolare della piccola pesca costiera, in linea con l'articolo 22, paragrafo 2, lettera i), del [regolamento NRP].	1. Nel loro piano NRP gli Stati membri tengono conto delle esigenze specifiche dei settori della pesca e dell'acquacoltura e delle comunità costiere, in particolare della piccola pesca costiera, in linea con l'articolo 22, paragrafo 2, lettera i), del [regolamento NRP]. ***Gli Stati membri assegnano un importo pari o superiore all'importo stanziato nel loro programma per l'attuazione del FEAMPA per il periodo 2021-2027 in termini reali per far fronte a tali esigenze.***

Or. en

Emendamento 192
Isabelle Le Callennec

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Nel loro piano NRP gli Stati membri tengono conto delle esigenze specifiche dei settori della pesca e dell'acquacoltura ***e delle comunità costiere, in particolare della piccola*** pesca ***costiera***, in linea con l'articolo 22, paragrafo 2,	1. Nel loro piano NRP gli Stati membri tengono conto ***in via prioritaria*** delle esigenze specifiche dei settori della pesca e dell'acquacoltura***, compresa l'acquacoltura a basso livello trofico e la*** pesca ***su piccola scala***, in linea con

lettera ***i***), del [regolamento NRP].	l'articolo 22, paragrafo 2, lettera ***g), punto iii***), del [regolamento NRP]***, nonché di tutte le attività e le popolazioni che dipendono da tali settori, come le comunità costiere o le regioni ultraperiferiche***.

Or. fr

Motivazione

Sulla base dell'emendamento 21 del progetto di relazione.

Emendamento 193
Željana Zovko

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. ***Nel*** loro ***piano*** NRP gli Stati membri tengono conto delle esigenze specifiche ***dei settori*** della pesca ***e dell'***acquacoltura ***e delle*** comunità costiere, in particolare della piccola pesca costiera, in linea con l'articolo 22, paragrafo 2, lettera ***i)***, del [regolamento NRP].	1. ***Nei*** loro ***rispettivi piani*** NRP gli Stati membri tengono conto delle esigenze specifiche della pesca***, compresa la pesca nelle acque interne, l'***acquacoltura***, il trattamento e la commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, le*** comunità costiere, in particolare ***quelle*** della piccola pesca costiera, in linea con l'articolo 22, paragrafo 2 ***bis***, lettera ***g)***, ***punto iii),*** del ***regolamento (UE) .../...*** [regolamento NRP].

Or. en

Emendamento 194
France Jamet, António Tânger Corrêa

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Nel loro piano NRP gli Stati membri tengono conto delle esigenze	1. Nel loro piano NRP gli Stati membri tengono ***particolarmente*** conto

specifiche dei settori della pesca e dell'acquacoltura e delle comunità costiere, in particolare della piccola pesca costiera, in linea con l'articolo 22, paragrafo 2, lettera i), del [regolamento NRP].	delle esigenze specifiche dei settori della pesca e dell'acquacoltura e delle comunità costiere, in particolare della piccola pesca costiera ***e delle popolazioni che ne traggono sostentamento***, in linea con l'articolo 22, paragrafo 2, lettera i), del [regolamento NRP] ***nonché con l'articolo 349 TUE relativo alle regioni ultraperiferiche***.

Or. fr

Emendamento 195
Nora Junco García

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Nel loro piano NRP gli Stati membri tengono conto delle esigenze specifiche dei settori della pesca e dell'acquacoltura e delle comunità costiere, in particolare della piccola pesca ***costiera***, in linea con l'articolo 22, paragrafo 2, lettera i), del [regolamento NRP].	1. Nel loro piano NRP gli Stati membri tengono conto delle esigenze specifiche dei settori della pesca e dell'acquacoltura e delle comunità costiere, in particolare della piccola pesca ***e della pesca artigianale***, in linea con l'articolo 22, paragrafo 2, lettera i), del [regolamento NRP].

Or. es

Emendamento 196
Michal Wiezik

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Gli Stati membri concentrano le risorse dei fondi del piano NRP sul ripristino della biodiversità marina e, in linea con l'articolo 22 del regolamento NRP, contribuiscono agli obiettivi di cui al regolamento (UE) 2024/1991, ossia

colmare le lacune in materia di conoscenza degli oceani, salvaguardare il patrimonio culturale sottomarino, sostenere efficacemente altri settori e industrie dell'economia blu nella diffusione di soluzioni intelligenti, nonché sostenere l'attuazione della direttiva 2008/56/CE[1 bis] e della direttiva 2014/89/UE del Parlamento europeo e del Consiglio[2 bis].

[1 bis] ***Direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino***

[2 bis] ***Direttiva sulla pianificazione dello spazio marittimo***

Or. en

Emendamento 197
Luke Ming Flanagan, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Nel riconoscere la dipendenza della pesca, dell'acquacoltura e di altre attività marittime da ecosistemi marini sani, gli Stati membri tengono conto, nel loro piano NRP, della necessità di sostenere la protezione, il ripristino e il rafforzamento delle risorse marine, degli ecosistemi e della biodiversità sulla base delle migliori prove scientifiche disponibili.

Or. en

Emendamento 198
Isabella Lövin
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Nel loro piano NRP gli Stati membri tengono conto delle specifiche esigenze di protezione delle risorse marine, degli ecosistemi e della biodiversità, sulla base dei più importanti pareri scientifici e della necessità di ridurre l'uso di attrezzi trainati quali definiti all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1967/2006 del Consiglio.

Or. en

Motivazione

Gli attrezzi da pesca trainati comportano spesso elevate catture accessorie di specie non bersaglio, giovani e indesiderate, comprese le specie sensibili, sono distruttivi per gli ecosistemi marini e provocano la risospensione dei sedimenti del fondale marino quando entrano in contatto con esso durante le operazioni di pesca, mentre i pescherecci che li trainano consumano più carburante.

Emendamento 199
Anna Maria Cisint

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Gli Stati membri possono utilizzare il sostegno del Fondo per misure strutturali volte a coprire i costi operativi energetici della flotta peschereccia nei periodi di crisi dei prezzi del carburante e di volatilità dei mercati, al fine di garantire la continuità dell'attività di pesca.

Or. it

Emendamento 200

Paulo do Nascimento Cabral

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Gli Stati membri devono garantire che i meccanismi di attuazione e i requisiti amministrativi siano proporzionati e adeguati alle circostanze delle regioni, evitando oneri burocratici sproporzionati per le autorità regionali.

Or. pt

Emendamento 201
Sebastian Everding, Anja Hazekamp

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Nel loro piano NRP gli Stati membri tengono conto del contributo alla sostenibilità ambientale, economica e sociale delle operazioni di pesca e dell'equilibrio tra la capacità di pesca delle flotte e le possibilità di pesca disponibili, secondo quanto comunicato ogni anno dagli Stati membri a norma dell'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013.	2. Nel loro piano NRP gli Stati membri tengono conto del contributo alla sostenibilità ambientale, economica e sociale delle operazioni di pesca e dell'equilibrio tra la capacità di pesca delle flotte e le possibilità di pesca disponibili, secondo quanto comunicato ogni anno dagli Stati membri a norma dell'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013***, compreso l'impatto sulla biodiversità marina, le specie protette, l'integrità dei fondali marini, le emissioni di gas a effetto serra, il benessere degli animali, le catture accessorie e i livelli di rigetto***.

Or. en

Emendamento 202
Bert-Jan Ruissen, Sander Smit

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Nel loro piano NRP gli Stati membri tengono conto del contributo alla sostenibilità ambientale, economica e sociale delle operazioni di pesca ***e dell'equilibrio tra la capacità di pesca delle flotte e le possibilità di pesca disponibili, secondo quanto comunicato ogni anno dagli Stati membri*** a norma ***dell'articolo 22, paragrafo 2,*** del regolamento (UE) n. 1380/2013.	2. Nel loro piano NRP gli Stati membri tengono conto del contributo alla sostenibilità ambientale, economica e sociale delle operazioni di pesca a norma del regolamento (UE) n. 1380/2013.

Or. en

Emendamento 203
Nicolás González Casares, André Franqueira Rodrigues, Idoia Mendia, Sérgio Gonçalves, Thomas Bajada, Giuseppe Lupo, Sakis Arnaoutoglou

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Nel loro piano NRP gli Stati membri tengono conto del contributo alla sostenibilità ambientale, economica e sociale delle operazioni di pesca e ***dell'equilibrio tra la capacità di pesca delle flotte e le possibilità di pesca disponibili, secondo quanto comunicato ogni anno dagli Stati membri*** a norma dell'articolo ***22, paragrafo*** 2***,*** del regolamento (UE) n. 1380/2013.	2. Nel loro piano NRP gli Stati membri tengono conto del contributo alla sostenibilità ambientale, economica e sociale delle operazioni di pesca e ***di acquacoltura*** a norma dell'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1380/2013.

Or. en

Emendamento 204
Željana Zovko

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. ***Nel*** loro ***piano*** NRP gli Stati membri tengono conto del contributo alla sostenibilità ambientale, economica e sociale delle operazioni di pesca e ***dell'equilibrio tra la capacità di pesca delle flotte e le possibilità di pesca disponibili, secondo quanto comunicato ogni anno dagli Stati membri*** a norma dell'articolo ***22, paragrafo*** 2***,*** del regolamento (UE) ***n.*** 1380/2013.	2. ***Nei*** loro ***rispettivi piani*** NRP gli Stati membri tengono conto del contributo alla sostenibilità ambientale, economica e sociale delle operazioni di pesca e ***acquacoltura*** a norma dell'articolo 2 del regolamento (UE) 1380/2013.

Or. en

Emendamento 205
Isabella Lövin
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Nel loro piano NRP gli Stati membri tengono conto del contributo alla sostenibilità ambientale, economica e sociale delle operazioni di pesca e dell'equilibrio tra la capacità di pesca delle flotte e le possibilità di pesca disponibili, secondo quanto comunicato ogni anno dagli Stati membri a norma dell'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013.	2. Nel loro piano NRP gli Stati membri tengono conto del contributo alla sostenibilità ambientale, economica e sociale delle operazioni di pesca***, aderendo rigorosamente al principio "non arrecare un danno significativo",*** e dell'equilibrio tra la capacità di pesca delle flotte e le possibilità di pesca disponibili, secondo quanto comunicato ogni anno dagli Stati membri a norma dell'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

Or. en

Emendamento 206
Anna Maria Cisint

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Nell'ambito dei piani di partenariato, gli Stati membri garantiscono il rispetto del principio di stabilità relativa nell'allocazione delle risorse del Fondo alle regioni legislative interessate. Le dotazioni finanziarie assegnate a ciascuna regione legislativa nel periodo 2028-2034 non possono essere inferiori a quelle del corrispondente periodo di programmazione precedente, salvo accordo esplicito e motivato della regione legislativa interessata e previa approvazione della Commissione. Qualsiasi riduzione rispetto al periodo precedente è oggetto di una valutazione d'impatto socioeconomico condotta dallo Stato membro e comunicata al Parlamento europeo e al Consiglio.

Or. it

Emendamento 207
Siegbert Frank Droese, Volker Schnurrbusch

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. I principi ambientali, climatici e altri principi orizzontali, compreso il principio "non arrecare un danno significativo", non costituiscono condizioni per l'ammissibilità delle operazioni nel settore della pesca e dell'acquacoltura. Il sostegno dell'Unione ai pescatori e ai produttori di acquacoltura non è ridotto, sospeso, trattenuto o recuperato in ragione del mancato raggiungimento di tali obiettivi o principi. Le attività di pesca e di acquacoltura conformi ai requisiti della politica comune della pesca sono considerate conformi a tali principi.

Or. en

Emendamento 208
Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Gli Stati membri stabiliscono nel loro piano NRP il modo in cui intendono sostenere lo sviluppo dell'acquacoltura di specie a basso livello trofico con pratiche coerenti con gli obiettivi di cui al regolamento (UE) 2024/1991, alla direttiva 2008/56/CE e alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio.

Or. en

Emendamento 209
Anna Maria Cisint

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 ter. Articolo 3 septies
	Pagamenti di emergenza ai pescatori e ai produttori acquicoli in situazioni eccezionali
	1. Gli Stati membri possono concedere pagamenti di emergenza ai pescatori e ai produttori acquicoli in situazioni di emergenza eccezionali quali disastri naturali, eventi climatici avversi, catastrofi o altre situazioni di crisi. Tali pagamenti sono destinati a garantire la continuità della pesca, dell'acquacoltura o delle attività connesse e sono soggetti alle condizioni stabilite nel presente articolo e specificate più dettagliatamente dagli Stati

membri.

2. Gli aiuti concessi ai sensi del presente articolo sono subordinati al riconoscimento formale da parte dell'autorità competente di uno Stato membro del verificarsi di una situazione di emergenza eccezionale, come una calamità naturale, un evento climatico avverso, una catastrofe o un'altra situazione di crisi, quale definita da tale Stato membro, e del fatto che il verificarsi di tale situazione abbia causato un'interruzione significativa nell'accesso, nell'offerta e nella domanda di prodotti della pesca e dell'acquacoltura da cui dipendono gli operatori di cui al paragrafo 1, oppure un aumento significativo delle loro spese operative a seguito del verificarsi della situazione. In particolare, le situazioni di cui al primo comma includono quanto segue:

a) la sospensione temporanea delle attività conformemente alle misure di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettere a), b), c), i) e j) del regolamento (UE) n. 1380/2013, o alle misure di conservazione equivalenti applicabili adottate dagli organismi regionali di gestione della pesca;

b) la sospensione temporanea delle attività ai sensi degli articoli 12 e 13 del regolamento (UE) n. 1380/2013;

c) la sospensione temporanea delle attività a seguito dell'inadempimento da parte di un paese o territorio terzo dei propri obblighi internazionali o dell'interruzione dell'applicazione di un accordo internazionale;

d) la sospensione temporanea delle attività a causa della presenza di specie invasive.

e) per quanto riguarda le attività di acquacoltura estensiva, la predazione da parte del cormorano (Phalacrocorax carbo sinensis) qualora essa determini un tasso di sopravvivenza del novellame seminato inferiore al 60%.

2. (a) Le misure di emergenza comprendono esplicitamente il sostegno al reddito dei lavoratori del settore in caso di arresto temporaneo indipendente dalla volontà dell'impresa e del pescatore imbarcato, o dovuto a crisi eccezionali, garantendo la copertura dei periodi di inattività forzata e preservando l'occupazione.

3. Gli operatori si considerano dipendenti dai prodotti della pesca e dell'acquacoltura quando i prodotti o le attività interessate dalla situazione hanno rappresentato almeno il 30 % della loro attività commerciale media annua nel triennio precedente o su una media triennale basata sul quinquennio precedente, escludendo i valori massimi e minimi.

4. Gli Stati membri stabiliscono i tassi di aiuto applicabili per compensare la perdita di produzione, il mancato guadagno o i costi aggiuntivi sostenuti. Ove opportuno, tali tassi sono più elevati per i pescatori e i produttori acquicoli che attuano anche interventi o altre misure preventive a livello della propria impresa per ridurre i rischi connessi alla produzione e al reddito per i quali è concesso l'aiuto. Possono essere utilizzati indici per calcolare la perdita di produzione.

5. Nel concedere aiuti ai sensi del presente articolo, gli Stati membri provvedono affinché si eviti una sovracompensazione derivante dalla combinazione di tale sostegno con altri strumenti di aiuto nazionali o dell'Unione o con regimi assicurativi privati e affinché la compensazione sia limitata alla sola durata della situazione.

Or. it

Emendamento 210

Siegbert Frank Droese, Volker Schnurrbusch

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 ter. Il sostegno ai pescatori, ai produttori di acquacoltura e ai beneficiari regionali o locali non è sospeso, ridotto, trattenuto o recuperato per motivi relativi a carenze attribuite allo Stato membro a norma della relazione annuale sullo Stato di diritto o del regolamento (UE, Euratom) 2020/2092, se tali motivi non sono correlati alla condotta del beneficiario. Le misure adottate a norma di tale regolamento preservano i diritti dei beneficiari finali nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

Or. en

Emendamento 211
Nora Junco García

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Nel loro piano NRP gli Stati membri stabiliscono ***le aliquote massime di intensità di aiuto per le diverse categorie di operazioni sostenute nell'ambito del piano NRP. Per le operazioni connesse alla piccola pesca costiera gli Stati membri possono concedere*** un'aliquota massima di intensità di aiuto pari al 100 %.	3. Nel loro piano NRP gli Stati membri stabiliscono un'aliquota massima di intensità di aiuto pari al ***50 % della spesa totale ammissibile dell'operazione***. ***Per le operazioni connesse alla pesca artigianale e su piccola scala gli Stati membri garantiscono in via prioritaria un'aliquota massima di intensità di aiuto pari al*** 100 %. ***Tale aliquota del 100 % si applica anche ai progetti di ricambio generazionale, digitalizzazione, miglioramento della selettività, della salute, della sicurezza e delle condizioni di lavoro a bordo dei pescherecci, nonché alle azioni attuate dalle organizzazioni o associazioni di produttori. La***

Commissione valuta e accetta altre aliquote massime del 100 % proposte dagli Stati membri come deroghe debitamente giustificate, prendendo come riferimento il FEAMPA 2021-2027.

Or. es

Emendamento 212
Bert-Jan Ruissen, Sander Smit

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. ***Nel loro piano NRP*** gli Stati membri ***stabiliscono le aliquote massime*** di intensità di aiuto ***per le diverse categorie di operazioni sostenute nell'ambito del piano NRP***. ***Per le operazioni connesse alla piccola pesca costiera gli Stati membri possono concedere un'aliquota massima di intensità di aiuto pari al 100 %.***	3. Gli Stati membri ***applicano un'aliquota massima*** di intensità di aiuto ***pari al 50 % della spesa totale ammissibile dell'intervento***.

Or. en

Emendamento 213
Željana Zovko

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Nel loro piano NRP gli Stati membri stabiliscono le aliquote massime di intensità di ***aiuto*** per le diverse ***categorie di operazioni*** sostenute nell'ambito del piano NRP. ***Per le operazioni connesse*** alla piccola pesca costiera ***gli Stati membri possono concedere un'aliquota massima di intensità di aiuto pari al 100 %***.	3. Nel loro piano NRP gli Stati membri stabiliscono le aliquote massime di intensità di ***sostegno*** per le diverse ***misure*** sostenute nell'ambito del piano NRP. ***Gli Stati membri possono concedere il sostegno dell'Unione con un'aliquota di sostegno fino al 100 %, tra l'altro, in particolare, per il sostegno*** alla piccola pesca costiera***, alla pesca nelle regioni***

ultraperiferiche, alle misure di interesse collettivo o alle misure che hanno un beneficiario collettivo.

Or. en

Emendamento 214
Michal Wiezik

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Nel loro piano NRP gli Stati membri stabiliscono le aliquote massime di intensità di aiuto per le diverse categorie di operazioni sostenute nell'ambito del piano NRP. Per le operazioni connesse alla piccola pesca costiera gli Stati membri ***possono concedere*** un'aliquota massima di intensità di aiuto pari al 100 %.	3. Nel loro piano NRP gli Stati membri stabiliscono le aliquote massime di intensità di aiuto per le diverse categorie di operazioni sostenute nell'ambito del piano NRP. Per le operazioni connesse alla piccola pesca costiera gli Stati membri ***concedono un'aliquota di intensità di aiuto superiore a quella per altre categorie di operazioni connesse alla pesca, che può raggiungere*** un'aliquota massima di intensità di aiuto pari al 100 %.

Or. en

Emendamento 215
Anna Maria Cisint

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Nel loro piano NRP gli Stati membri stabiliscono le aliquote massime di intensità di aiuto per le diverse categorie di operazioni sostenute nell'ambito del piano NRP. Per le operazioni connesse alla piccola pesca costiera gli Stati membri possono concedere un'aliquota massima di intensità di aiuto pari al 100 %.	3. Nel loro piano NRP gli Stati membri stabiliscono le aliquote massime di intensità di aiuto per le diverse categorie di operazioni sostenute nell'ambito del piano NRP. Per le operazioni connesse alla piccola pesca costiera ***ed attività di diversificazione delle impese ittiche*** gli Stati membri possono concedere un'aliquota massima di intensità di aiuto

pari al 100 %.

Or. it

Emendamento 216
Luke Ming Flanagan, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Nel loro piano NRP gli Stati membri stabiliscono le aliquote massime di intensità di aiuto per le diverse categorie di operazioni sostenute nell'ambito del piano NRP. Per le operazioni connesse alla piccola pesca costiera gli Stati membri ***possono concedere*** un'aliquota ***massima*** di intensità di aiuto pari al 100 %.	3. Nel loro piano NRP gli Stati membri stabiliscono le aliquote massime di intensità di aiuto per le diverse categorie di operazioni sostenute nell'ambito del piano NRP. Per le operazioni connesse alla piccola pesca costiera gli Stati membri ***concedono*** un'aliquota di intensità di aiuto pari al 100 %.

Or. en

Emendamento 217
Paulo do Nascimento Cabral

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Nel loro piano NRP gli Stati membri stabiliscono le aliquote massime di intensità di aiuto per le diverse categorie di operazioni sostenute nell'ambito del piano NRP. Per le operazioni connesse alla piccola pesca costiera gli Stati membri possono concedere un'aliquota ***massima*** di intensità di aiuto pari al 100 %.	3. Nel loro piano NRP gli Stati membri stabiliscono le aliquote massime di intensità di aiuto per le diverse categorie di operazioni sostenute nell'ambito del piano NRP. Per le operazioni connesse alla piccola pesca costiera gli Stati membri possono concedere un'aliquota di intensità di aiuto pari al 100 %.

Or. pt

Emendamento 218

Nicolás González Casares, André Franqueira Rodrigues, Idoia Mendia, Sérgio Gonçalves, Thomas Bajada, Eric Sargiacomo, Giuseppe Lupo, Sakis Arnaoutoglou

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Nel loro piano NRP gli Stati membri stabiliscono le aliquote massime di intensità di aiuto per le diverse categorie di operazioni sostenute nell'ambito del piano NRP. ***Per le operazioni connesse alla piccola pesca costiera gli Stati membri possono concedere un'***aliquota massima di intensità di aiuto ***pari al 100 %***.	3. Nel loro piano NRP gli Stati membri stabiliscono le aliquote massime di intensità di aiuto per le diverse categorie di operazioni sostenute nell'ambito del piano NRP. ***L'***aliquota massima di intensità di aiuto ***non supera il 50 % della spesa totale ammissibile dell'intervento***.

Or. en

Emendamento 219
Anna Maria Cisint

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. Articolo 3 bis
	Definizioni
	Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
	1) "piccola pesca costiera": attività di pesca svolte da:
	a) pescherecci che soddisfano almeno tre dei seguenti criteri:
	(i) la loro lunghezza fuori tutto non supera i 12 metri;
	(ii) operano esclusivamente nelle acque territoriali dello Stato di bandiera;
	(iii) i loro viaggi durano meno di 24 ore, dal momento della partenza dal porto al momento del rientro al porto;
	(iv) l'equipaggio è composto da non più di

quattro persone;

(v) utilizzano attrezzi da pesca selettivi a basso impatto ambientale;

b) pescatori a piedi, compresi i pescatori di molluschi;

2) "pescatore": qualsiasi persona fisica che esercita attività di pesca commerciale riconosciute dallo Stato membro interessato, compresi i pescatori a piedi, come i pescatori di molluschi;

3) "pesca": qualsiasi persona fisica che esercita attività di pesca commerciale riconosciute dallo Stato membro;

4) "economia blu sostenibile": tutte le attività economiche settoriali e intersettoriali svolte nell'insieme del mercato interno in relazione agli oceani, ai mari, alle coste e alle acque interne, anche nelle regioni insulari e ultraperiferiche e nei paesi dell'Unione privi di sbocco sul mare, compresi i settori emergenti e i beni e servizi non destinabili alla vendita, che assicurano il benessere ambientale, sociale ed economico a lungo termine e che sono conformi agli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS), segnatamente l'OSS 14, e alla legislazione ambientale dell'Unione;

5) "politica marittima": la politica dell'Unione volta a promuovere un processo decisionale integrato e coerente per massimizzare lo sviluppo sostenibile, la crescita economica e la coesione sociale dell'Unione, in particolare delle zone costiere e insulari e delle regioni ultraperiferiche, nonché dei settori dell'economia blu sostenibile, attraverso politiche marittime coerenti e una pertinente cooperazione internazionale;

6) "sicurezza e sorveglianza marittime": le attività svolte al fine di comprendere, prevenire ove possibile e gestire secondo un approccio globale tutti gli eventi e le azioni connessi al settore marittimo che potrebbero avere ripercussioni sugli ambiti della sicurezza e protezione

marittima, dell'applicazione della legge, della difesa, del controllo delle frontiere, della protezione dell'ambiente marino, del controllo della pesca e degli interessi economici e commerciali dell'Unione;

7) "rete europea di osservazione e di dati dell'ambiente marino" o "EMODnet": un partenariato che ha il compito di assemblare dati e metadati marini per rendere tali risorse frammentate più facilmente accessibili e utilizzabili da parte di utenti pubblici e privati e offrire dati marini armonizzati, interoperabili e di qualità certa;

8) "pianificazione dello spazio marittimo": un processo mediante il quale le pertinenti autorità dello Stato membro analizzano e organizzano le attività umane nelle zone marine al fine di conseguire obiettivi ecologici, economici e sociali;

9) "osservazione degli oceani": la base di tutte le conoscenze oceanografiche. Costituisce il fondamento per la comprensione degli ecosistemi marini e dei fattori che li influenzano. Fornisce dati cruciali per le previsioni meteorologiche, le strategie di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici, il monitoraggio degli eventi estremi, la sicurezza civile (condizioni del mare, inondazioni), il trasporto marittimo, l'energia offshore, la pesca e l'acquacoltura e, in misura crescente, la sicurezza e la difesa. Getta le fondamenta per un processo decisionale basato su dati concreti e fornisce informazioni essenziali sul modo in cui le attività umane influenzano la salute degli oceani e sui servizi forniti dagli oceani alle società.

10) “acquacoltura estensiva”: sistema di allevamento di organismi acquatici caratterizzato da una bassa densità di stoccaggio, dall'assenza o dalla minima aggiunta di mangimi artificiali e dall'utilizzo principalmente delle risorse naturali dell'ecosistema — inclusi

fitoplancton, zooplancton e nutrienti presenti nell'ambiente — per la crescita degli organismi allevati; tale sistema comprende, tra l'altro, la molluschicoltura in acque aperte, la vallicoltura tradizionale, la piscicoltura lagunare e altre forme di allevamento integrate nell'ecosistema naturale, svolte in modo da preservare o migliorare lo stato ecologico dell'ambiente acquatico e contribuire alla fornitura di servizi ecosistemici, incluso il sequestro del carbonio e la carboniocoltura e il mantenimento della biodiversità.

Or. it

Emendamento 220
Isabella Lövin
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. Attraverso il loro piano NRP, gli Stati membri:
	(a) dispongono del 50 % del sostegno finanziario dell'Unione assegnato agli obiettivi di cui all'articolo 1 del presente regolamento per sostenere pratiche di pesca sostenibili e i piccoli pescatori costieri, tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:
	i) assistenza tecnica sufficiente a sostenere procedure semplificate per la concessione e l'accesso agli aiuti ai piccoli pescatori costieri a livello locale, nazionale ed europeo;
	ii) regimi di aiuti volti a garantire e sostenere una maggiore rappresentanza e rappresentatività dei piccoli pescatori costieri a livello locale, nazionale ed europeo;

iii) regimi di aiuti per sostenere la riduzione graduale degli attrezzi trainati di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio e per l'uso di attrezzi selettivi al fine di ridurre al minimo le catture accessorie adeguando le specifiche tecniche del peschereccio e per la relativa formazione dei pescatori, con particolare attenzione agli impatti ecologici;

iv) sostegno alla formazione dei pescatori verso nuove opportunità di lavoro sostenibili al di fuori delle attività di pesca;

v) regimi di aiuti volti a incoraggiare i consumatori a favorire l'acquisto di prodotti ittici dai piccoli pescatori costieri a basso impatto dell'UE, anche attraverso campagne pubblicitarie, iniziative volte a informare meglio i consumatori in merito alla fonte e all'impatto ecologico dei prodotti ittici, un'etichettatura specifica dei prodotti provenienti dai piccoli pescatori costieri dell'UE o altre iniziative;

vi) regimi di aiuti destinati esclusivamente ai piccoli pescatori costieri per sostenere modelli imprenditoriali innovativi, compresi i regimi diretti ai consumatori, i regimi di commercio equo e solidale, le catene del valore locali, le filiere corte e i mercati per le specie locali o sottoutilizzate;

vii) regimi di aiuto per le sale per la vendita all'asta del pesce volti a compensare i volumi di cattura temporaneamente inferiori derivanti dall'adeguamento della capacità di pesca alle possibilità di pesca disponibili o dalla riduzione graduale nella flotta peschereccia degli attrezzi trainati di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio;

viii) sostegno alla decarbonizzazione dei motori dei pescherecci;

b) dispongono del 50 % del sostegno finanziario dell'Unione assegnato agli obiettivi di cui all'articolo 1 del presente regolamento per la protezione e il ripristino delle risorse marine, degli ecosistemi e della biodiversità sulla base dei migliori pareri scientifici disponibili e, in particolare, apportando benefici a lungo termine per l'ambiente marino, tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

(i) sostegno alla tutela e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi acquatici e per la relativa formazione dei pescatori;

(ii) sostegno alla gestione, al controllo e all'applicazione di misure efficaci di gestione dello spazio quali le zone Natura 2000, le misure istituite a norma dell'articolo 13, paragrafo 4, della direttiva 2008/56/CE, le misure istituite a norma degli articoli 8 e 11 del regolamento (UE) n. 1380/2013, le misure istituite a norma del regolamento (UE) 2024/1991 o misure analoghe adottate a livello nazionale;

(iii) sostegno ai piccoli pescatori costieri e ricreativi impegnati nella gestione, nella protezione e nel ripristino delle zone marine e costiere;

(iv) sostegno agli armatori o agli operatori di pescherecci dell'Unione che non utilizzano attrezzi trainati quali definiti all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio per misure volte a migliorare la selettività degli attrezzi da pesca, a ridurre al minimo le catture accessorie e il loro impatto sull'ambiente e sugli ecosistemi marini;

(v) sostegno allo sviluppo, alla sperimentazione e alla diffusione di misure volte a ridurre al minimo gli impatti negativi sugli ecosistemi marini della pesca, comprese misure volte a ridurre ed eliminare le catture accessorie di specie sensibili per i pescherecci;

(vi) sostegno agli operatori per la raccolta degli attrezzi da pesca perduti e dei rifiuti marini durante le normali operazioni di pesca;

(vii) sostegno alla raccolta, alla gestione e all'uso dei dati per promuovere un monitoraggio, un controllo e un'applicazione efficienti della pesca, compresa la lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata;

(viii) sostegno a misure volte a migliorare la raccolta dei dati e il monitoraggio delle specie sensibili, compresa l'installazione di sistemi di monitoraggio elettronico a distanza per monitorare le catture accessorie.

Or. en

Emendamento 221
Nicolás González Casares, André Franqueira Rodrigues, Idoia Mendia, Sérgio Gonçalves, Thomas Bajada, Eric Sargiacomo, Giuseppe Lupo, Sakis Arnaoutoglou

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. In deroga al paragrafo 3, gli Stati membri possono concedere un'aliquota massima di intensità di aiuto pari al 100 % in relazione a:
	(a) piccola pesca costiera;
	(b) pesca nelle regioni ultraperiferiche;
	(c) miglioramento della selettività;
	(d) miglioramento delle infrastrutture di porti di pesca, delle sale per la vendita all'asta, dei luoghi di sbarco e dei ripari di pesca al fine di agevolare lo sbarco e il magazzinaggio delle catture indesiderate;
	(e) facilitazioni per la commercializzazione delle catture indesiderate sbarcate provenienti da stock commerciali in conformità dell'articolo 8,

paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1379/2013;

(f) miglioramento della salute, della sicurezza e delle condizioni di lavoro a bordo dei pescherecci;

(g) controllo e applicazione;

(h) indennizzi per costi aggiuntivi o mancato guadagno e altre compensazioni previste dal presente regolamento;

(i) raccolta, gestione, uso e trattamento di dati nel settore della pesca e programmi di ricerca e innovazione;

(j) tutela e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi acquatici;

(k) progettazione, sviluppo, sorveglianza, valutazione e gestione di sistemi trasparenti per lo scambio di possibilità di pesca tra gli Stati membri, in conformità dell'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013;

(l) azioni attuate da gruppi di azione locale di tipo partecipativo;

(m) operazioni attuate da organizzazioni di produttori, associazioni di organizzazioni di produttori o organizzazioni interprofessionali;

(n) operazioni a sostegno di prodotti, processi o attrezzature innovativi nel settore della pesca, dell'acquacoltura e della trasformazione.

Or. en

Emendamento 222
Bert-Jan Ruissen, Sander Smit

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. In deroga al paragrafo 3, per le seguenti categorie di operazioni si applica

un'intensità massima di aiuto diversa:

Le operazioni seguenti intese a contribuire all'attuazione dell'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013:

– operazioni intese a migliorare la selettività degli attrezzi da pesca con riguardo alla taglia o alla specie; 100 %

– operazioni intese a migliorare le infrastrutture di porti di pesca, sale per la vendita all'asta, luoghi di sbarco e ripari di pesca al fine di agevolare lo sbarco e il magazzinaggio delle catture indesiderate; 75 %

– operazioni intese a facilitare la commercializzazione delle catture indesiderate sbarcate provenienti da stock commerciali in conformità dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1379/2013; 75 %

Per le operazioni volte a migliorare la salute, la sicurezza e le condizioni di lavoro a bordo dei pescherecci: 75 %

Operazioni nelle regioni ultraperiferiche: 85 %

Operazioni connesse alla piccola pesca costiera: 100 %

Operazioni relative alla compensazione: 100 %

Per le operazioni attuate da organizzazioni di produttori, associazioni di organizzazioni di produttori o organizzazioni interprofessionali: 75 %

Per le operazioni di sostegno all'acquacoltura sostenibile attuate dalle PMI: 60 %

Per le operazioni a sostegno di prodotti, processi o attrezzature innovativi nel settore della pesca, dell'acquacoltura e della trasformazione: 75 %

Per le operazioni attuate da organizzazioni di pescatori o altri beneficiari collettivi: 60 %

Or. en

Emendamento 223
Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. Gli Stati membri istituiscono e attuano un regime obbligatorio di compensazione destinato alla cessazione definitiva progressiva di tutti i pescherecci dell'UE di lunghezza fuori tutto superiore a 33 metri.
	Entro il 1° gennaio 2035 sono completati i regimi di arresto definitivo obbligatorio e tutti i pescherecci dell'UE di lunghezza fuori tutto superiore a 33 metri sono demoliti, dismessi o riadattati per attività diverse dalla pesca commerciale. La cessazione definitiva è conseguita in linea con l'articolo 22, paragrafi 5 e 6, del regolamento (UE) n. 1380/2013, gli Stati membri prevedono misure per una transizione giusta per i lavoratori interessati e le possibilità di pesca di tali pescherecci sono ridistribuite sulla base di criteri di natura ambientale, sociale ed economica, in linea con l'articolo 17 della politica comune della pesca.

Or. en

Emendamento 224
Nora Junco García

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. Gli Stati membri elaborano processi di gestione semplificati e

razionalizzati con una riduzione degli oneri amministrativi per i progetti di valore inferiore a 150 000 EUR. Inoltre, al fine di garantire un accesso effettivo ai fondi, i costi dell'assistenza tecnica, della predisposizione delle domande e della gestione amministrativa sostenuti dagli operatori della pesca artigianale e su piccola scala per accedere a tali aiuti hanno un'intensità di sovvenzione del 100 % e sono considerati costi ammissibili.

Or. es

Emendamento 225
Sebastian Everding, Anja Hazekamp

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. Gli Stati membri includono nei loro piani NRP obiettivi e indicatori misurabili sul contributo del sostegno alla mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento agli stessi, alla protezione e al ripristino della biodiversità marina, alla riduzione delle catture accessorie e dei rigetti, alla riduzione dell'inquinamento, alla protezione delle specie vulnerabili e protette e al miglioramento del benessere degli animali nell'acquacoltura e nella pesca.

Or. en

Emendamento 226
Luke Ming Flanagan, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. Nel loro piano NRP gli Stati membri dispongono che le organizzazioni di piccoli produttori possano accedere all'assistenza tecnica, agli orientamenti pratici e ai prefinanziamenti, con requisiti amministrativi proporzionati e razionalizzati adeguati alla portata del sostegno, per rendere operativi e attuare i loro piani di produzione e commercializzazione.

Or. en

Emendamento 227
Anna Maria Cisint

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. Il Fondo sostiene altresì le attività di sorveglianza, gestione sostenibile delle risorse, ricerca scientifica e tutela degli interessi nazionali e della sicurezza delle operazioni all'interno delle aree marine protette e delle Zone Economiche Esclusive (ZEE) degli Stati membri

Or. it

Emendamento 228
Michal Wiezik

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. Le operazioni che contribuiscono alla priorità del patto per gli oceani di proteggere e ripristinare la salute degli oceani, in particolare quelle a sostegno

dell'obiettivo relativo agli ecosistemi marini e delle misure attuate a norma del regolamento (UE) 2024/1991, possono beneficiare di un sostegno fino al 100 % del costo totale ammissibile.

Or. en

Emendamento 229
Željana Zovko

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. Il sostegno dell'Unione all'acquacoltura è conforme ai piani strategici nazionali pluriennali per lo sviluppo dell'acquacoltura di cui all'articolo 34, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

Or. en

Emendamento 230
Luke Ming Flanagan, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 ter. Nella preparazione dei rispettivi piani NRP, gli Stati membri:
	(a) destinano il 50 % del sostegno finanziario dell'Unione agli obiettivi di cui all'articolo 2 del presente regolamento per il sostegno ai piccoli pescatori costieri e alla necessità di una transizione giusta verso una pesca a basso impatto, compresa la transizione energetica e la riduzione graduale degli attrezzi trainati quali definiti all'articolo 2, punto 1), del regolamento (CE) n. 1967/2006 del

Consiglio, compresi, tra l'altro:

i) assistenza tecnica sufficiente a sostenere procedure semplificate per la concessione e l'accesso agli aiuti ai piccoli pescatori costieri a livello locale, nazionale ed europeo;

ii) regimi di aiuti volti a garantire e sostenere una maggiore rappresentanza e rappresentatività dei piccoli pescatori costieri a livello locale, nazionale ed europeo, compreso il sostegno alla formazione e alle risorse di un consiglio consultivo dei piccoli pescatori costieri;

iii) regimi di aiuti per sostenere la riduzione graduale degli attrezzi trainati di cui all'articolo 2, punto 1), del regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio adeguando le specifiche tecniche delle navi e la relativa formazione dei pescatori, con particolare attenzione agli impatti ecologici e all'integrazione delle conoscenze locali dei pescatori;

iv) sostegno alla formazione dei pescatori verso nuove opportunità di lavoro sostenibili al di fuori e/o complementari alle attività di pesca;

v) regimi di aiuto per assistere e incoraggiare i consumatori a individuare e favorire l'acquisto di prodotti ittici dai piccoli pescatori costieri dell'UE, anche attraverso campagne pubblicitarie, iniziative volte a informare meglio i consumatori in merito alla fonte e all'impatto ecologico dei prodotti ittici, un'etichettatura specifica dei prodotti provenienti dai piccoli pescatori costieri dell'UE o altre iniziative;

vi) regimi di aiuti destinati esclusivamente ai piccoli pescatori costieri per sostenere modelli imprenditoriali innovativi e le relative infrastrutture, compresi i regimi diretti ai consumatori, i regimi di commercio equo e solidale, le catene del valore locali, le filiere corte e i mercati per le specie locali, sottoutilizzate o invasive;

vii) regimi di aiuto a favore delle sale per la vendita all'asta del pesce (comprese le cooperative di pesca locali) per compensare i volumi di cattura temporaneamente inferiori derivanti dall'adeguamento della capacità di pesca alle possibilità di pesca disponibili o dalla transizione della flotta peschereccia dagli attrezzi trainati di cui all'articolo 2, punto 1), del regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio;

viii) sostegno per la transizione energetica e la decarbonizzazione dei pescherecci che non utilizzano gli attrezzi trainati definiti all'articolo 2, punto 1), del regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio.

(b) destinano il 50 % del sostegno finanziario dell'Unione agli obiettivi di cui all'articolo 2 del presente regolamento per sostenere la protezione, il ripristino e il rafforzamento delle risorse marine, degli ecosistemi e della biodiversità sulla base delle migliori prove scientifiche disponibili, compreso il sostegno a:

(i) il ripristino e la conservazione delle risorse biologiche acquatiche e degli ecosistemi marini, compresa la relativa formazione per gli operatori della pesca e dell'acquacoltura;

(ii) la gestione, il controllo e l'applicazione di misure efficaci di gestione dello spazio quali le zone Natura 2000, le misure adottate a norma della direttiva 2008/56/CE, del regolamento (UE) 2024/1991 e le misure istituite a norma degli articoli 8 e 11 del regolamento (UE) n. 1380/2013, o misure analoghe adottate a livello nazionale o regionale;

(iii) piccoli pescatori costieri e produttori di acquacoltura a basso livello trofico che contribuiscono alla cogestione, alla protezione e al ripristino delle zone marine e costiere;

(iv) misure efficaci di controllo e di esecuzione delle attività di pesca,

compresa la lotta contro la pesca INN, nonché la raccolta, la gestione, l'uso e il trattamento dei dati per promuovere un monitoraggio, un controllo e un'applicazione efficienti ed efficaci delle attività di pesca e aumentare i dati sugli ecosistemi marini;

(v) raccolta di dati specifici e monitoraggio delle specie sensibili, compresa l'installazione di sistemi di monitoraggio elettronico a distanza per monitorare le catture accessorie;

(vi) misure volte a migliorare la selettività degli attrezzi da pesca, a ridurre al minimo e, ove possibile, a eliminare le catture accessorie, comprese le catture accessorie di specie sensibili, e a ridurre l'impatto negativo degli attrezzi da pesca sull'ambiente marino e sugli ecosistemi per i pescherecci che non utilizzano attrezzi trainati quali definiti all'articolo 2, punto 1), del regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio;

Or. en

Emendamento 231
Anna Maria Cisint

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 ter. Articolo 3 quinquies
	Tipologie di intervento nell'ambito della politica comune della pesca
	Gli interventi previsti dalla politica comune della pesca comprendono:
	1) sostegno alla pesca e all'acquacoltura sostenibili, alla protezione e alla conservazione delle risorse biologiche acquatiche, della biodiversità e degli ecosistemi acquatici legati alle esigenze della pesca e dell'acquacoltura, compresi

la cessazione temporanea e permanente dell'attività, la transizione energetica, il rinnovo della flotta e il ricambio generazionale nel settore della pesca e dell'acquacoltura, nonché misure volte a migliorare la sicurezza e le condizioni di vita a bordo delle imbarcazioni;

2) sostegno all'innovazione di pratiche di pesca più selettive e all'innovazione per la conservazione della biodiversità e degli ecosistemi acquatici;

3) sostegno all'organizzazione comune dei mercati (OCM);

4) sostegno ai pescatori o ai produttori acquicoli per compensare gli operatori del settore della pesca e dell'acquacoltura per la perdita di reddito o i costi aggiuntivi, e compensazione per le organizzazioni di produttori riconosciute e le associazioni di organizzazioni di produttori che ammassano i prodotti della pesca elencati nell'allegato II del regolamento (UE) n. 1379/2013, a condizione che tali prodotti siano ammassati conformemente agli articoli 30 e 31 di tale regolamento;

5) sostegno ai pescatori o ai produttori acquicoli che affrontano difficoltà specifiche, come quelle causate da specie invasive e da predatori protetti;

6) sostegno al settore alimentare e conserviero;

7) sostegno allo sviluppo locale di tipo partecipativo, in particolare ai gruppi di azione locale per la pesca (FLAG);

8) sostegno alle attività di commercializzazione volte a promuovere il consumo di prodotti ittici e di acquacoltura;

9) Il supporto alla transizione energetica deve essere prioritariamente destinato all'ammodernamento della flotta esistente e alla sicurezza dei lavoratori, assicurando che i costi di investimento siano interamente sostenibili in particolare dalle imprese di piccola pesca;

10) sostegno alle attività di acquacoltura estensiva che contribuiscono alla cattura e allo stoccaggio del carbonio. Tale sostegno è calcolato sulla base della superficie utilizzata per la produzione estensiva, espressa in ettari nel rispetto delle metodologie scientifiche riconosciute a livello internazionale per la quantificazione dei servizi ecosistemici forniti dall'acquacoltura estensiva, incluso il sequestro del carbonio blu. Gli Stati membri possono prevedere, nei loro piani di partenariato, specifiche misure di pagamento per ettaro destinate agli operatori del settore dell'acquacoltura estensiva che documentino e mantengano le funzioni di stoccaggio temporaneo o permanente dei loro impianti.

Or. it

Emendamento 232
Nicolás González Casares, André Franqueira Rodrigues, Idoia Mendia, Sérgio Gonçalves, Thomas Bajada, Eric Sargiacomo, Giuseppe Lupo, Sakis Arnaoutoglou

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 ter. Il sostegno dell'Unione per lo sviluppo di attività di acquacoltura sostenibili è conforme agli obiettivi della PCP quali definiti all'articolo 34 del regolamento (UE) n. 1380/2013.

Or. en

Emendamento 233
Luke Ming Flanagan, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 quater. Gli Stati membri elaborano, nell'ambito del loro piano NRP, un piano d'azione per la piccola pesca costiera che definisce una strategia per lo sviluppo di una piccola pesca costiera redditizia, equa, resiliente e sostenibile.
	Tale strategia comprende, tra l'altro, se del caso:
	(a) orientamenti pratici per la concessione e l'accesso agli aiuti ai piccoli pescatori costieri a livello locale, nazionale ed europeo;
	(b) la promozione di pratiche di pesca a basso impatto, resilienti ai cambiamenti climatici e a basse emissioni di carbonio, che consentano di ridurre al minimo i danni per l'ambiente marino;
	(c) il rafforzamento della catena di valore del settore e promozione di strategie di marketing;
	(d) la promozione di competenze, conoscenze, innovazione e dello sviluppo di capacità;
	(e) il miglioramento della salute, della sicurezza e delle condizioni di lavoro a bordo dei pescherecci;
	(f) una maggiore conformità alle prescrizioni in materia di raccolta dei dati, tracciabilità, monitoraggio, controllo e sorveglianza;
	(g) il coinvolgimento nella cogestione dello spazio marittimo, comprese le aree riservate dedicate alla pesca costiera su piccola scala a basso impatto all'interno della zona delle 12 miglia nautiche, sostenuta da regimi di cogestione.
	(h) la diversificazione delle attività nell'economia blu più ampia, sostenibile, rigenerativa ed equa;
	(i) l'organizzazione e la partecipazione collettiva ai processi decisionali e

consultivi, compresa una maggiore rappresentanza e rappresentatività dei piccoli pescatori costieri a livello locale, nazionale ed europeo;

Il piano d'azione tiene conto delle linee guida volontarie per garantire una pesca artigianale sostenibile della FAO.

Ai fini del monitoraggio dell'attuazione della strategia di cui al presente paragrafo [3 quater], il piano d'azione stabilisce traguardi e obiettivi specifici collegati ai pertinenti indicatori stabiliti a norma [allegato 1 del regolamento sulla performance].

Or. en

Emendamento 234
Nicolás González Casares, André Franqueira Rodrigues, Idoia Mendia, Sérgio Gonçalves, Thomas Bajada, Eric Sargiacomo, Giuseppe Lupo, Sakis Arnaoutoglou

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 quater. Gli Stati membri provvedono affinché il sostegno dell'Unione fornito nell'ambito del FEAMPA integri una prospettiva di genere e che, nell'elaborazione e nell'attuazione delle operazioni sovvenzionate, sia prestata particolare attenzione al ruolo delle donne in tutto il settore della pesca, nonché alle loro esigenze e sfide specifiche. Gli Stati membri forniscono inoltre, nel loro piano NRP, una spiegazione del modo in cui gli interventi finanziati dovrebbero contribuire alla parità di genere e alle pari opportunità per tutti, come pure all'integrazione di tali obiettivi, in linea con i principi 2 e 3 del pilastro europeo dei diritti sociali, nonché con l'obiettivo di sviluppo sostenibile n. 5 delle Nazioni Unite e, ove pertinente, la strategia

nazionale per la parità di genere.

Or. en

Emendamento 235
Nicolás González Casares, André Franqueira Rodrigues, Idoia Mendia, Sérgio Gonçalves, Thomas Bajada, Eric Sargiacomo, Giuseppe Lupo, Sakis Arnaoutoglou

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Una domanda di sostegno presentata da un richiedente non è ammissibile almeno per il periodo di tempo definito nell'atto delegato di cui all'articolo XX del regolamento XX [Fondo NRP] (Sistema di controllo per la gestione responsabile delle aziende agricole e la politica comune della pesca) se l'autorità competente ha accertato che il richiedente in questione:	***soppresso***
(a) ha commesso infrazioni gravi ai sensi dell'articolo 42 del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio[30] o dell'articolo 90 del regolamento (CE) n. 1224/2009 o di altri atti legislativi adottati dal Parlamento europeo e dal Consiglio nel quadro della PCP;	
(b) è associato allo sfruttamento, alla gestione o alla proprietà di pescherecci inclusi nell'elenco unionale delle navi INN di cui all'articolo 40, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1005/2008, o di una nave battente bandiera di un paese identificato come paese terzo non cooperante ai sensi dell'articolo 33 di tale regolamento; oppure	
(c) ha commesso uno qualsiasi dei reati ambientali di cui agli articoli 3 e 4 della direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[31], se la domanda di sostegno è presentata per gli interventi specifici relativi all'acquacoltura.	

Ai fini dell'accertamento di cui alla lettera a) del presente paragrafo, uno Stato membro fornisce, su richiesta di un altro Stato membro, le informazioni contenute nel suo registro nazionale delle infrazioni di cui all'articolo 93 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

Or. en

Emendamento 236
Željana Zovko

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Una domanda di sostegno presentata da un richiedente non è ammissibile almeno per il periodo di tempo definito nell'atto delegato di cui all'articolo XX del regolamento XX [Fondo NRP] (Sistema di controllo per la gestione responsabile delle aziende agricole e la politica comune della pesca) se l'autorità competente ha accertato che il richiedente in questione:	***soppresso***
(a) ha commesso infrazioni gravi ai sensi dell'articolo 42 del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio[30] o dell'articolo 90 del regolamento (CE) n. 1224/2009 o di altri atti legislativi adottati dal Parlamento europeo e dal Consiglio nel quadro della PCP;	
(b) è associato allo sfruttamento, alla gestione o alla proprietà di pescherecci inclusi nell'elenco unionale delle navi INN di cui all'articolo 40, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1005/2008, o di una nave battente bandiera di un paese identificato come paese terzo non cooperante ai sensi dell'articolo 33 di tale regolamento; oppure	
(c) ha commesso uno qualsiasi dei reati ambientali di cui agli articoli 3 e 4 della direttiva 2008/99/CE del Parlamento	

europeo e del Consiglio[31], se la domanda di sostegno è presentata per gli interventi specifici relativi all'acquacoltura.

Or. en

Emendamento 237
Nora Junco García

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 4 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Una domanda di sostegno presentata da un richiedente non è ammissibile almeno per il periodo di tempo definito nell'atto delegato di cui all'articolo XX del regolamento XX [Fondo NRP] (Sistema di controllo per la gestione responsabile delle aziende agricole e la politica comune della pesca) se l'autorità competente ha accertato che il richiedente in questione:	***Fatti salvi i casi debitamente giustificati sulla base del principio di proporzionalità e garantendo il diritto al ricorso,*** una domanda di sostegno presentata da un richiedente non è ammissibile almeno per il periodo di tempo definito nell'atto delegato di cui all'articolo XX del regolamento XX [Fondo NRP] (Sistema di controllo per la gestione responsabile delle aziende agricole e la politica comune della pesca) se l'autorità competente ha accertato ***mediante decisione passata in giudicato*** che il richiedente in questione:

Or. es

Emendamento 238
Siegbert Frank Droese, Volker Schnurrbusch

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 4 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Una domanda di sostegno presentata da un richiedente non è ammissibile almeno per il periodo di tempo ***definito nell'atto delegato di cui all'articolo XX del regolamento XX [Fondo NRP] (Sistema di controllo per la gestione responsabile delle aziende agricole e la politica comune***	Una domanda di sostegno presentata da un richiedente non è ammissibile almeno per il periodo di tempo ***determinato dallo Stato membro in questione,*** se l'autorità competente ha accertato che il richiedente in questione:

della pesca) se l'autorità competente ha accertato che il richiedente in questione:

Or. en

Emendamento 239
Asger Christensen, Oihane Agirregoitia Martínez

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 4 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Una domanda di sostegno presentata da un richiedente non è ammissibile almeno per il periodo di tempo definito nell'atto delegato di cui all'articolo ***XX del regolamento XX [Fondo NRP] (Sistema di controllo per la gestione responsabile delle aziende agricole e la politica comune della pesca)*** se l'autorità competente ha accertato che il richiedente in questione:	Una domanda di sostegno presentata da un richiedente non è ammissibile almeno per il periodo di tempo definito nell'atto delegato di cui all'articolo ***4 bis*** se l'autorità competente ha accertato che il richiedente in questione:

Or. en

Emendamento 240
Bert-Jan Ruissen, Sander Smit

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 4 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Una domanda di sostegno presentata da un richiedente non è ammissibile almeno per il periodo di tempo definito ***nell'atto delegato di cui*** all'articolo XX del regolamento XX [Fondo NRP] (Sistema di controllo per la gestione responsabile delle aziende agricole e la politica comune della pesca) se l'autorità competente ha accertato che il richiedente in questione:	Una domanda di sostegno presentata da un richiedente non è ammissibile almeno per il periodo di tempo definito all'articolo XX del regolamento XX [Fondo NRP] (Sistema di controllo per la gestione responsabile delle aziende agricole e la politica comune della pesca) se l'autorità competente ha accertato che il richiedente in questione:

Or. en

Emendamento 241
Asger Christensen

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 4 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Una domanda di sostegno presentata da un richiedente non è ammissibile almeno per il periodo di tempo definito nell'atto delegato di cui all'articolo ***XX del regolamento XX [Fondo NRP] (Sistema di controllo per la gestione responsabile delle aziende agricole e la politica comune della pesca)*** se l'autorità competente ha accertato che il richiedente in questione:	Una domanda di sostegno presentata da un richiedente non è ammissibile almeno per il periodo di tempo definito nell'atto delegato di cui all'articolo ***4 bis*** se l'autorità competente ha accertato che il richiedente in questione***, per quanto riguarda le questioni rilevanti relative al sostegno richiesto***:

Or. da

Emendamento 242
Bert-Jan Ruissen, Sander Smit

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) ha commesso infrazioni gravi ai sensi dell'articolo 42 del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio[30] o dell'articolo 90 del regolamento (CE) n. 1224/2009 o di altri atti legislativi adottati dal Parlamento europeo e dal Consiglio nel quadro della PCP;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 243
Željana Zovko

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) ha commesso infrazioni gravi ai sensi dell'articolo 42 del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio[30] o dell'articolo 90 del regolamento (CE) n. 1224/2009 o di altri atti legislativi adottati dal Parlamento europeo e dal Consiglio nel quadro della PCP;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 244
Željana Zovko

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) è associato allo sfruttamento, alla gestione o alla proprietà di pescherecci inclusi nell'elenco unionale delle navi INN di cui all'articolo 40, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1005/2008, o di una nave battente bandiera di un paese identificato come paese terzo non cooperante ai sensi dell'articolo 33 di tale regolamento; oppure	***soppresso***

Or. en

Emendamento 245
Željana Zovko

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) ha commesso uno qualsiasi dei reati ambientali di cui agli articoli 3 e 4 della direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[31], se la domanda	***soppresso***

di sostegno è presentata per gli interventi specifici relativi all'acquacoltura.

Or. en

Emendamento 246
Sebastian Everding, Anja Hazekamp

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) ha commesso uno qualsiasi dei reati ambientali di cui agli articoli 3 e 4 della direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[31], se la domanda di sostegno è presentata per gli interventi specifici relativi all'acquacoltura.	(c) ha commesso uno qualsiasi dei reati ambientali di cui agli articoli 3 e 4 della direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[31], ***o gravi violazioni della normativa dell'Unione o nazionale in materia di benessere degli animali, protezione della natura e delle specie protette, protezione delle acque o protezione dell'ambiente marino,*** se la domanda di sostegno è presentata per gli interventi specifici relativi all'acquacoltura.

Or. en

Emendamento 247
Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) ha commesso uno qualsiasi dei reati ambientali di cui agli articoli 3 e 4 della direttiva ***2008/99/CE*** del Parlamento europeo e del Consiglio[31], ***se la domanda di sostegno è presentata per gli interventi specifici relativi all'acquacoltura***.	(c) ha commesso uno qualsiasi dei reati ambientali di cui agli articoli 3 e 4 della direttiva ***(UE) 2024/1203*** delParlamento europeo e del Consiglio[31].

Or. en

Motivazione

La direttiva 2008/99/UE è stata sostituita dalla direttiva (UE) 2024/1203.

Emendamento 248
Michal Wiezik

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) ha commesso uno qualsiasi dei reati ambientali di cui agli articoli 3 e 4 della direttiva ***2008/99/CE*** del Parlamento europeo e del Consiglio[31], ***se la domanda di sostegno è presentata per gli interventi specifici relativi all'acquacoltura***.	(c) ha commesso uno qualsiasi dei reati ambientali di cui agli articoli 3 e 4 della direttiva ***(UE) 2024/1203*** delParlamento europeo e del Consiglio[31].

Or. en

Motivazione

Non è chiaro perché debba riguardare esclusivamente l'acquacoltura. Il presente regolamento riguarda altresì altre attività e, in teoria, potrebbero esserci altri reati collegati a un'attività sostenuta nell'ambito del fondo, ad esempio in relazione allo smantellamento dei pescherecci e la direttiva sui reati ambientali riconosce tali reati ambientali. Inoltre, il settore strategico di cui all'allegato I del regolamento sulla performance è intitolato "Pesca, acquacoltura e oceano" e comprende diversi ambiti di intervento, nessuno dei quali è intitolato "Acquacoltura".

Emendamento 249
Isabella Lövin
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) ha commesso uno qualsiasi dei reati ambientali di cui agli articoli 3 e 4 della direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[31], se la domanda di sostegno è presentata per gli interventi	(c) ha commesso uno qualsiasi dei reati ambientali di cui agli articoli 3 e 4 della direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[31], se la domanda di sostegno è presentata per gli interventi

specifici relativi all'acquacoltura**.**	specifici relativi all'acquacoltura***; oppure***

Or. en

Emendamento 250
Michal Wiezik

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	c bis) ha commesso una frode quale definita all'articolo 3 della direttiva 2017/1371, punto 3, nel contesto del presente regolamento o del regolamento (UE) n. 2021/1139.

Or. en

Motivazione

Se un richiedente ha commesso una frode nel contesto del presente regolamento o nel contesto del regolamento sul Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura attualmente in vigore, non dovrebbe essere ammissibile al sostegno per un determinato periodo di tempo.

Emendamento 251
Isabella Lövin
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	c bis) ha commesso violazioni della legislazione applicabile in materia di pesca o di oceani volta a proteggere gli ecosistemi marini;

Or. en

Emendamento 252
Isabella Lövin
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera c ter (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	c ter) il sostegno alle flotte pescherecce o agli operatori che, in secondo quanto accertato dall'autorità competente, ha commesso una frode quale definita all'articolo 3 della direttiva (UE) 2017/1371, nel contesto del presente regolamento o del regolamento (UE) 2021/1139.

Or. en

Emendamento 253
Nora Junco García

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 4 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	I semplici verbali di controllo o i procedimenti sanzionatori in corso non sospendono il diritto di accedere agli aiuti o di recuperarli a titolo precauzionale, garantendo il principio della presunzione di innocenza e la certezza del diritto dell'operatore.

Or. es

Emendamento 254
Michal Wiezik

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 4 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Ai fini dell'applicazione del primo comma, lettere da a) a c bis), le autorità degli Stati membri tengono conto della natura, della gravità e della ripetizione di un reato o di un'infrazione da parte di un peschereccio o di un operatore.

Or. en

Emendamento 255
Michal Wiezik

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 4 – comma 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	L'elusione delle norme di cui all'articolo 22 del regolamento 1380/2013 per quanto riguarda l'uscita dalla flotta sostenuta da aiuti pubblici può costituire una frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione quali definiti all'articolo 3 della direttiva (UE) 2017/1371.

Or. en

Emendamento 256
Željana Zovko

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Ai fini dell'accertamento di cui alla lettera a) del presente paragrafo, uno Stato membro fornisce, su richiesta di un altro Stato membro, le informazioni contenute nel suo registro nazionale delle infrazioni di cui all'articolo 93 del regolamento (CE) n. 1224/2009.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 257
Michal Wiezik

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 4 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Ai fini di un'efficace applicazione del primo comma, lettera a) del presente paragrafo, i dati contenuti nel registro nazionale delle infrazioni sono conservate per tutta la durata del periodo di programmazione 2028-2034.

Or. en

Motivazione

In base al regolamento 1224/2009, i dati contenuti nel registro nazionale delle infrazioni sono conservati unicamente per il tempo necessario ai fini di tale regolamento, ma in ogni caso per un minimo di tre anni civili a decorrere dall'anno successivo a quello in cui l'informazione è registrata. Tuttavia, ai fini del presente regolamento, sarebbe utile che i dati fossero conservati più a lungo, in particolare in caso di infrazioni gravi, il che potrebbe rendere imprudente la concessione di un sostegno a titolo dei fondi dell'UE.

Emendamento 258
Michal Wiezik

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 4 – comma 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	La Commissione o i suoi rappresentanti e la Corte dei conti hanno potere di revisione contabile, esercitabile sulla base di documenti e controlli sul posto, su tutti i beneficiari, contraenti e subcontraenti che hanno ottenuto finanziamenti dell'Unione. L'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può effettuare controlli e verifiche sul posto presso gli operatori economici che siano direttamente o

indirettamente interessati da tali finanziamenti, secondo le procedure di cui al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (24) e al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96, per accertare eventuali frodi, casi di corruzione o altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell'Unione in relazione a convenzioni o decisioni di sovvenzione o a contratti relativi ai finanziamenti stessi.

Or. en

Emendamento 259
Michal Wiezik

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 4 – comma 2 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	I funzionari della Commissione e della Corte dei conti, o i loro rappresentanti, possono effettuare audit in loco sulle operazioni finanziate dal presente regolamento in qualsiasi momento per un periodo massimo di tre anni dalla data in cui la Commissione ha effettuato il pagamento finale, ad eccezione della cessazione definita delle attività di pesca per cui l'audit può essere effettuato per un periodo massimo di dieci anni dalla data in cui è stato effettuato il pagamento finale, in particolare per valutare il rispetto delle norme di cui all'articolo 22 del regolamento (UE) n. 1380/2013.

Or. en

Emendamento 260
Isabelle Le Callennec

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. La Commissione, gli Stati membri o le autorità competenti garantiscono che l'accesso ai finanziamenti rimanga semplice e proporzionato per tutti i beneficiari e, in particolare, che gli obblighi amministrativi e di rendicontazione imposti alle microimprese e alle piccole imprese, quali definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, non superino quelli previsti dalla legislazione dell'Unione applicabile a tali operatori.

Or. fr

Emendamento 261
Luke Ming Flanagan, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 3 bis
	Regime di controllo per la politica comune della pesca
	1. Gli Stati membri, nell'ambito delle verifiche di cui all'articolo 58 [responsabilità degli Stati membri], verificano che i beneficiari rispettino i requisiti di cui al presente regolamento.
	a. Se la superficie ammissibile al sostegno di cui al primo comma, quale dichiarata nella domanda geospaziale di cui all'articolo 70 [SIGC], non supera i 10 ettari, i beneficiari sono esentati dai controlli e dalle sanzioni a norma del presente articolo.
	b. Se un beneficiario è stato selezionato per un controllo sul posto su una domanda di aiuto o su una domanda di pagamento, gli Stati membri, nella misura

del possibile e tenendo conto dei rischi associati, non selezionano tale beneficiario per un controllo o un campione di controllo successivo per quell'anno, tranne quando le circostanze richiedono più di un controllo sul posto al fine di garantire l'efficace tutela degli interessi finanziari dell'Unione. La presente disposizione non riduce il livello dei controlli.

2. Gli Stati membri si avvalgono dei loro sistemi di controllo e di esecuzione nei settori del clima e dell'ambiente, della sanità pubblica, della salute delle piante e del benessere degli animali, della legislazione sociale e occupazionale, delle norme del lavoro applicabili, della pesca e dell'acquacoltura per garantire che i beneficiari del sostegno rispettino i requisiti di cui al primo paragrafo.

3. L'autorità di gestione o l'organismo pagatore riceve notifica, se del caso, almeno una volta all'anno dei casi di inadempienza in cui decisioni esecutive a tale riguardo sono state adottate nell'ambito dei sistemi di controllo e di esecuzione applicabili di cui al paragrafo 2. Tale notifica include una valutazione e una classificazione della gravità, della portata, della durata o della ripetizione e dell'intenzionalità dell'inadempienza in questione.

4. In caso di inadempienza all'articolo XX del regolamento (UE) XX [politica comune della pesca], il sostegno versato al beneficiario è recuperato e una domanda di sostegno presentata dal beneficiario è inammissibile per un determinato periodo di tempo stabilito a norma del paragrafo 8 del presente articolo se è stato accertato, mediante decisione definitiva dell'autorità competente interessata, che il beneficiario ha commesso una frode.

5. Qualora un caso elencato all'articolo XX del regolamento (UE) XX [politica comune della pesca] si verifichi tra il periodo di applicazione e i cinque anni

successivi al pagamento finale, il sostegno versato al beneficiario è recuperato. Il recupero è proporzionato alla natura, alla gravità, alla durata e alla reiterazione delle infrazioni o dei reati gravi da parte del beneficiario interessato e all'entità del sostegno all'attività economica di tale beneficiario.

6. Al fine di garantire parità di condizioni tra gli Stati membri e l'efficacia, la proporzionalità e l'effetto dissuasivo dei recuperi e dell'inammissibilità di cui all'articolo XX del regolamento (UE) XX [politica comune della pesca] e ai paragrafi 4 e 5 del presente articolo, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 86 a integrazione del presente regolamento al fine di stabilire la soglia che determina l'inammissibilità e la durata di tale inammissibilità, nonché le disposizioni per il recupero del sostegno concesso, comprese le soglie che lo determinano.

Or. en

Emendamento 262
Nicolás González Casares, André Franqueira Rodrigues, Idoia Mendia, Sérgio Gonçalves, Thomas Bajada, Eric Sargiacomo, Giuseppe Lupo

Proposta di regolamento
Articolo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 3 bis
	Sostegno per il controllo della pesca e la raccolta di dati
	1. Gli Stati membri possono fornire, nell'ambito del loro piano NRP, un sostegno dell'Unione per lo sviluppo e l'attuazione del regime di controllo della pesca dell'Unione, compresa la lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN), e per la

raccolta, la gestione, l'uso e il trattamento di dati biologici, ambientali, tecnici e socioeconomici nel settore della pesca, come previsto all'articolo 25, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013 e ulteriormente specificato nel regolamento (UE) 2017/1004, sulla base dei piani di lavoro nazionali di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) 2017/1004.

2. Tale sostegno dell'Unione contribuisce in particolare a:

(a) l'attuazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 che istituisce un regime di controllo dell'Unione per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca;

(b) l'attuazione del regolamento (CE) n. 1005/2008 che istituisce un sistema dell'Unione per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata;

(c) l'attuazione del regolamento (CE) 2017/1004 che istituisce un quadro dell'Unione per la raccolta, la gestione, l'uso e il trattamento di dati biologici, ambientali, tecnici e socioeconomici nel settore della pesca;

(d) il miglioramento della qualità, della disponibilità e della tempestività dei dati per la gestione della pesca, anche per quanto riguarda la valutazione degli stock, i pareri scientifici e il processo decisionale basato su dati concreti.

3. Il FEAMPA può sostenere altresì i programmi di ricerca e innovazione della pesca e dell'acquacoltura secondo quanto previsto all'articolo 27 del regolamento (UE) n. 1380/2013.

4. Almeno il 15 % del sostegno finanziario dell'Unione assegnato a ciascuno Stato membro a norma dell'articolo 10, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. …/… [Fondo NRP] è assegnato nel piano NRP all'obiettivo specifico di cui al paragrafo 1. Gli Stati membri che non hanno accesso ad acque dell'Unione

possono applicare una percentuale inferiore in relazione alla portata dei loro compiti di controllo e raccolta dei dati.

Or. en

Emendamento 263
Željana Zovko

Proposta di regolamento
Articolo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 3 bis
	Aiuto di Stato
	1. Salvo disposizione contraria del presente articolo, gli articoli 107, 108 e 109 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) si applicano all'aiuto concesso a norma dagli Stati membri alle imprese del settore della pesca e dell'acquacoltura.
	2. Gli articoli 107, 108 e 109 TFUE non si applicano ai pagamenti versati dagli Stati membri alle imprese del settore della pesca e dell'acquacoltura ai sensi e nel rispetto del presente regolamento e del regolamento (UE) .../... [regolamento NRP] e che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 42 TFUE. 3. Per i prodotti della pesca e dell'acquacoltura elencati nell'allegato I TFUE, ai quali si applicano gli articoli 107, 108 e 109 dello stesso trattato, la Commissione può autorizzare, a norma dell'articolo 108 TFUE, aiuti al funzionamento nelle regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 349 TFUE nell'ambito dei settori della produzione, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, al fine di ridurre le difficoltà specifiche di tali regioni, connesse all'isolamento, all'insularità o all'ultraperifericità.

4. Gli Stati membri possono concedere finanziamenti aggiuntivi per l'attuazione di interventi nelle regioni ultraperiferiche a norma del presente regolamento e del regolamento (UE) .../... [regolamento NRP]. In tal caso, gli Stati membri notificano i finanziamenti aggiuntivi alla Commissione e la Commissione può approvarli a norma del presente regolamento e del regolamento (UE) .../... [regolamento NRP] come parte dei piani NRP. Tali aiuti notificati si considerano in tal modo notificati ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, prima frase, TFUE.

Or. en

Emendamento 264
Bert-Jan Ruissen

Proposta di regolamento
Articolo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 3 bis
	Interventi nell'ambito della politica comune della pesca
	1. Gli interventi della politica comune della pesca comprendono:
	(a) il sostegno per la pesca sostenibile, nonché per il ripristino e la conservazione delle risorse biologiche acquatiche;
	(b) il sostegno per la transizione energetica nel settore della pesca e dell'acquacoltura, la decarbonizzazione e l'ammodernamento della flotta;
	(c) il sostegno per le azioni volte a migliorare le competenze, la sicurezza e le condizioni di lavoro a bordo;
	(d) il sostegno per l'innovazione in relazione ad attività di pesca e attrezzi da pesca più selettivi;

(e) il sostegno per l'organizzazione comune dei mercati (OCM), compresi la commercializzazione e la trasformazione del pescato;

(f) il sostegno al rafforzamento dell'attrattiva socioeconomica e al ricambio generazionale del settore della pesca, compresa l'educazione alla pesca;

(g) il sostegno ai pescatori o ai produttori del settore dell'acquacoltura ai fini della compensazione a favore degli operatori del settore della pesca e dell'acquacoltura per il mancato guadagno o i costi aggiuntivi e della compensazione destinata alle organizzazioni di produttori e alle associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute per l'ammasso dei prodotti della pesca elencati nell'allegato II del regolamento (UE) 1379/2013, a condizione che l'ammasso di tali prodotti avvenga conformemente agli articoli 30 e 31 di detto regolamento.

2. I finanziamenti utilizzati per il controllo della pesca, la raccolta di dati, la consulenza scientifica e l'assistenza tecnica non sono prelevati dall'importo separato oggetto di gestione concorrente.

Or. en

Emendamento 265
Emma Wiesner

Proposta di regolamento
Articolo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 3 bis
	Tipologie di intervento nell'ambito della politica comune della pesca
	Gli interventi della politica comune della pesca comprendono:
	(a) il sostegno per la pesca sostenibile,

nonché per il ripristino e la conservazione delle risorse biologiche acquatiche, come il sostegno al monitoraggio e alla ricerca di risorse biologiche marine, al fine di migliorare la valutazione degli stock per la decisione delle opportunità di pesca, la transizione energetica nel settore della pesca e dell'acquacoltura, come pure per le azioni volte a migliorare la sicurezza;

(b) il sostegno per l'innovazione in relazione ad attività di pesca più selettive e per la conservazione, la tutela e il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi acquatici, compreso il sostegno per i controlli e la raccolta di dati;

(c) il sostegno per l'organizzazione comune dei mercati (OCM);

(d) il sostegno ai pescatori o ai produttori del settore dell'acquacoltura ai fini della compensazione a favore degli operatori del settore della pesca e dell'acquacoltura per il mancato guadagno o i costi aggiuntivi e della compensazione destinata alle organizzazioni di produttori e alle associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute per l'ammasso dei prodotti della pesca elencati nell'allegato II del regolamento (UE) n. 1379/2013, a condizione che l'ammasso di tali prodotti avvenga conformemente agli articoli 30 e 31 di detto regolamento;

Or. en

Emendamento 266
Isabelle Le Callennec

Proposta di regolamento
Articolo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 3 bis
	Definizioni

1) "piccola pesca costiera": le attività di pesca praticate da:

(...)

b) pescatori a piedi, compresi i pescatori di molluschi e di vegetali marini;

(...)

(4) "economia blu sostenibile": tutte le attività economiche settoriali e intersettoriali svolte nel mercato interno in relazione agli oceani, ai mari, alle coste e alle acque interne, nelle regioni insulari e ultraperiferiche dell'Unione e nei paesi privi di sbocco sul mare, compresi l'acquacoltura a basso livello trofico, i settori emergenti e i beni e servizi non destinabili alla vendita, che garantiscono la sostenibilità economica, sociale e ambientale a lungo termine e che sono compatibili con gli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS), segnatamente l'OSS 14, e con la legislazione ambientale dell'Unione;

(...)

8) "pianificazione dello spazio marittimo": un processo, avviato dalle autorità interessate degli Stati membri, in stretta cooperazione con le autorità regionali e locali, di analisi e organizzazione delle attività umane nelle zone marittime al fine di conseguire obiettivi economici, sociali ed ecologici;

(...)

Or. fr

Motivazione

Sulla base dell'emendamento 26 del progetto di relazione.

Emendamento 267
Asger Christensen

Proposta di regolamento
Articolo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 3 bis
	Tipologie di intervento nell'ambito della politica comune della pesca
	Gli interventi della politica comune della pesca comprendono:
	(a) il sostegno per la pesca sostenibile, nonché per il ripristino e la conservazione delle risorse biologiche acquatiche, la transizione energetica nel settore della pesca e dell'acquacoltura, come pure per le azioni volte a migliorare la sicurezza;
	(b) il sostegno per l'innovazione in relazione ad attività di pesca più selettive e per la conservazione, la tutela e il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi acquatici;
	(c) il sostegno per l'organizzazione comune dei mercati (OCM);
	(d) il sostegno ai pescatori o ai produttori del settore dell'acquacoltura ai fini della compensazione a favore degli operatori del settore della pesca e dell'acquacoltura per il mancato guadagno o i costi aggiuntivi e della compensazione destinata alle organizzazioni di produttori e alle associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute per l'ammasso dei prodotti della pesca elencati nell'allegato II del regolamento (UE) n. 1379/2013, a condizione che l'ammasso di tali prodotti avvenga conformemente agli articoli 30 e 31 di detto regolamento.

Or. en

Emendamento 268
Paulo do Nascimento Cabral

Proposta di regolamento
Articolo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 3 bis
	Definizioni
	Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
	(1) "pesca artigianale nelle regioni ultraperiferiche": una pesca commerciale, tradizionale e rispettosa dell'ambiente, con un basso impatto sugli stock ittici e una forte dipendenza dalle comunità costiere. Può essere praticata: a bordo di una nave (immatricolata nelle regioni ultraperiferiche) o a piedi dalla costa, mediante attrezzi da pesca artigianali e selettivi.
	(2) "osservazione oceanica": la raccolta e l'analisi sistematiche di dati sugli ecosistemi marini, comprese le acque profonde, che costituiscono la base della conoscenza scientifica degli oceani. Fornisce informazioni essenziali per le previsioni meteorologiche, l'adattamento ai cambiamenti climatici, la gestione sostenibile delle risorse marine, la protezione civile, la pesca, l'acquacoltura, l'energia offshore, la sicurezza e la difesa, sostenendo un processo decisionale basato su dati scientifici.

Or. pt

Emendamento 269
Francisco José Millán Mon

Proposta di regolamento
Articolo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 3 bis
	Rinnovo della flotta e stazza lorda di un peschereccio per migliorare la salute, la sicurezza, le condizioni di lavoro, l'efficienza energetica o la qualità delle

catture

1. Può essere fornito un sostegno per il rinnovo della flotta e per operazioni volte a migliorare la salute, la sicurezza, le condizioni di lavoro, l'efficienza energetica o la qualità delle catture.

2. Ai fini della misurazione della capacità di pesca, non si tiene conto della stazza lorda direttamente attribuibile al miglioramento della salute, della sicurezza e delle condizioni di lavoro, dell'efficienza energetica o della qualità delle catture.

3. Il sostegno di cui al presente articolo è considerato conforme al principio "non arrecare un danno significativo".

Or. en

Emendamento 270
Asger Christensen, Emma Wiesner, Oihane Agirregoitia Martínez

Proposta di regolamento
Articolo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 15 ter
	Pagamenti in caso di crisi alla pesca e all'acquacoltura a seguito di calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici
	1. Gli Stati membri possono erogare pagamenti in caso di crisi agli operatori del settore della pesca e dell'acquacoltura colpiti da calamità naturali, avversità atmosferiche o eventi catastrofici. Tali pagamenti intendono garantire la continuità dell'attività di tali operatori e sono soggetti alle condizioni stabilite nel presente articolo e alle ulteriori specificazioni degli Stati membri.
	2. Il sostegno a norma del presente articolo è subordinato al riconoscimento

formale, da parte dell'autorità competente dello Stato membro, del verificarsi di una calamità naturale, un'avversità atmosferica o un evento catastrofico, quali definiti dallo Stato membro, e che tali eventi, abbiano causato direttamente un danno che comporta la riduzione di almeno il 30 % della produzione media annua dell'operatore nei tre anni precedenti o di una media triennale calcolata sui cinque anni precedenti, escludendo il valore più elevato e quello più basso.

3. Le perdite sono calcolate a livello di peschereccio o di sito operativo nel settore dell'acquacoltura, a livello dell'attività nel settore interessato o in relazione alla zona specifica interessata.

4. Gli Stati membri stabiliscono le aliquote di sostegno applicabili per compensare la perdita di produzione. Tali aliquote sono più elevate per gli operatori che attuano anche interventi, o altre azioni preventive a livello di unità operativa, nell'intento di ridurre il livello dei rischi di produzione e di reddito per i quali è concesso il sostegno. Per calcolare la perdita di produzione possono essere utilizzati indici.

5. Nel concedere il sostegno a norma del presente articolo, gli Stati membri provvedono affinché sia evitata la sovracompensazione dovuta alla combinazione del sostegno in questione con altri strumenti di sostegno nazionali o dell'Unione o regimi assicurativi privati. Articolo 3 quinquies Aiuto di Stato[IE1]

6. Salvo disposizione contraria del presente articolo, gli articoli 107, 108 e 109 TFUE si applicano al sostegno concesso a norma del presente regolamento in relazione alle tipologie di interventi di cui al presente regolamento, o agli aiuti concessi dagli Stati membri alle imprese del settore della pesca e dell'acquacoltura dell'Unione;

7. Gli articoli 107, 108 e 109 TFUE non si applicano al sostegno versato dagli Stati membri a norma e in conformità del presente regolamento, né al contributo nazionale ai costi ammissibili fornito dagli Stati membri per l'aiuto concesso dagli Stati membri alle imprese nel settore della pesca e dell'acquacoltura dell'Unione che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 42 TFUE.

8. Per i prodotti della pesca e dell'acquacoltura di cui all'allegato I TFUE, cui si applicano gli articoli 107, 108 e 109 dello stesso, la Commissione può autorizzare, a norma dell'articolo 108 TFUE, aiuti al funzionamento nei settori della produzione, della trasformazione e della commercializzazione di tali prodotti, al fine di alleviare i vincoli specifici che gravano sulla produzione in ambito agricolo, della pesca e dell'acquacoltura nelle regioni ultraperiferiche e nelle isole minori del Mar Egeo a causa dell'isolamento, dell'insularità, delle dimensioni ridotte e dell'ultraperifericità. Gli Stati membri possono concedere finanziamenti aggiuntivi per l'attuazione di interventi nelle regioni ultraperiferiche e nelle isole minori del Mar Egeo a norma del presente regolamento. In tal caso, gli Stati membri notificano i finanziamenti aggiuntivi alla Commissione e la Commissione può approvarli a norma del presente regolamento come parte dei piani. Gli aiuti notificati si considerano in tal modo notificati ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, prima frase, TFUE.

9. In deroga all'articolo 211 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1184/2006 del Consiglio[1 bis], gli articoli 107, 108 e 109 TFUE non si applicano ai pagamenti a sostegno della produzione agricola locale e dei regimi specifici di approvvigionamento erogati dagli Stati membri a norma del presente regolamento.

[1 bis] ***Regolamento (CE) n. 1184/2006 del Consiglio, del 24 luglio 2006, relativo all'applicazione di alcune regole di concorrenza alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli (GU L 214 del 4.8.2006, pag. 7, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1184/oj).***

Or. en

Emendamento 271
Isabelle Le Callennec

Proposta di regolamento
Articolo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 3 ter
	Condizionalità delle riforme e portata delle azioni settoriali
	I requisiti e le raccomandazioni specifici di ciascuna politica settoriale si applicano soltanto alle misure incluse nel capitolo corrispondente a tale politica. In nessun caso possono essere estese alle misure relative ad altri settori. I finanziamenti dell'Unione in regime di gestione concorrente possono essere subordinati unicamente al raggiungimento di traguardi e obiettivi legati a specifiche riforme a livello nazionale, a condizione che si dimostri che tali riforme siano proporzionate, ben calibrate, abbiano un collegamento diretto e dimostrabile con gli obiettivi delle pertinenti politiche dell'Unione e siano attuate al livello di competenza appropriato. È inoltre opportuno garantire che le decisioni di ammissibilità degli operatori del settore della pesca e dell'acquacoltura, in particolare delle microimprese e delle piccole imprese quali definite nella raccomandazione 2003/361/CE della

Commissione, siano comunicate entro 60 giorni lavorativi dalla presentazione di una domanda completa.

Le autorità regionali e locali così come gli altri beneficiari non sono penalizzati, né i loro finanziamenti sono sospesi o ridotti, né possono essere ritenuti responsabili per la mancata attuazione di riforme che rientrano esclusivamente nella competenza nazionale ed esulano dalla loro sfera di competenza. Le riforme nazionali possono imporre condizioni agli investimenti subnazionali solo se tali riforme hanno un impatto locale diretto che contribuisce agli obiettivi della politica di coesione o genera chiari benefici transfrontalieri per l'Unione nel suo complesso.

Per determinare l'impatto diretto a livello locale di tali riforme, le autorità regionali e locali valutano se le riforme hanno un tale impatto. Inoltre esse possono anche concordare che le riforme o le azioni a livello subnazionale siano subordinate al conseguimento di specifici traguardi e obiettivi, a condizione che tale accordo sia adottato in conformità del quadro istituzionale e delle norme sulla governance multilivello di ciascuno Stato membro.

Or. fr

Motivazione

Sulla base dell'emendamento 27 del progetto di relazione.

Emendamento 272
Nicolás González Casares, André Franqueira Rodrigues, Idoia Mendia, Sérgio Gonçalves, Thomas Bajada, Eric Sargiacomo, Giuseppe Lupo, Sakis Arnaoutoglou

Proposta di regolamento
Articolo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*

Articolo 15 ter

Cessazione definitiva delle attività di pesca

1. Il sostegno dell'Unione per la compensazione della cessazione definitiva delle attività di pesca di cui all'articolo 2 ter, paragrafo 1, lettera p), può essere concesso, in linea con l'articolo 22 del regolamento (UE) n. 1380/2013, alle seguenti condizioni:

(i) l'arresto delle attività è previsto in quanto strumento di un piano d'azione di cui all'articolo 22, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1380/2013;

(ii) l'arresto è conseguito tramite la demolizione del peschereccio o il disarmo e il conseguente riadattamento dello stesso per adibirlo ad attività diverse dalla pesca commerciale, in linea con gli obiettivi della PCP e dei piani pluriennali di cui al regolamento (UE) n. 1380/2013;

(iii) il peschereccio è registrato come peschereccio in attività e ha svolto attività di pesca in mare per almeno 90 giorni all'anno nel corso degli ultimi due anni civili precedenti la data di presentazione della domanda di sostegno;

(iv) il beneficiario non registra un altro peschereccio nei cinque anni successivi all'erogazione del sostegno.

Or. en

Emendamento 273
Željana Zovko

Proposta di regolamento
Articolo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 3 ter
	Regime di controllo della politica comune

	della pesca
	1. Gli Stati membri si avvalgono dei loro sistemi di controllo e di esecuzione nei settori della pesca e dell'acquacoltura per garantire che i beneficiari del sostegno rispettino i requisiti di cui all'articolo 62, paragrafo 1 del regolamento (UE) .../... [regolamento NRP].
	2. L'autorità di gestione riceve notifica, se del caso, almeno una volta all'anno dei casi di inadempienza in cui decisioni esecutive a tale riguardo sono state adottate nell'ambito dei sistemi di controllo di cui al paragrafo 1. Tale notifica include una valutazione e una classificazione della gravità, della portata, della durata o della ripetizione e dell'intenzionalità dell'inadempienza in questione.
	3. In deroga al paragrafo 2, non è richiesta alcuna notifica annuale se l'autorità di gestione ha accesso diretto ai dati pertinenti.

Or. en

Emendamento 274
Paulo do Nascimento Cabral

Proposta di regolamento
Articolo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 3 ter
	È necessario fornire sostegno al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura (FEAMPA) per almeno 7,29 miliardi di EUR a prezzi correnti (equivalenti a 6,50 miliardi di EUR a prezzi costanti del 2025) come dotazione specifica per la pesca e l'acquacoltura, al fine di far fronte alle sfide che tali settori si trovano ad affrontare, come concordato in sede di Parlamento europeo. Occorre

inoltre prevedere una dotazione specifica per le regioni ultraperiferiche, tenendo conto dei loro vincoli strutturali e dei costi aggiuntivi derivanti dalla loro posizione remota.

Or. pt

Emendamento 275
Francisco José Millán Mon

Proposta di regolamento
Articolo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 3 ter
	Ammissibilità del sostegno
	Gli Stati membri possono sostenere le operazioni che:
	(a) rientrano nell'ambito degli obiettivi del presente regolamento;
	(b) non sono inammissibili ai sensi dell'articolo 4; nonché
	(c) sono conformi al diritto dell'Unione applicabile.

Or. en

Emendamento 276
Željana Zovko

Proposta di regolamento
Articolo 3 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 3 quater
	Ammissibilità delle operazioni e recupero del sostegno dell'Unione
	1. La domanda di sostegno presentata da un richiedente è inammissibile per

almeno un determinato periodo di tempo se:

(a) è stato accertato dall'autorità competente che il richiedente interessato i) ha commesso infrazioni gravi ai sensi dell'articolo 90 del regolamento (CE) n. 1224/2009;

(i) ha commesso gravi violazioni a norma dell'articolo 90 del regolamento (CE) n. 1224/2009;

(ii) ha partecipato all'operazione, alla gestione o alla proprietà di pescherecci battenti bandiera di paesi identificati come paesi terzi non cooperanti di cui all'articolo 33 del regolamento (CE) n. 1005/2008; oppure

(iii) ha commesso uno qualsiasi dei reati ambientali di cui agli articoli 3 e 4 della direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[13 bis], se la domanda di sostegno è presentata per gli interventi specifici relativi all'acquacoltura. oppure

2. Ai fini dell'accertamento se il richiedente ha commesso una violazione grave di cui al paragrafo 1, lettera a), punto i) del presente articolo, lo Stato membro in questione fornisce, su richiesta di un altro Stato membro, le informazioni contenute nel suo registro nazionale delle infrazioni di cui all'articolo 93 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

3. Qualora un beneficiario abbia commesso una delle azioni di cui al paragrafo 1, nel periodo compreso tra la presentazione della domanda per il sostegno dell'Unione e i tre anni successivi al pagamento finale, il sostegno versato al beneficiario e correlato a tale domanda è recuperato.

4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo [__] riguardo a:

(a) l'individuazione della soglia che

determina l'applicazione, nonché delle date di inizio e di fine e della durata di inammissibilità di cui al paragrafo 1 del presente articolo, che deve essere proporzionata alla natura, alla gravità, alla durata e alla reiterazione delle infrazioni o dei reati gravi da parte del beneficiario interessato e all'entità del sostegno all'attività economica di tale beneficiario;

(b) le disposizioni di recupero del sostegno concesso a norma del paragrafo 3 del presente articolo, che deve essere proporzionato alla natura, alla gravità, alla durata e alla reiterazione delle infrazioni o dei reati gravi da parte del beneficiario interessato e all'entità del sostegno all'attività economica di tale beneficiario.

[13 bis] ***Direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell'ambiente (GU L 328 del 6.12.2008, pag. 28, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/99/oj).***

Or. en

Emendamento 277
Nicolás González Casares, André Franqueira Rodrigues, Idoia Mendia, Sérgio Gonçalves, Thomas Bajada, Eric Sargiacomo, Giuseppe Lupo, Sakis Arnaoutoglou

Proposta di regolamento
Articolo 3 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 3 quater
	Sostegno al ricambio generazionale
	1. Gli Stati membri sostengono, nell'ambito del loro piano NRP, le azioni che contribuiscono al ricambio generazionale nel settore della pesca. Il sostegno nell'ambito del FEAMPA può

comprendere, tra l'altro, azioni volte a:

(a) facilitare l'accesso alla professione, tra cui:

(i) sostegno per il primo acquisto di un peschereccio o di quote di un peschereccio, conformemente all'articolo 4, paragrafo 3 bis;

(ii) agevolazione dell'accesso alle licenze, ai contingenti o alle possibilità di pesca per i giovani pescatori;

(iii) l'erogazione di sovvenzioni o strumenti finanziari adeguati alle esigenze dei giovani pescatori; oppure

(iv) sostegno al trasferimento delle imprese di pesca dai pescatori in pensione ai giovani pescatori.

(b) garantire un reddito equo e stabile, tra cui:

(i) strumenti di stabilizzazione del reddito, compresi i regimi assicurativi e i fondi di mutualizzazione;

(ii) misure volte a rafforzare la resilienza alle fluttuazioni dei carburanti e dei costi operativi, in particolare in situazioni di crisi, conformemente all'articolo 4 ter;

(iii) misure che promuovano un'equa remunerazione e una distribuzione del valore lungo la catena del valore della pesca; oppure

(iv) misure a sostegno della differenziazione dei mercati dei prodotti della pesca.

(c) migliorare le condizioni di lavoro e di vita, tra cui:

(i) miglioramento della sicurezza e ammodernamento dei pescherecci;

(ii) investimenti in infrastrutture per porti di pesca, sale per la vendita all'asta, luoghi di sbarco e ripari;

(iii) riduzioni o misure di sostegno per compensare i costi dei contributi previdenziali; oppure

(iv) misure che facilitino l'equilibrio tra vita professionale e vita privata.

(d) migliorare la formazione e le competenze, tra cui:

(i) programmi di formazione in settori quali la tecnologia di navigazione, la sostenibilità, la pesca a basso impatto e le competenze imprenditoriali;

(ii) programmi di apprendistato e tutoraggio che associano giovani pescatori a pescatori esperti; oppure

(iii) azioni di comunicazione e sensibilizzazione volte a migliorare l'attrattiva e l'immagine della professione.

2. Gli Stati membri provvedono affinché il sostegno dell'Unione alle azioni volte a facilitare il ricambio generazionale integri una prospettiva di genere e che, nella progettazione e nell'attuazione di tali azioni, sia prestata particolare attenzione al ruolo delle donne in tutto il settore della pesca, nonché alle loro esigenze e sfide specifiche.

Or. en

Emendamento 278
Paulo do Nascimento Cabral

Proposta di regolamento
Articolo 3 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 3 quater
	Istituire il programma "POSEI pesca", in collaborazione con le autorità nazionali e regionali competenti, al fine di salvaguardare l'approvvigionamento alle regioni ultraperiferiche di prodotti essenziali della pesca e dell'acquacoltura destinati al consumo umano o alla trasformazione, nonché dei mezzi di produzione necessari per le attività di

pesca, riducendo i costi aggiuntivi derivanti dalla posizione remota delle regioni senza danneggiare la produzione locale; mantenere e sviluppare, in modo sostenibile, la catena del valore della pesca e dell'acquacoltura nel suo complesso, compresa la produzione, la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti locali; contribuire, ove applicabile, al finanziamento del rinnovo delle flotte pescherecce di tali regioni; e sostenere il reddito dei pescatori aumentando la resilienza e la competitività del settore. L'importo minimo assegnato a tali misure è pari a 630 000 000 EUR e deve essere aggiuntivo al sostegno disponibile nell'ambito del FEAMPA, senza limitare o ostacolare l'accesso delle regioni ultraperiferiche agli strumenti e ai finanziamenti previsti da tale fondo.

Gli Stati membri possono concedere un finanziamento integrativo per l'attuazione dei programmi "POSEI pesca". Tale sostegno può assumere la forma di aiuti al funzionamento per la produzione, la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, al fine di alleviare i vincoli specifici che queste regioni devono affrontare a causa del loro isolamento e della loro posizione remota. In tali casi, gli Stati membri notificano gli aiuti alla Commissione e la Commissione può approvarli a norma del presente regolamento nell'ambito del programma "POSEI pesca". Gli aiuti così notificati si considerano notificati ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, prima frase, TFUE.

Or. pt

Emendamento 279
Isabelle Le Callennec

Proposta di regolamento
Articolo 3 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 3 quater
	Bilancio
	La dotazione finanziaria destinata alla pesca e all'acquacoltura è così ripartita:
	(...)
	(6) Gli Stati membri valutano inoltre la possibilità di utilizzare il Fondo europeo per la competitività per obiettivi industriali a lungo termine connessi alle infrastrutture o all'ammodernamento o alla decarbonizzazione della flotta peschereccia, e allo sviluppo dell'acquacoltura-
	(7) Gli stanziamenti di cui al presente articolo costituiscono la dotazione finanziaria nazionale minima e non possono essere ridotti, riassegnati o trasferiti ad altri settori strategici nell'ambito del piano NRP. Gli Stati membri devono garantire che un importo adeguato della dotazione nazionale per la pesca e l'acquacoltura sia destinato all'acquacoltura, compresa l'acquacoltura a basso impatto e a basso livello trofico, al fine di sostenerne lo sviluppo e l'accessibilità per i piccoli operatori. Gli Stati membri riferiscono annualmente alla Commissione in merito agli importi assegnati e ai risultati conseguiti per l'acquacoltura a norma del presente regolamento.

Or. fr

Motivazione

Sulla base dell'emendamento 28 del progetto di relazione.

Emendamento 280

Nicolás González Casares, André Franqueira Rodrigues, Idoia Mendia, Sérgio Gonçalves, Thomas Bajada, Eric Sargiacomo, Giuseppe Lupo, Sakis Arnaoutoglou

Proposta di regolamento
Articolo 3 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 3 quinquies
	Ammissibilità delle domande
	1. Una domanda di sostegno presentata da un richiedente non è ammissibile almeno per il periodo di tempo definito nell'atto delegato di cui all'articolo 4 ter del presente regolamento se l'autorità competente ha accertato che il richiedente in questione:
	(a) ha commesso infrazioni gravi ai sensi dell'articolo 90 del regolamento (CE) n. 1224/2009 o di altri atti legislativi adottati dal Parlamento europeo e dal Consiglio nel quadro della PCP;
	(b) è associato allo sfruttamento, alla gestione o alla proprietà di pescherecci inclusi nell'elenco unionale delle navi INN di cui all'articolo 40, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1005/2008, o di una nave battente bandiera di un paese identificato come paese terzo non cooperante ai sensi dell'articolo 33 di tale regolamento; oppure
	(c) ha commesso uno qualsiasi dei reati ambientali di cui agli articoli 3 e 4 della direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, se la domanda di sostegno è presentata per gli interventi specifici relativi all'acquacoltura.
	2. Ai fini dell'accertamento se il richiedente ha commesso una violazione grave di cui al primo comma, lettera a) del presente paragrafo, lo Stato membro fornisce, su richiesta di un altro Stato membro, le informazioni contenute nel suo registro nazionale delle infrazioni di cui all'articolo 93 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

Emendamento 281
Isabelle Le Callennec

Proposta di regolamento
Articolo 3 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 3 quinquies
	Tipologie di intervento nell'ambito della politica comune della pesca
	Gli interventi previsti dalla politica comune della pesca comprendono:
	(...)
	1) sostegno alla pesca e all'acquacoltura sostenibili (a monte e a valle), compresi l'acquacoltura a basso livello trofico e i servizi ecosistemici a cui essa contribuisce, nonché al ripristino, alla protezione e alla conservazione delle risorse biologiche acquatiche, della biodiversità e degli ecosistemi acquatici legati alle esigenze della pesca e dell'acquacoltura, compresi l'arresto temporaneo e definitivo dell'attività, la transizione energetica, il rinnovo della flotta e il ricambio generazionale nel settore della pesca e dell'acquacoltura, nonché misure volte a migliorare la sicurezza e le condizioni di vita a bordo delle imbarcazioni;
	(...)
	3 bis) sostegno alla trasformazione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
	(...)
	8 bis) sostegno agli attori della prima vendita e della prima trasformazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, tra cui le imprese di commercio di pesce all'ingrosso;

Or. fr

Motivazione

Sulla base dell'emendamento 29 del progetto di relazione.

Emendamento 282
Isabelle Le Callennec

Proposta di regolamento
Articolo 3 sexies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 3 sexies
	Programma POSEI pesca per le regioni ultraperiferiche
	1. Gli Stati membri adottano misure specifiche nel settore della pesca e dell'acquacoltura (programma POSEI pesca) al fine di affrontare le difficoltà derivanti dalla natura ultraperiferica delle regioni dell'Unione di cui all'articolo 349 TFUE, in particolare la lontananza, l'insularità, le piccole dimensioni, la topografia e il clima difficili, nonché la dipendenza economica da un numero limitato di prodotti. Tali misure mirano a:
	(...)
	b) preservare e sviluppare in modo sostenibile la filiera della pesca e dell'acquacoltura, anche sostenendo le organizzazioni professionali, la produzione, la trasformazione e la commercializzazione di prodotti locali;
	(...)

Or. fr

Motivazione

Sulla base dell'emendamento 30 del progetto di relazione.

Emendamento 283

Isabelle Le Callennec

Proposta di regolamento
Articolo 3 septies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 3 septies
	Pagamenti di emergenza ai pescatori e ai produttori acquicoli in situazioni eccezionali
	1. Gli Stati membri possono concedere pagamenti di emergenza ai pescatori e ai produttori acquicoli, agli operatori ad essi collegati e ai primi trasformatori in situazioni di emergenza eccezionali quali disastri naturali, eventi climatici avversi, catastrofi o altre situazioni di crisi, compresi eventi ambientali o sanitari che comportano un divieto di cattura. Tali pagamenti sono destinati a garantire la continuità della pesca, dell'acquacoltura o delle attività connesse e sono soggetti alle condizioni stabilite nel presente articolo e specificate più dettagliatamente dagli Stati membri.
	2. Gli aiuti concessi ai sensi del presente articolo sono subordinati al riconoscimento formale da parte dell'autorità competente di uno Stato membro del verificarsi di una situazione di emergenza eccezionale, come una calamità naturale, un evento climatico avverso, una catastrofe o un'altra situazione di crisi, quale definita da tale Stato membro, e del fatto che il verificarsi di tale situazione abbia causato un'interruzione significativa nell'attività di pesca o di acquacoltura, nell'accesso, nell'offerta e nella domanda di prodotti della pesca e dell'acquacoltura da cui dipendono gli operatori ad essi collegati di cui al paragrafo 1, oppure un aumento significativo delle loro spese operative a seguito del verificarsi della situazione. In particolare, le situazioni di cui al primo comma includono quanto segue:

a) la sospensione temporanea delle attività conformemente alle misure di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettere a), b), c), i) e j) del regolamento (UE) n. 1380/2013, o alle misure di conservazione equivalenti applicabili all'Unione adottate dagli organismi regionali di gestione della pesca;

b) la sospensione temporanea delle attività ai sensi degli articoli 12 e 13 del regolamento (UE) n. 1380/2013;

c) la sospensione temporanea delle attività a seguito dell'inadempimento da parte di un paese o territorio terzo dei propri obblighi internazionali o dell'interruzione dell'applicazione di un accordo internazionale;

e d) la sospensione temporanea delle attività a causa della presenza di specie invasive.

3. I pescatori, i produttori acquicoli e gli operatori ad essi collegati di cui al paragrafo 1 sono da considerarsi dipendenti dai prodotti della pesca e dell'acquacoltura quando i prodotti o le attività interessati dalla situazione hanno rappresentato almeno il 30 % della loro attività commerciale media annua nel triennio precedente o su una media triennale basata sul quinquennio precedente, escludendo i valori massimi e minimi.

3 bis. I primi trasformatori di prodotti ittici sono da considerarsi dipendenti dai prodotti della pesca e dell'acquacoltura quando realizzano almeno il 20 % dei loro acquisti attraverso centri d'asta la cui attività dipendeva dai pescatori o dai produttori acquicoli colpiti dall'arresto temporaneo, che rappresentano almeno il 5 % della produzione dei centri d'asta su una media calcolata sulla base dei cinque anni precedenti, escludendo i valori massimi e minimi.

(...)

Or. fr

Motivazione

Sulla base dell'emendamento 31 del progetto di relazione.